





V e 38/1

III F 108

L A
SCIENZA
DELLA
LEGISLAZIONE

DEL CAVALIERE
GAETANO FILANGIERI.

EDIZIONE SECONDA VENETA.

Diligentemente corretta e ripurgata.

T O M O I.

VENEZIA, 1796.

XXXXXXXXXXXXXXXX

PRESSO GIACOMO STORTI.

Con Licenza de' Superiori.

SCIENTIA
DELLA
LEGISLAZIONE

Οὐκ ἔστιν ἕδω' κρεῖττον, ἢ νόμοι πόλει καλῶ
τίθεντες.

*Nihil est civitati præstantius, quam leges
recte posite. Eurip. in Supplicib.*

AVVERTIMENTO.

Non abbisogna d'elogi quest'Opera : troverà il Lettore in essa raccolti i materiali pel più vasto edificio , che mente umana abbia ideato giammai , cioè un perfetto ed in ogni sua parte coerente sistema legislativo ; che siccome in regal fiume vanno a metter foce le acque di torrenti e di rigagnoli innumerabili , così vengono in quest'Opera a far capo e si assorbono Trattati e Dissertazioni senza fine , che abbiamo sopra un sì importante argomento ; che il più nobile e mirabil tessuto è codesto , dove campeggiano la scelta giudiziaria , una sagace destrezza nelle

varie molteplici connessioni, e uno stile fluido e passionato, frutto d'immensa ponderata lettura, di pronta rapidissima memoria, e di un'anima accesa e colma di sentimento; un lavoro in somma che se altra originalità non avesse, originale affatto ne verrà sempre da ognuno riputato il disegno e il coraggio d'intraprenderlo.

Dove mai potrebbe rinvenirsi un libro di tal natura, piano insieme e sublime, qual si è questo, che oggi l'Italia insuperbita mostra alle altre genti; nel quale i Popoli sono invitati a riconoscere i più sacri loro diritti e i loro interessi più preziosi? Un libro in cui tante sinora astruse verità, che furono il tormento di pochi illustri uomini, che le produssero o piuttosto le lambiccarono ne' loro scritti, e di non molti altri che pazientemente meditando o le intesero o le indovinarono, si veggon ora proporzionate alla comune capacità e quasi alla vista esposte persino degli idioti? Un li-

bro per ultimo , che niente meno promette che di stabilir l'epoca della permanente prosperità di tutta l'Europa?

Se il celebre Presidente di Montesquieu , correndo anch' egli non da solo Giureconsulto o da Filologo, ma da Filosofo Politico un sì spazioso arringo , ci ha dato lo Spirito delle Leggi fatte pur troppo spesso per la miseria e per l'ignominia dell'uman genere; emulo il N. A. di quel genio immortale si propone di porgerci lo Spirito delle Leggi da farsi pel bene e per la gloria dell'umanità , onde agevolare ai Sovrani del nostro secolo la via alla promulgazione di nuovi Codici , al bisogno adattati di ciascun Paese e di ciascuna forma di Governo.

Convinto poi che la meditazione profonda e la novità delle ricerche è il primo sì , ma non l'unico pregio dell' intelletto umano ; e più vago di riscuotere una sensibile gratitudine che una sterile ammirazione , ha egli voluto unire i

mezzi alle regole, la pratica alla teoria, nel che spicca il suo moral carattere, la sua virtù per lo meno eguale alla sua dottrina. Così far debbono gli Scrittori, che non alla propria loro vanità, ma al bene immediato dei loro simili innalzano i monumenti preclari dei loro ingegni.

LA
SCIENZA
DELLA
LEGISLAZIONE.

INTRODUZIONE.

Quali sono gli oggetti, che hanno fino a questi ultimi tempi occupati i Sovrani di Europa? Un arsenale formidabile, un'artiglieria numerosa, una truppa bene agguerrita. Tutti i calcoli, che si sono esaminati alla presenza de' Principi, non sono stati diretti, che alla soluzione d'un solo problema: *Trovar la maniera di uccidere più uomini nel minor tempo possibile.*

Si è proposta per oggetto di premio la scoperta d'una evoluzione più micidiale. Non si è pensato a

premiare l'agricoltore , che ha tirati due solchi, mentre che gli altri non ne tirano che un solo: ma si è raddoppiato il soldo all'artigliere , che ha avuta l'arte di caricare un cannone fra lo spazio di 4 secondi. Noi ci siamo addestrati tanto in un mestiere così distruttore, che siamo in istato di distruggere ventimila uomini fra lo spazio di pochi minuti. La perfezione dell' arte la più funesta all'umanità ci fa vedere senza dubbio un vizio nel sistema universale de' Governi.

È più d'un mezzo secolo , che la filosofia declama contro questa mania militare; è più d'un mezzo secolo, che i Filosofi si affaticano per richiamare le mire de' Principi agli oggetti più utili ; e dopo Montesquieu non ci è stato scrittore, che non abbia intimata agli uomini la necessità d' una riforma nella legislazione. *Quasi tutti gli scrittori d'un secolo*, dice un grand'uomo, *Poeti, Oratori e Filosofi sono trascinati e spinti da*

ciò che li circonda. La natura in ogni epoca imprime, per così dire, il medesimo suggello a tutte le anime, e i medesimi oggetti ispirano loro le medesime idee. La legislazione è oggi l'oggetto comune di coloro, che pensano. Gli errori della giurisprudenza ci circondano: ogni scrittore procura di rilevarli, e da un'estremità dell'Europa all'altra non si sente altro, che una voce, la qual ci dice, che le leggi del Lazio non giovano più all'Europa.

Queste tante voci riunite, questo strepito universale, questo grido della ragione e della filosofia, è finalmente giunto sino a' troni. La scena si è mutata, ed i Principi han cominciato a conoscere, che la vita e la tranquillità degli uomini merita maggior rispetto: che ci è un altro mezzo indipendente dalla forza e dalle armi, per giugnere alla grandezza; che le buone leggi sono l'unico sostegno della felicità nazionale; che la bontà delle leggi è inseparabile dall'u-

niformità; e che questa uniformità non si può ritrovare in una legislazione fatta nell' intervallo di ventidue secoli (1), emanata da diversi legislatori, in diversi governi, a nazioni diverse, e che partecipa di tutta la grandezza dei Romani e di tutta la barbarie dei Longobardi.

Si sarebbe senza dubbio dato un gran passo nel campo della felicità de' popoli, dimostrando solo a' Sovrani che la legislazione merita una riforma. Ma si è anche dato un altro passo, che più c' interessa: si sono tolti gli ostacoli.

Il popolo non è più schiavo, ed i nobili non ne sono più i tiranni. Il dispotismo ha bandita nella maggior parte dell' Europa l' anarchia feudale, ed i costumi hanno indebolito il dispotismo. Se prima non si urtava la gran macchina dei feudi, niuna riforma utile era da

(1) Il principio della legislazione si può calcolare dell' anno 303. di Roma, allorchè furono emanate le leggi delle XII. Tavole.

DELLA LEGISLAZIONE. II

sperarsi nelle leggi. Nel mentre che la maggior parte del genere umano era la più avvilita; nel mentre che tutti i dritti erano incerti, che la spada teneva il luogo della giustizia; che le oppressioni regnavano da per tutto, perchè coloro, che dovevano ubbidire alle leggi, erano più forti di colui, che le promulgava; nel mentre che gli odj inevitabili tra vicini gelosi e deboli, mettevano da per tutto gli argini, ed impedivano la comunicazione; nel mentre che ogni città, ogni paese era separato; come si sarebbe mai potuto intraprendere una riforma nelle leggi? come maneggiare tanti interessi opposti? Chi avrebbe ardito fra le tenebre d'un governo militare, superstizioso e feroce, di mirare un oggetto così implicato? Chi avrebbe potuto combinare tanti rapporti? I Re privi della maggior parte delle loro prerogative, erano troppo deboli per sostenerla. I nobili, che avevano rotto quel nodo, che gli univa allo Stato, erano

troppo potenti per soffrire una riforma, che doveva prima d'ogni altra cosa cadere su i dritti, che si erano usurpati: e 'l resto dei cittadini degradato ed avvilito, era troppo ignorante per ispirarla e per dirigerla.

Siccome lo Stato era allora diviso in tante porzioni, quanti feudi conteneva, siccome ciascheduna di queste parti era isolata; il talento, privo della comunicazione, si restringeva in una certa sfera di cognizioni e di lumi, nella quale era costretto a fermarsi. La picciolezza medesima degli interessi doveva allora indebolire gli ingegni, ed impedire, che le idee non si estendessero. La legislazione doveva dunque essere un oggetto troppo sublime, e troppo complicato per un'anima avvezza a non conoscere altro cielo, se non quello, che l'aveva veduta nascere, nè altra specie di governo, nè altri interessi, se non quelli d'un tiranno, che l'opprimeva. In questo stato di cose non sarebbe nato nè un

Montesquieu, nè un Locke, nè alcuno di quegli uomini necessarj allo Stato, che debbono procedere e diriggere i governi nelle grandi intraprese. Per togliere dunque questi argini, per dare agli ingegni quel grado d'elevazione, che un lavoro così difficile richiede, bisognava, che i gran Sovrani e i Re cominciassero dal formare alcuni corpi da tante masse disperse, bisognava ristabilire i legami tra gli uomini; bisognava soprattutto, che gli uomini lasciassero d'essere schiavi, poichè la natura ha proibito allo schiavo di pensare (1).

Tolto questo primo ostacolo, bisognava superarne un altro. L'utilità pubblica richiedeva, che si estirpasse tutto quello che si opponeva a' progressi de' lumi e delle cognizioni, senza de' quali ogni riforma, e particolarmente quella delle leggi, sarebbe stata difettosa e

(1) Omero dice, che Giove toglie la metà dello spirito ad un uomo nel giorno, che lo fa schiavo. *Iliade*.

funesta. Indebolito il potere de' nobili, bisognava dunque prima di tutt' altro dissipare alcuni errori, che il fanatismo aveva consacrati, e che l'ignoranza, troppo facile ad esser sedotta, aveva ricevuti. Per ottener questo fine la filosofia è venuta in soccorso de' governi, ed ha prodotti gli effetti più salutari. La superstizione più non esiste. Questa nemica dichiarata d'ogni utile riforma, questa leva, che agita la terra, fissando il suo punto d'appoggio ne' Cieli, questa tiranna degli ingegni, che in tutti i secoli ha dichiarata una guerra a coloro, che per fortuna degli altri, ma che per loro propria disgrazia la Natura ha destinati ad esser grandi uomini; che nella Grecia condannò Socrate a morire, caricò di catene Anassagora, esiliò Demetrio Falereo; che in Olanda innalzò un rogo per sacrificare all'odio ed al zelo d'un ministro imbecille le opere di Cartesio; che in Inghilterra perseguì Bacone (1); che in Francia ac-

(1) Rugiero Baccone.

cusò Gerbert come mago, e turbò sino le ceneri di que' solitarj restauratori delle scienze e della morale ec. la superstizione, io dico, che perpetuando tra gli uomini l'ignoranza e gli errori, avrebbe per sempre impedita o renduta funesta ogni riforma nelle leggi, è stata proscritta: e la religione, che il fanatismo aveva per più secoli imbrattata col sangue delle nazioni, e colla miseria de' popoli, è divenuta quale deve essere, e quale è stata nella sua origine, il vincolo della pace e la base delle virtù sociali. Già il Sacerdozio più non si mescola col Governo. Lo Stato è più tranquillo, e l'Altare è meglio servito.

Tutto si è mutato: le idee politiche istesse hanno perduto quel carattere di ferocia e d'intrigo, che le rendeva perniciose, in vece di renderle utili. Più non si sentono quelle massime se non insegnate, almeno messe in un'equivoca veduta da un Politico, che ha ottenute le lodi degli uomini, quan-

tanque abbia compromessi i loro dritti (1). Un nuovo Macchiavelli ardisca oggi di dire, che un Principe, che vuol mantenersi, deve imparare a non esser virtuoso, se non quando il bisogno lo richiede; che egli deve custodir con cura i suoi beni particolari, e profondere quelli del pubblico; ch'egli non deve adempire alla promessa, se non quando può farlo senza arrecarsi svantaggio; che non deve esser virtuoso, ma apparirlo; che deve mostrare d'essere umano, fedele, giusto e religioso, ma che deve imparare ad esser l'opposto; ch'egli non può osservare tutto ciò che fa passare per buoni gli altri uomini, perchè i bisogni dello Stato l'obbligano spesse volte ad operare contro l'umanità e contro la religione; che dee piegare il suo spirito, secondo soffia il vento della fortuna, senza allontanarsi dal bene, finchè si può, ma anche senza farsi uno scrupolo di commettere

(1) Macchiavelli.

il male, quando gli giova: questo nuovo Macchiavelli procuri finalmente di stabilire il vizio accanto ai troni: tutta l'umanità si scaglierà contro di lui, e la pubblica disapprovazione sarà il giusto premio della sua bassezza.

Era forse desiderabile una riforma nelle leggi in un tempo, nel quale coloro, che dovevano proporla e diriggerla, pensavano e scrivevano a questo modo? Ma a tutti questi vantaggi se ne aggiunge un altro, forse il più necessario, ma il più difficile ad ottenersi. Questo è il diritto di poter proferir impunemente la verità a' Principi.

Si sa, che in questi ultimi tempi un suddito d'un gran Re dell'Europa, destinato a parlare al suo Principe nella più angusta cerimonia dello Stato, nel momento della sua incoronazione, momento, nel quale in altri tempi si stringevano le catene de' popoli, in questo momento, io dico, questo suddito coraggioso ardì di chiamare il suo Re innanzi al tribunale della

pubblica opinione , ricordandogli , che questo tribunale dovrebbe un giorno giudicarlo, ed ebbe il coraggio di mostrargli in picciola distanza quel punto, nel quale finiscono i suoi diritti, e cominciano i suoi indispensabili doveri (1). Questo linguaggio, che fin da che la Grecia è decaduta, da che Roma ha lasciato d'esser libera, più non si è inteso fra gli uomini, oggi è divenuto il linguaggio comune dei filosofi e degli scrittori. Che se il nascondere la verità ai Principi è stata sempre la causa, che ha perpetuati i mali degli uomini; se il silenzio è stato in tutti i secoli il garante della tirannia e dei disordini; se finalmente per ottenere una riforma nella legislazione, bisognava prima d'ogn'altra cosa scagliarsi contro l'inopportunità delle leggi antiche, e contro

(1) Su questo tuono è lavorata la celebre Orazione del Vescovo d'Aix, pronunciata alla presenza di Luigi XVI. nel giorno della sua incoronazione a Reims.

i mali, che un'amministrazione difettosa ed imbecille ha cagionati alle nazioni; non è stato un picciolo ostacolo quello, che noi abbiamo superato, arrogandoci il diritto di pensare e di scrivere con una libertà, che fa egualmente onore ai Principi, che la soffrono, ed a coloro che ne sanno far uso (1).

Tolti adunque tutti questi ostacoli, altro non ci resta che intraprendere la riforma della legislazione. Pare che questa sia l'ultima mano, che resta a dare per compire l'opera della felicità degli uomini; pare, che la situazione istessa delle cose l'abbia preparata.

L'Europa divenuta per undeci secoli il teatro della guerra e della discordia, l'Europa schiacciata sotto le rovine dell'impero di Roma; misera e fuggitiva innanzi alle armi di Attila, occupata e di-

(1) *Rara temporum felicitate, ubi sentire quæ velis, & quæ sentias dicere licet. Tacit. histor. lib. 1.*

visa a vicenda dagli stabilimenti de' Barbari, dall'incursione de' Normanni, dall'anarchia de' feudi, dalle guerre sacre delle Crociate, dal contrasto continuo del Sacerdozio e dell'Impero, dalle dispute religiose, che hanno alterata la morale e perpetuata l'ignoranza; oppressa finalmente dalla tirannia di tanti piccioli despotti, coperta di fanatici e di guerrieri, ed accesa in ogni parte dal fuoco distruttore dei partiti, oggi è divenuta la sede della tranquillità e della ragione. La stabilità delle Monarchie, che la confederazione e la lega ha prodotta, mette un argine all'ambizione de' Principi, e costringe i Sovrani a badare a' veri interessi delle nazioni. Già ne' troni non si parla d'altro, che di leggi e di legislazione. Già in favore di questa porzione dell'umanità, che l'Europa contiene, una pacifica rivoluzione si prepara. I disordini, che l'opprimono, si sono mostrati ai governi con tutta la loro deformità. Più lontani di quello ch'erano pri-

ma dallo strepito delle armi, essi hanno intesi i gemiti e le lagrime d'una turba di vittime, che una legislazione artificiosa, oscura, complicata, e non adattabile allo stato presente delle cose, sacrifica ogni giorno. Già da per tutto si cerca di porre un rimedio a questo male, e da per tutto si sente un fermento salutare, che ci fa sperare prossimo lo sviluppo del germe legislativo. Ardirò io dunque d'alzare una mano per affrettare questa produzione sublime?

La gloria dell'uomo che scrive, è di preparare i materiali utili a coloro che governano. I Principi non hanno il tempo d'istruirsi. Costretti ad operare, un gran movimento gli agita, e la loro anima non ha il tempo di fermarsi sopra se medesima. Essi debbono confidare ad altri la cura di cercare i mezzi proprj per facilitare le utili intraprese. Ai ministri della verità, ai pacifici filosofi si appartiene dunque questo sacro ministero.

È vero, che non so per quale

funesto destino l'uomo di lettere non è sempre ammesso a discuotere i grandi interessi dello Stato alla presenza de' Principi. Egli non può penetrare in quella rispettabile assemblea, ove il Sovrano presiede, per fissare la sorte de' cittadini. Il libero filosofo non può far altro, che confidare la sua anima ad alcuni scritti, interpreti muti dei suoi sentimenti. Ma si può tutto sperare in un secolo, nel quale lo spirito di lettura non è incompatibile collo spirito di Sovranità, ed in un secolo, nel quale il corso rapido dell'immaginazione non vien trattenuto dagli ostacoli, che il dispotismo vi suole opporre. Or questa speranza è quella, che mi fa intraprendere un lavoro così difficile e così complicato. Scrivendo la scienza della legislazione, il mio fine altro non è, che di facilitare ai Sovrani di questo secolo l'intrapresa d'una nuova legislazione.

È cosa strana: fra tanti scrittori, che si sono consacrati allo studio delle leggi, chi ha trattata

questa materia da sologiureconsulto, chi da filologo, chi anche da politico, ma non prendendo di mira, che una sola parte di questo immenso edificio, chi come Montesquieu ha ragionato piuttosto sopra quello che si è fatto, che sopra quello che si dovrebbe fare; ma niuno ci ha dato ancora un sistema compiuto e ragionato di legislazione; niuno ha ancora ridotta questa materia ad una scienza sicura ed ordinata, unendo i mezzi alle regole, e alla teoria la pratica. Questo è quello, che io intraprendo di fare in quest' Opera, che ha per titolo: *La Scienza della Legislazione*.

Principi, che regnate, se a voi si appartiene l'esame de' miei principj e la censura delle mie idee, io vi prego coll'immortale Montesquieu di non condannare colla lettura di pochi momenti un'Opera di più anni; e di risparmiare il nome di fanatico novatore o progettista ad uno scrittore, che oltrepassa qualche volta i confini del-

la cieca consuetudine per cercar l'utile della novità. L'uomo istruito dalle scoperte de' suoi padri, ha ricevuta l'eredità de' loro pensieri. Questo è un deposito, ch'egli è in obbligo di trasmettere ai suoi discendenti, aumentato con alcune idee sue proprie. Se la maggior parte degli uomini trascura questo sacro dovere, io mi protesto di volerlo adempire, allontanandomi egualmente dalla servile pedanteria di coloro che niente voglion mutare, e dalla arrogante stranezza di coloro che vorrebbero tutto distruggere.

Quest'Opera sarà divisa in sette libri. Nel I. si esporranno le regole generali della scienza legislativa; nel secondo si parlerà delle leggi politiche ed economiche; nel terzo si parlerà delle leggi criminali; nel quarto libro si svilupperà quella parte della scienza legislativa, che riguarda l'educazione, i costumi e l'istruzione pubblica; nel quinto libro si parlerà delle leggi, che riguardano la religione; nel

nel sesto di quelle, che riguardano la proprietà, nel settimo ed ultimo libro finalmente si parlerà di quelle leggi, che riguardano la patria potestà ed il buon ordine delle famiglie. La molteplicità degli oggetti, che riguarda quest'Opera, mi obbliga a premetterne un piano. Questa sarà una dipintura complicata, nella quale le figure saranno picciolissime, ma distinte. Io prego coloro, che vorranno leggere questo libro, di non trascurare questo piano, giacchè mi pare necessario per far conoscere il sistema e l'ordine dell'Opera, e per dare un'idea generale di tutte le parti, che compongono l'immenso edificio della legislazione: mi pare altrettanto più necessario, quanto che io non sono in caso di pubblicare per ora altro, che i primi due volumi di quest'Opera.

PIANO
RAGIONATO DELL' OPERA.

(Lib. I.) **I**n ogni facoltà bisogna premettere alcuni dati, che sono come la base dell'edifizio, che si vuole innalzare.

CONSERVAZIONE E TRANQUILLITÀ.

Questo è il primo dato, e questo e non altro è l'oggetto unico ed universale della scienza della legislazione.

Dai semplici principj della riunione degli uomini, e della natura istessa dell'uomo noi dedurremo questa verità preliminare, che nella scienza del governo è quel punto, al quale debbono andare a finire tutti i raggi, che si vogliono tirare dalla circonferenza del cerchio.

Ma l'uomo non può conservarsi senza mezzi, nè può esser tranquillo, se non è sicuro di non poter essere molestato. *Possibilità*

dunque d' *esistere*, e d' *esistere con* agio; libertà d' *accrescere*, migliorare e conservare la sua proprietà; facilità nell' *acquisto de' generi* necessario utili pel comodo della vita; *confidenza nel governo*; *confidenza nei magistrati*; *confidenza negli altri cittadini*; *sicurezza di non poter esser turbato* operando secondo il *dettame delle leggi*: questi sono i risultati del principio universale della *conservazione e della tranquillità*. Ogni parte della legislazione deve dunque corrispondere ad uno di questi risultati. Ogni legge, che ne reca alla società uno di questi beneficj, è dunque inutile.

Premessi questi dati, noi passeremo rapidamente a sviluppare colla maggior brevità possibile quelle regole generali, senza delle quali la scienza della legislazione sarebbe priva di principj fissi e sicuri, e sarebbe nel tempo istesso vaga ed incerta.

Cominciando dal distinguere la *bontà assoluta delle leggi* dalla

bontà relativa, determinando l'idea precisa dell'una e dell'altra; distinguendo l'armonia, che deve avere la legge coi principj della natura, dal rapporto, che essa deve avere collo stato della nazione, alla quale si emana, sviluppando i principj più generali, che dipendono da questo doppio carattere di *bontà*, che deve avere ogni legge; osservando le conseguenze, che ne derivano, deducendone gli errori delle leggi, la diversità necessaria, l'opposizione anche frequente delle legislazioni; le vicende dei codici, la necessità di correggerli; gli ostacoli che rendono difficili queste correzioni; le precauzioni, che fanno svanire questi ostacoli: prendendo, io dico, di mira tutti questi oggetti, noi non faremo altro, che porgere un'idea generale della teoria della *bontà assoluta* delle leggi, e disporsi allo sviluppo della teoria molto più complicata della loro *bontà relativa*, che è, per così dire, l'aggregato di tutte le regole generali della scienza della legislazione.

DELLA LEGISLAZIONE. 29

Se questa bontà consiste nel rapporto delle leggi collo stato della nazione, alla quale vengono emanate, bisogna vedere quali sono i componenti di questo Stato. Noi li troveremo nella natura del Governo, e per conseguenza nel principio, che lo fa agire; nel genio e nell'indole de' popoli; nel clima, forza sempre attiva e sempre nascosta; nella natura del terreno; nella situazione locale; nella maggiore o minore estensione del paese; nell'infanzia o nella maturità del popolo, e nella religione; in quella forza divina, che influendo su i costumi de' popoli, deve richiamare le prime cure del legislatore.

Non si dovranno maravigliare coloro, che leggeranno questo libro, se vedranno trattati alcuni di questi oggetti, dopo che l'Autore dello *Spirito delle leggi* ne ha così diffusamente parlato. Quando essi perverranno a questa parte della mia Opera, si avvedranno, che lo scopo che io mi propongo, è tut-

to diverso da quello di quest' Autore.

Montesquieu cerca in questi rapporti lo spirito delle leggi, ed io vi cerco le regole. Egli procura di trovare in essi la ragione di quello che si è fatto; ed io procuro di dedurne le regole di quello che si deve fare. I miei principj stessi saranno per lo più diversi da' suoi; le cose saranno considerate sotto un altro aspetto; e contento di cercar solo quello che mi giova, e lasciando volentieri tutto quello, che il decoro e' l'fasto scientifico potrebbero usurpare sopra quella specie di sobrietà, che deve risplendere ne' lavori consecrati all'utile pubblico, contento, io dico, di questa sobrietà d'erudizione, io restringerò in poche carte una teoria, che maneggiata diversamente, richiederebbe molti volumi. Non voglio però lasciare di confessare, che io debbo molto a' sudori di questo grand'uomo. Questo tratto di gratitudine è un tributo, che io offro ad un uomo.

che ha pensato prima di me, e che coi suoi errori istessi mi ha istruito, e mi ha insegnata la strada per ritrovare la verità.

Dall'esame dunque del rapporto, che debbono aver le leggi con questi diversi oggetti, noi dedurremo le regole generali della scienza della legislazione. Questa sarà quella parte di questa scienza, che ne renderà applicabile l'uso in tutti i Governi, in tutti i climi, in tutti i tempi, in tutte le circostanze particolari della posizione, dell'estensione, della fertilità d'un paese, del culto, del genio, dell'infanzia, o della maturità d'un popolo. Questa sarà l'aggregato di quei principj generali, ai quali i particolari, che saranno quindi sviluppati, debbono costantemente riferirsi. Questa è quella, che generalizzando le idee legislative, ci farà vedere i diversi oggetti, le diverse mire, il tuono diverso, che deve prendere la legislazione nei diversi popoli, o negli stessi popoli, ma nei diversi tempi; che ci

farà vedere nella diversità delle costituzioni dei Governi, i diversi vizj, che vi sono uniti, e la diversità dei rimedj; il principio unico d'azione, che produce il moto politico in qualunque società civile e la diversità della direzione, che si deve dare a questo principio unico nei diversi Governi; l'influenza, che deve avere nello spirito d'una legislazione il genio universale delle nazioni e lo spirito dei secoli, e 'l genio e l'indole particolare del popolo, pel quale si emana; quella che vi deve avere il clima, sia per secondarne gli effetti, allorchè sono utili, sia per contrastarli, allorchè sono perniciosi. Questa è quella che ci farà vedere, come la natura del terreno, la sua fertilità, la sua sterilità, la sua estensione, la sua posizione, debbano regolare la parte economica della legislazione, e qual diversità debba produrre nella parte morale la falsità dei dogmi delle false religioni, e la loro perfezione della vera; come in un popolo

ingombrato dai primi, bisogna sostenere con una mano quello, che si urta col' altra, e come in un popolo illuminato dai secondi, bisogna garantirli dagli impostori, che gli alterano, o dai miscredenti, che li discreditano. Questa sarà quella parte finalmente della scienza della legislazione, che facendoci conoscere le diverse età dei popoli, e i diversi periodi della loro vita, ci mostrerà, come la legislazione debba seguire questi diversi periodi, come debba adattarsi alla loro fanciullezza, come debba seguire l'effervescenza della loro pubertà, come debba aspettare e profittare dell'epoca favorevole della loro maturità, e come prevenire quella della decrepitezza e della morte.

Ecco quali saranno le prime vedute di quest'Opera. Ma queste vedute generali non ci darebbero che un'idea confusa del tutto insieme, o per meglio dire, della sola superficie di quest'immenso edificio. Per ben conoscerlo bisogna

osservarne le parti; bisogna vedere i rapporti, che ciascheduna di esse dev' avere colle altre, i materiali, dei quali debbono esser composte, i fondamenti, su i quali debbono essere innalzate.

Per riuscirvi, noi cominceremo dunque a scomporre la gran macchina della legislazione per considerarla distintamente nelle parti che la compongono. Tutto si ridurrà ad un minuto esame; e gli oggetti più nascosti, e meno conosciuti non saranno per questo trascurati, poichè nel governo, non altrimenti che nella natura, le fibre più oscure delle piante, nascoste nelle viscere della terra, sono propriamente quelle, che alimentano i boschi più maestosi. Noi cominceremo dalle leggi *Politiche* ed *Economiche*.

(Libro II.) Due sono gli oggetti di queste leggi, la popolazione e le ricchezze. Lo Stato ha bisogno di uomini, e gli uomini han bisogno di mezzi per alimentarsi. Il loro numero è sempre relativo alla

loro felicità. Questi due oggetti, che compongono la felicità nazionale, son dunque reciproci. La popolazione richiamerà le prime nostre cure.

Dopo alcune brevi riflessioni sul sistema della legislazione degli antichi, e propriamente degli Ebrei, dei Persi, dei Greci, dei Romani, noi dimostreremo, che tutto è inutile per incoraggiare la popolazione, quando non si tolgono gli ostacoli. La maggior parte dei legislatori sono urtati in questo scoglio. Se noi andremo rivolgendo i polverosi ed infiniti volumi, che contengono il caos della legislazione dell'Europa, non troveremo un Governo che non abbia riserbate alcune prerogative ai padri di famiglia; che non accordi alcuni privilegi ed esenzioni a quei cittadini, che han dato un certo numero di figli allo Stato, e che non abbia leggi dirette ad accrescere il numero dei conjugi. Ma con tutto questo la sterilità della natura si perpetua; la procreazione è lenta;

i matrimonj sono rari nel seno stesso della voluttà; una larga tomba, ove una generazione intera si seppellisce con tutta la sua posterità, si apre ogni giorno, e all' Europa mancano per lo meno cento milioni d'abitatori di più, ch'essa potrebbe contenere. Dopo questi fatti, che saranno da noi dimostrati coi calcoli più esatti, chi potrà dubitare, che non ci sia in quest' oggetto un vizio enorme nel sistema delle legislazioni?

Io non nego, che questi mezzi finora adoperati dai legislatori per incoraggiare la popolazione, non abbiano qualche grado d'utilità; ma essi non sono altro che tanti piccioli urti, che potrebbero forse accelerare il moto della generazione, quando non vi si opponessero alcuni ostacoli, la resistenza dei quali supera infinitamente l'intensità della loro azione.

Bisogna dunque cercare questi ostacoli, e ritrovare i mezzi per superarli. A questi due oggetti noi ridurremo quella parte della scien-

za legislativa, che riguarda la moltiplicazione della specie.

Osservando le sciagure dei popoli, e lo stato infelice dell'agricoltura, il lusso delle corti e la miseria delle campagne; l'eccesso dell'opulenza in pochi, e l'difetto della sussistenza nella maggior parte; il picciolo numero dei *proprietary*, e l'immenso numero dei *non proprietary*; la molteplicità dei fondi riuniti in poche mani, e l'abuso, che si fa dei terreni; la stranezza delle leggi, e l'avidità delle finanze; la perpetuità delle truppe, e l'celibato dei guerrieri; la miseria, che cagiona nei popoli il loro mantenimento, e il voto che lascia nella generazione il loro celibato; il doppio ostacolo, che questo abuso cagiona alla popolazione, e lo spavento che reca alla libertà del cittadino; osservando i progressi dell'incontinenza pubblica, e la sua origine, la povertà, che la fa nascere, e il celibato violento d'alcune classi dei cittadini, che la fomenta, gli er-

rori della giurisprudenza, che la proteggono, e la sterilità, che n'è la conseguenza; osservando, io dico, questi ed altri simili mali, che opprimono l'Europa, non istenteremo molto a trovare le vere cause, e i veri estacoli che impediscono i progressi della popolazione nelle nazioni, che l'abitano, e non istenteremo molto per conseguenza a trovare gli opportuni rimedj, che una savia legislazione vi dovrebbe opporre.

Sviluppata con questo metodo, e con questi principj quella parte delle leggi politiche ed economiche, che riguarda la moltiplicazione della specie, noi rivolgeremo lo sguardo all'altro oggetto di queste leggi; noi cominceremo a parlare delle ricchezze.

Se questo era un oggetto sterile per la politica d'alcuni, nei quali la povertà era il primo grado della virtù dell'uomo e del cittadino, oggi è divenuto il primo principio della felicità delle nazioni. Questa riflessione ci trasporterà all'esame

d'una verità, che c'interessa molto di sapere: cioè che noi dobbiamo tutto alla corruzione, e che per giugnere alla grandezza noi abbiamo dovuto abbandonare quelle virtù, che vi facevano pervenire gli antichi. Strano prodigio della volubilità degli uomini! L'industria, il commercio, il lusso, e le arti, tutti questi mezzi, che altre volte contribuivano ad indebolire gli Stati, e che forse resero Tiro la preda d'Alessandro, e Cartagine quella di Scipione, sono oggi divenuti i più fermi appoggi della prosperità dei popoli. Ed in fatti da che il tempo della fondazione, e del rovesciamento degli Imperi è passato; da che non si ritrova più l'uomo, innanzi al quale la terra taceva, da che le nazioni dopo gli urti continui e i perpetui contrasti dell'ambizione o della libertà, si sono finalmente fissate in uno stato di riposo, che le induce a cercare l'agio piuttosto, che la grandezza e la gloria; da che l'oro è divenuto la misura di tutto

onde la grandezza degli Stati si calcola ; dacchè le nazioni commercianti ed agricole hanno alzato un trono su le nazioni guerriere ; dacchè la privativa d'una derrata , il commercio esclusivo d'un aroma , e dacchè il trasporto della cannella dall'Indie è divenuta la causa delle guerre più sanguinose ; dacchè finalmente le ricchezze non corrompono più i popoli , poichè esse non sono più il frutto della conquista , ma il premio d'un lavoro assiduo e d'una vita interamente occupata ; da quest'epoca , io dico , le ricchezze e i canali , che le trasportano , sono con ragione divenute il primo oggetto della legislazione .

Quali saranno dunque le cure del legislatore su quest' oggetto così interessante ? Noi le divideremo in due classi . Bisogna richiamare le ricchezze nello stato : bisogna ben ripartirle , equabilmente diffonderle . Quali saranno dunque i mezzi , che la legislazione deve impiegare per ottenere il primo di que-

sti effetti, e quali quelli, che deve impiegare per ottenere il secondo? Se l'agricoltura, le arti, il commercio, sono le tre sorgenti delle ricchezze, quale è la specie di protezione, che loro conviene? quale di queste merita la preferenza delle leggi? quali sono le circostanze, che debbono decidere di questa preferenza? come combinare i progressi dell'una con quelli dell'altre, come proteggere l'agricoltura in un paese agricola, senza trascurare le arti; come combinare i suoi progressi con quelli del commercio; come distendere le vedute dell'agricoltore sul commercio, e del negoziante sulla coltura? come unire le une alle altre con rapporti seguiti e continui? Quali sono gli ostacoli; che loro si oppongono dagli abusi dell'amministrazione, dalla soverchia ingerenza del Governo, dalla stranezza delle leggi civili, dalla barbarie de' Codici feudali, dagli avvanzi dell'antico spirito di pastura e di caccia dei nostri barbari padri, dagli

attentati legali contro la proprietà reale, e contro la proprietà personale; dal corso giudiziario, dagli abusi del credito pubblico; dall'alienazione delle rendite del Principe; dai debiti nazionali; dai privilegi esclusivi, dalle corporazioni, dalle false massime di politica, dal sistema presente dei dazj? Se questo sistema erroneo fa nel tempo stesso la rovina della popolazione, dell'agricoltura, dell'industria, e del commercio; se allontana gli uomini dal conjugio, spopola le campagne, scoraggisce le braccia dell'artiere, chiude i porti delle nazioni; se spaventa la sicurezza del cittadino, e la libertà dell'uomo; se priva il viaggiatore di riposo, e 'l mercadante di proprietà; se espone l'uno e l'altro a tutte le insidie d'una legislazione artificiosa, che semina i delitti colle proibizioni, e le pene coi delitti; se separa le città dalle città, i borghi dai borghi, i villaggi dai villaggi; se mette uno stato di guerra, e semina la discordia tra

DELLA LEGISLAZIONE. 43

i membri d'un istesso corpo , tra
i sudditi d'un istesso impero , tra
i figli d'un'istessa patria ; se fa ,
che il dritto delle genti sia viola-
to da coloro stessi che dovrebbero
proteggerlo , i dritti del cittadino
dal cittadino , quelli dell'uomo di
Stato dall'uomo del Principe , e
quelli del negoziante dal finanzia-
re ; se in una parola da qualunque
aspetto , che si consideri il sistema
presente dei dazj , si troverà sem-
pre esser la causa prossima della
rovina delle nazioni , della miseria
e dell'oppressione dei popoli , mal-
grado la moderazione e l'umanità
di coloro che li governano : quali
saranno le correzioni , che la scien-
za legislativa deve proporre riguar-
do a quest'oggetto ? quali i princi-
pj , su i quali dev'esser fondata la
gran teoria dei dazj ; quali gli og-
getti , su i quali debbono cadere ;
quale la classe che deve immedia-
tamente pagarli ? come proporzio-
narli alle facoltà del popolo ? come
livellarli sul prodotto netto delle
rendite della nazione ? come cono-

scere questo prodotto netto? Come diminuire il numero dei contribuenti diretti, rendendo nel tempo stesso più facile l'espansione del tributo? come combinare in un diverso sistema di contribuzioni una giusta ripartizione, colla più facile, meno dispendiosa e meno arbitraria percezione; il sollievo del popolo coll'opulenza del corpo politico, la prosperità dell'agricoltura, delle arti, del commercio, la ricchezza della nazione colla ricchezza del Sovrano? Come facilitare con questo mezzo la diffusione delle ricchezze? quali sono gli ostacoli, che impediscono questa diffusione, quali gli urti, che potrebbe ricevere dal lusso? Sotto quale aspetto deve questo esser considerato dal legislatore? come deve dirigerlo senza offendere la libertà del cittadino? come prevenire col suo soccorso l'eccesso dell'opulenza, che suol condurre all'eccesso della miseria? in quali casi anche quello che si alimenta col soccorso dell'industria straniera

ra, dev'esser considerato come un istrumento necessario alla prosperità d'uno Stato? Quali sono le nazioni in Europa, che avrebbero dovuto vedere nel *lusso passivo* il sostegno della loro agricoltura, della loro industria, del loro commercio?

Ecco in abbozzo le serie dei più principali oggetti, che si prenderanno di mira nel secondo libro di quest'Opera, dove si parlerà delle leggi politiche ed economiche. Noi passeremo quindi alle leggi criminali.

(*Lib. III*) Se la popolazione e le ricchezze sono gli oggetti delle leggi politiche ed economiche, la *sicurezza* e la *tranquillità* sono lo scopo delle leggi criminali. Quelle tendono alla *conservazione*, e queste alla *tranquillità* dei cittadini, che come si è detto, sono i due oggetti, intorno ai quali si raggruppava tutta la scienza della legislazione.

Sviluppando ciò che debba intendersi per *tranquillità*, noi tro-

veremo, che questa è inseparabile dalla sicurezza, e che questa sicurezza non può essere altro, che la coscienza, o sia l'opinione, che un cittadino deve avere, di non poter esser turbato, operando secondo il dettame delle leggi. Or questa specie di libertà politica, che rassicura tutte le classi, tutte le condizioni, tutti gli ordini della società civile, che mette un freno al Magistrato, che dà al più debole cittadino l'aggregato di tutte le forze della nazione; questa voce, che dice al potente, *tu sei schiavo della legge*, e che ricorda al ricco, che il povero gli è uguale; questa forza, che equilibra sempre nelle azioni dell'uomo l'interesse, ch'egli potrebbe avere nel violare la legge, coll'interesse, ch'egli ha nell'osservarla, non può essere che il risultato delle leggi criminali. Sopra questo piano dunque noi tratteremo quella parte della facoltà legislativa, che riguarda l'emana- zione di queste leggi. Noi cominceremo dall'esaminare, come

dovrebbe dirigersi in una nuova legislazione l'accusa e la difesa giudiziaria; quale dovrebbe esser l'ordine dei giudizj criminali; quali i principj e le regole per determinarne la procedura; quale la natura e la forma degli atti, che dovrebbero costituirla; quali sarebbero i mezzi più opportuni per estirpare da una nazione il germe fatale delle calunnie; se converrebbe adottare alcune leggi degli antichi dirette all'istess'oggetto; se la lentezza dei giudizj favorisca la libertà dei cittadini; se sia contrario a questa libertà preziosa il sistema di strascinare in un carcere l'accusato prima di assicurarsi del delitto, e di ritenervelo finchè dura il giudizio; se la legge possa privare il cittadino della sua libertà personale per assicurarsi della sua innocenza; se possa supporlo reo, perchè accusato; se possa oltraggiarlo prima di condannarlo; se nei soli delitti capitali si potrebbe venire a questo passo violento, ma necessario in questo ca-

so, perchè qualunque pena si minacciasse all' accusato, qualunque sicurezza si cercasse da lui, sarebbero sempre insufficienti a impedirne la fuga; se in tutti gli altri casi converrebbe adottare la legge dell' *habeas corpus* degli Inglesi? Quali modificazioni si potrebbero dare a questa legge, così in favore della libertà personale del cittadino, come in favore della sicurezza pubblica; in quali circostanze si dovrebbe esigere la confessione del reo, ed in qual maniera cercarla da lui; se sarebbe finalmente più giusto e più conseguente il trascurarla, che strapparla dalle sue labbra col soccorso dei tormenti?

Dall' esame dei principj, coi quali in una savia legislazione converrebbe dirigere l'ordine della procedura criminale, e dell' accusa e difesa giudiziaria, passando a quelli che dovrebbero stabilire la natura delle azioni, che la legge dovrebbe considerare come delitti, e la maniera di punirle, noi distingueremo,

gueremo, quali siano quelli che dovrebbero considerarsi come pubblici, e quali quelli, che si dovrebbero considerare come privati; quali quelli, che offendono la Divinità, il Sovrano, il Governo, l'ordine pubblico, la fede pubblica, il dritto delle genti, e quali quelli, che offendono la sicurezza privata del cittadino, la sua vita, il suo onore, i suoi beni, la sua proprietà, la sua casa, i suoi preziosi diritti. Noi esamineremo quindi in qual maniera la legge dovrebbe trovare la pena adattata alla natura di ciascheduna specie di delitto, e come proporzionarla alla gravezza del reato; in qual maniera la sanzione legale dovrebbe distinguere la persona del delinquente, le circostanze del delitto, la facilità di commetterlo, il danno che reca, la maggiore o minore speranza dell'impunità che ispira, il maggiore o minore urto, che il cittadino può avere nel commetterlo, come, quando, e con qual moderazione il legislatore deb-

ba far uso delle pene capitali; a quali delitti converrebbe prescrivere la pena d'infamia; come queste pene dovrebbero seguire l'opinione pubblica, e non distruggerla; con quanta riserba, con quale solennità, con qual'economia il legislatore dovrebbe servirsene; come l'infamia si scemi a misura che cresce il numero degli infami; come dovrebbero esser prescritte le pene pecuniarie; se queste potrebbero anche aver luogo nel piano d'una buona legislazione criminale; se volendosi far uso di queste pene, si debba avere ugualmente la mira alle ricchezze dell'offensore, che alla condizione dell'offeso ed alla natura del delitto; se le pene che privano i rei del consorzio degli altri cittadini, e che li rendono utili alla società, sieno da preferirsi a tutte le altre; se fra la somma de' delitti ve ne sieno alcuni, che il legislatore non deve punire; se nei delitti occulti la loro proporzione colle pene possa essere alterata per la maggiore spe-

ranza dell'impunità, che questi delitti ispirano; se ne' veri delitti di fellonia, non già in quelli, ai quali il dispotismo ha dato questo nome, convenga mettere per un momento un velo sulla moderazione, come si nascondevano altre volte le statue degli Dei; se finalmente l'impunità sia l'effetto necessario dell'eccessivo rigore delle pene, e se la sicurezza di una pena mediocre abbia maggior forza ad allontanare gli uomini dai delitti, che il timore d'una pena molto più grande, quando questo timore viene unito alla speranza di rimanere impunito. Tutti questi oggetti richiameranno le nostre cure nel terzo libro di quest'Opera, dove si parlerà delle leggi criminali. Noi passeremo quindi alle leggi, che riguardano l'educazione, i costumi e la pubblica istruzione, che saranno comprese nel quarto libro.

(Libro IV.) Se le leggi criminali impediscono i delitti spaventando il cittadino colla minaccia del-

le pene, esse non possono sicuramente far germogliare le virtù. Quella specie d'onestà negativa, che deriva dal timor delle pene, si risente sempre della sua origine. Essa è pusillanima, è vile, è languida, è incapace di quegli sforzi, che richiede la virtù, ardita e libera, allorchè è ispirata dalle grandi passioni.

Il timore potrà dunque diminuire il numero dei delinquenti; ma non farà mai nascere gli eroi. Questa produzione sublime non può derivare, che dal concorso di varie altre forze dirette tutte a quest'oggetto comune. L'educazione considerata come la prima di queste forze, richiamerà le prime nostre cure. Essa è o pubblica, o privata. Quella è riserbata al Governo, e questa ai padri. Le leggi non possono dirigere, che la prima. Esse non possono, nè dovrebbero mai penetrare nelle mura domestiche. Tra queste il padre è il Re, è il magistrato, è il legislatore in tutto quello

che riguarda l'educazione dei figli.

La legge non potendo dunque dirigere che l'educazione pubblica, e non potendo, che da questa sola sperare un'uniformità d'istituzione, di massime, di sentimenti, deve procurare di non abbandonare all'educazione domestica, che la minor parte possibile dei cittadini. Per ottener questo fine, noi proporremo un piano d'educazione pubblica per tutte le classi dello Stato. Io preveggo, che al primo aspetto quest'idea sarà considerata come un tratto d'una di quelle lente e penose ricerche d'uno sterile filosofo, che crede di veder tutto in quel picciolo vortice di pensieri che lo circondano. Ma allorchè questopiano si vedrà sviluppato, allorchè si daranno i mezzi per metterlo in esecuzione; e allorchè si troverà, che questi mezzi sono i più semplici e i più facili, allora io spero, che se ne giudicherà diversamente, e che si confesserà per l'onore dell'autore,

che questo è tutt' altro, che un vano progetto.

Dalla direzione dell' educazione passando alla direzione delle passioni, noi verremo all' analisi della seconda forza produttrice delle virtù: senza la conoscenza, senza l' uso della quale la legislazione sarà sempre il lavoro più uniforme, più inutile, più pernicioso ancora, che possa uscire dalle mani dell' uomo. Questa sarà una delle parti più interessanti di quest' Opera, perchè da questa dipende la soluzione di tutti i problemi morali della scienza legislativa; perchè da questa dipende la confutazione di alcuni errori, che la politica del secolo ha, malgrado i suoi progressi, funestamente adottati; perchè da questa dipende lo stabilimento d' una verità, che c' interessa di sapere più di tutte le altre, ma che ha bisogno di essere molto bene sviluppata, come quella che urta una prevenzione comune.

Si crede da tutti, che la virtù non possa allignare in mezzo all'e-

pulenza di una nazione. Funesta opinione, alla quale noi dobbiamo forse lo stato infelice della presente legislazione. Sarà dunque così infelice l'umanità, ch'essa debba essere o povera, o viziosa? Oggi, che le ricchezze sono necessarie alla conservazione ed alla prosperità degli Stati, la virtù dovrà forse essere esclusa dalle società civili? L'agricoltura, le arti, il commercio, non potrebbero forse essere esercitate da mani virtuose? Il lusso istesso, ch'oggi è necessario per la diffusione delle ricchezze, sarà forse incompatibile coi buoni costumi? Lo spirito feroce della guerra degli antichi, perchè unito allo spirito di frugalità, doveva fors'essere più analogo alla virtù, che lo spirito pacifico e laborioso dei moderni, perchè unito allo spirito di lusso? Questa è in vero l'opinione comune dei moralisti; ma noi ci prenderemo l'ardire di dimostrare, che questo è piuttosto il loro errore comune. Noi faremo vedere, che la sola

ignoranza delle diverse strade in apparenza opposte tra loro, ma che in realtà derivano da un istesso principio, e conducono ad un istesso fine, ha potuto dare origine ad un errore così rattristante per l'umanità; noi faremo vedere, come una savia legislazione servendosi del gran mobile del cuore umano, dando una direzione analoga allo stato presente delle cose, a quella passione principale, dalla quale tutte le altre dipendono, a quella passione, ch'è nel tempo istesso il germe fecondo di tanti beni e di tanti mali, di tante passioni utili, e di tante passioni perniciose, di tanti pericoli e di tanti rimedj, servendosi, io dico, dell'*amor proprio*, potrà introdurre la virtù tra le ricchezze dei moderni, coll'istesso mezzo, col quale le antiche legislazioni l'introdussero tra le legioni degli antichi.

Sviluppata la gran teoria della direzione delle passioni, dalla quale dipende la direzione dei costumi, noi volgeremo lo sguardo al-

l'istruzione pubblica, ch'è il terzo oggetto, che si prenderà di mira in questo quarto libro. Chi non vede l'influenza, che ha questa sulla prosperità dei popoli, sulla loro libertà, su i loro costumi stessi? Se l'uomo diretto e persuaso dalla ragione opera con maggior energia, che allorchè la forza o il timore lo spingono, senza ch'egli sappia dove sia condotto; se i tempi d'ignoranza sono stati sempre i tempi di ferocia, d'intrigo, di bassezza e d'impostura; se il difetto dei lumi, mettendo un velo sopra tutte le cose, rendendo incerti tutti i dritti, alterando, fuggiando, pervertendo le massime e i dogmi, ha imbrattati di sangue i troni e gli altari, ha fatti nascere i tiranni e i ribelli, ha dati agli errori tanti martiri, alla verità tante vittime, al fanatismo tanti roghi, agli impostori tanti seguaci, alla religione tant'ipocriti e tanti inimici; se in mezzo all'ignoranza il Principe non è mai sicuro del popolo, il popolo

non è mai sicuro del Principe, il rispetto non è altro che viltà, l'obbedienza non è altro che timore, l'impero non è altro che forza, la magistratura è arbitraria, la legislazione è incerta, gli errori sono eterni e venerati, le correzioni pericolose e derise, l'opinione pubblica è disprezzata, l'amministrazione è il patrimonio degli adulatori, che circondano il trono, e che tradiscono il Principe con una mano e la nazione coll'altra; se la vera sapienza sempre accompagnata dalla giustizia, dall'umanità, dalla prudenza, non invita mai gli uomini ai delitti; se sicura d'ottenere presto o tardi il trionfo che merita, essa non ha bisogno, come l'impostura, di comprarlo col sangue e colle sciagure dei mortali; se la filosofia, enunciando con intrepidezza e con zelo la verità, mostrando agli uomini i tragici effetti della tirannia, della superstizione, dei delirj dei Re, dei pregiudizj dei popoli, dell'ambizione dei grandi, della corruzione delle

Corti, se scoprendo ai Principi i loro veri interessi, facendoli anche qualche volta arrossire dei loro difetti, non ha mai acceso il fuoco della discordia, non ha mai prodotte le fazioni negli Stati, non ha mai, come l'ignoranza, impugnato il coltello regicida; se in una parola tanto coloro, che comandano, quanto coloro, che sono comandati, tutti trovano i loro veri interessi nei progressi della ragione; è giusto, che la scienza della legislazione non si taccia su di un oggetto così interessante, troppo oscurato per altro nei nostri Codici; è giusto, ch'essa esamini quali sieno gli ostacoli, che si oppongono a questi progressi; quale il metodo da tenersi per dissiparli; quale la direzione, che si dovrebbe dare ai talenti; come richiamarli allo studio della patria sotto gli auspicj della libertà; come distraerli dalle occupazioni più fastose, che utili, come ottenere, che le meditazioni dei filosofi precedessero sempre le operazioni del

Governo, che i Ministri della ragione preparassero la strada ai Ministri dei Principi in tutto quello che riguarda l'interesse pubblico; come servirsi del loro ministero per disporre gli animi alle necessarie riforme, alle utili novità; come profittare della discussione, madre feconda della verità, discussione, che la diversità delle opinioni produce, allorchè l'autorità non ispaventa la penna dello scrittore, e non ritarda il corso delle sue speculazioni; come guidare tutti i talenti diversi degli uomini a un oggetto comune; come indurre le belle arti stesse a pagare un tributo all'utilità pubblica; come trovare, e moltiplicare le strade, per le quali si potrebbero diffondere nelle Provincie i lumi delle Capitali, e si potrebbe rendere più comune il prezioso deposito dell'utili cognizioni; come ottenere finalmente, che i cittadini stessi, occupati nell'arti più subalterne, sapessero ciò ch'essi debbono a Dio, a loro stessi, alla famiglia, allo

Stato; ch'essi avessero le vere idee dell'uomo e del cittadino, e che fossero bastantemente istruiti per conoscere tutta la dignità del proprio carattere, e il rispetto che gli si deve.

Questioni troppo interessanti son queste per non esser trascurate in quest'Opera, l'oggetto della quale è di analizzare distintamente tutti gli anelli, che compongono quella misteriosa catena, colla quale la legislazione deve condurre gli uomini alla felicità. Noi verremo quindi alla Religione. I principj, coi quali dev'esser regolata quella parte della legislazione, che riguarda il culto, e la religione dei popoli, sarà compresa nel V. libro di quest'Opera.

(Libro V.) L'ordine pubblico, la tranquillità privata, la sicurezza del cittadino richiedendo, che la legge non cerchi di voler tutto sapere, di voler tutto vedere; esigendo, che l'autorità si fermi innanzi alla porta della sua casa, che rispetti quest'asilo della sua

pace e della sua libertà, che non cerchi d'indagare i suoi pensieri, le sue intenzioni; che lasci libero il corso dei suoi desiderj; che lo consideri come innocente, ancorchè reo, purchè il suo reato non si manifesti; segregando in una parola dall'ispezione della legge tutto quello ch'è occulto ai suoi occhi, esige nel tempo istesso, che un altro freno supplisca a questo suo necessario difetto; esige, che un altro tribunale, un altro giudice, un altro Codice regolino le azioni occulte del cittadino, spaventino i suoi secreti trasporti, incoraggiscano le sue occulte virtù, dirigano al comun bene i suoi desiderj stessi, che non sono penetrabili, obblighino finalmente il cittadino ad esser giusto, onesto e virtuoso, anche in quei luoghi, in quei momenti, in quelle circostanze, nelle quali egli è lontano dagli occhi della legge e dei suoi Ministri. Ecco l'opera della religione, allorchè non è indebolita dalla irreligione, o non è alterata

dalla superstizione. Questi due estremi, dei quali una costante esperienza c'insegna, che il primo è sempre la conseguenza del secondo, questi due estremi, uno dei quali toglie alla religione la sua forza, e l'altro ne fa l'istrumento di quei delitti, di quelle ingiustizie, di quegli orrori, dei quali per vergogna dell'umanità risuonano pur troppo i fasti sanguinosi della superstizione: questi due estremi, io dico, debbono essere egualmente prevenuti dalle leggi.

A quest'oggetto generale saranno dunque diretti tutti i principj, che noi ci proporremo a sviluppare in questo libro.

Noi esamineremo dunque, quale dovrebbe essere la natura della protezione, che la legislazione dovrebbe accordare alla religione ed al culto; quali i mezzi diretti, che dovrebbe impiegare per prevenire i due estremi, dei quali si è parlato, e quali gli indiretti; quali le prerogative che dovrebbe concedere al Sacerdozio, e quale la

dipendenza che dovrebbe esigere da lui; quali i diritti che dovrebbe dare ai suoi Capi, e quale la magistratura, che dovrebbe invigilare sull'uso ch'essi ne farebbero; con quali principj si dovrebbe dirigere l'articolo dell'immunità ecclesiastica: fin dove dovrebbe giungere l'immunità *reale e personale*; quali restrizioni si dovrebbero dare all'immunità *locale*, e quale l'incoraggiamento, che questa dà ai delitti; quali i requisiti, che la legge dovrebbe cercare in ciascheduno individuo del Sacerdozio, e quale la misura che dovrebbe regolare il numero; quali le classi Sacerdotali, che dovrebbero meritare la parzialità della legge, e quali quelle che dovrebbero essere o abolite o riformate; quale l'età, che si dovrebbe cercare in coloro che si consacrano al sacro ministero, e quale la direzione che si dovrebbe dare dalle leggi alla loro predicazione; quale finalmente il metodo da tenersi per provvedere ai loro bisogni, oggetto interessan-

te, pel quale infinite riforme si sono tentate, infiniti scritti si sono pubblicati, ma che resterà sempre informe, finchè non si penserà a curare il male nella sua origine, finchè la riforma non si farà cadere sulla natura stessa delle rendite del Sacerdozio.

Sviluppati tutti questi articoli con tutto quel rispetto che si deve al Santuario ed ai suoi ministri, noi volgeremo lo sguardo alle leggi che riguardano la proprietà, e che saranno comprese nel VI. libro di quest'Opera.

(*Lib. VI.*) Ogni dritto, che ha un uomo di disporre d'una cosa esclusivamente da ogni altro, si chiama *proprietà*. Questa non può passare, nè per sempre, nè per un dato tempo, ad un altro, senza il suo libero consenso. Questo consenso è o espresso, o tacito, o presunto. Garanti della proprietà di ciaschedun cittadino, le leggi evitano la violenza ed il furto colla minaccia delle pene; evitano la frode e l'inganno col determinare le

circostanze, che debbono accompagnare questo consenso per esser creduto valido. Da quì derivano le solennità che si ricercano allorchè è espresso, i segni che lo palesano allorchè è tacito, le congetture che lo fan supporre allorchè è presunto; da quì i requisiti legali, che si cercano alla persona che lo dà; i diversi titoli, coi quali può o per sempre, o per un dato tempo, disporre in favore di un altro; i diversi dritti che nascono da questi diversi titoli, e le diverse obbligazioni che ne derivano; da quì la differenza legale tra i patti e i contratti; da quì i privilegi in favore dei minori, e di tutti quelli, che la legge considera come tali; da quì i rimedj contra le lesioni; da quì la teoria delle prescrizioni; da quì l'origine, la ragione e la solennità dei testamenti; da quì quella delle successioni *ab intestato*; da quì in una parola tutti i rimedj inventati dalle leggi per garantire la proprietà di ciaschedun individuo dall'insi-

die della frode, e tutt' i mezzi impiegati da esse per distinguere i sacri dritti della proprietà dalle secrete rapine dell' usurpazione.

Ecco ridotto in un solo punto di veduta il motivo di tutte quelle innumerabili leggi, che compongono oggi i Codici civili dell' Europa, le quali smarriscono il loro scopo per averlo voluto troppo minutamente cercare. In questa parte dunque della scienza legislativa, noi non proporremo altro, che riduzione. Sviluppando questa teoria, spogliandola da quelle piante parasite che la ravviluppano, riducendo tutte quelle teorie particolari, delle quali è composta, a pochi principj generali, noi cercheremo di far vedere ai legislatori la facilità, colla quale si potrebbe con poche leggi rassicurare quella proprietà, che sarà sempre precaria, sempre incerta, sempre male appoggiata, finchè le armi, che son destinate a difenderla, saranno superiori alle forze di coloro che debbono maneggiarle; fin-

chè la molteplicità delle leggi, la loro oscurità, ed il linguaggio, nel quale sono scritte, le terrà nascoste al popolo; finchè gli Oracoli di Temi avranno bisogno d'interpreti, e finchè non venga una mano diligente ed ardita, la quale dopo aver colte quelle poche rose, che si ritrovano sparse tra i bronchi innumerabili della presente giurisprudenza, ammucchi il resto in un rogo per immolarlo al Dio della giustizia e della civile concordia.

(*Lib. VII.*) Dopo aver parlato della proprietà, noi porremo finalmente termine a quest'Opera con un breve saggio sulle leggi che riguardano la patria potestà, ed il buon ordine delle famiglie.

Siccome il ben essere di qualunque corpo dipende dal ben essere delle parti che lo compongono; così il buon ordine dello stato dipende dal buon ordine delle famiglie. Or siccome una società non potrebbe regger senza un Capo che la governa, nella maniera

istessa una famiglia , che non è altro che una società più picciola, ha bisogno d'un Capo che la diriga. Questo Capo è il padre della famiglia. Considerato sotto questo aspetto , bisogna dunque ch'egli abbia dei dritti sugli individui che la compongono. Oggi, che la religione , la politica e l'umanità si sono unite per proscrivere la schiavitù domestica, i membri della famiglia sono la moglie ed i figli. Noi esamineremo dunque quali sono i dritti, che la legge dovrebbe dare al padre di famiglia sulla prima, e quali sono quelli che dovrebbe dargli su i secondi. Il solito trasporto degli uomini per gli estremi ha cagionata una opposizione infinita tra le antiche legislazioni e la moderna su quest'articolo. Gli antichi legislatori diedero sicuramente troppo al padre di famiglia ; ma chi può dubitare , che i moderni non gli abbian tolto anche troppo? Il vizio si trova egualmente nella prodigalità dei primi, che nell'avarizia degli ul-
ti-

mi. La dimostrazione di questa interessantissima verità sarà, per così dire, l'esordio di questo settimo libro, nel quale dando una scorsa rapida sul sistema dell' antiche e moderne legislazioni, noi rileveremo colla maggiore imparzialità gli errori delle une e delle altre su quest' oggetto.

Noi faremo vedere, che se la giustizia, l'interesse pubblico e la morale si risentivano dei dritti dati dai primi legislatori delle nazioni ai padri di famiglia; che se il trono ch'essi cercarono d'innalzare al padre nel seno della sua famiglia, era troppo indipendente; che se il dritto di disporre della vita e della morte dei figli era un attentato pericoloso, che si faceva alla pubblica autorità; che se il dritto d' esporli e di venderli, era un oltraggio recato alla natura sotto la protezione istessa della legge; che se il potere dato da essi al marito sulla moglie era troppo esteso; che se questo era piuttosto una proprietà, che una pre-

DELLA LEGISLAZIONE. 71

minenza (1); che s'era un' ingiustizia manifesta il fare, che il contratto istesso destinato alla moltiplicazione della specie desse ad uno dei contraenti il dritto di disporre della vita dell'altro; che s'era scandalosa la legge di Roma, che dava al marito nei primi tempi della Repubblica il dritto d'uccidere la moglie per aver bevuto anche con moderazione d'un liquore, l'abuso istesso del quale non era interdetto al marito; che se il dritto del divorzio dato presso la maggior parte degli antichi esclusivamente al marito faceva, che questi potesse tutto sulla moglie, senza che la moglie potesse almeno avere un rimedio contro l'abuso della sua autorità (2); che

(1) *Transibat in mancipium viri*. Cicer. pro Muren.

(2) E' vero, che presso molte nazioni nel progresso del tempo si estese anche alle mogli il dritto di cercare il divorzio; ma le cause, per le quali esse potevano cercarlo, e gli ostacoli che vi si opposero, furono tanti e ta-

se, in una parola, gli antichi legislatori oltrepassarono i limiti del giusto e dell'onesto nel determinare l'estensione della patria potestà; noi faremo vedere, che non per questo i moderni sono meno condannabili per averla così disporiticamente ristretta, o per meglio dire distrutta. Si potrebbe anzi dire con verità, che la tranquillità pubblica e privata si è risentita più del difetto, che non si risentì dell'eccesso de' paterni dritti. L'amore naturale dei padri verso i figli era un gran preservativo contro le funeste conseguenze d'un'autorità così estesa; e il timore istesso ch'essa ispirava, doveva rendere molto rare l'occasioni d'esercitarla.

li, che quasi eludevano il beneficio della legge: basta leggere la novella 22. *cap.* 15. e la novella 117. *cap.* 8. *cap.* 13. e *cap.* 14. per vedere quanto fosse difficile presso i Romani, e quanto doveva costare alle mogli il cercare il divorzio, e quanto facile dalla parte del marito. Tutto questo si osserverà a suo luogo.

tarla. I delitti doveano essere molto meno frequenti nelle famiglie, allorchè si rifletteva alla forza, alla vicinanza ed all' indipendenza della mano sempre armata per punirli. L'estensione dunque del potere, e la condizione della persona, che n'era investita, potevano restringerne l'uso ed evitarne l'abuso: ma qual istrumento, essendo la patria potestà distrutta, potrebbe riparare al disordine delle famiglie, che, come si è detto, porta anche seco quello dello Stato? Dove trovare un' autorità, che come quella dei padri potesse agire in tutt' i tempi, e col medesimo vigore; che potesse come quella tutto vedere, tutto sapere; che non avesse bisogno nè di assistenza per far rispettare i suoi ordini, nè di formalità per trasmetterli; che potesse confidare l'esecuzione dei suoi decreti ad un braccio, che fosse così vicino alla bocca, che gli emana; che non ammettesse nè prevenzione nel giudice, nè lentezza nell'esecutore;

che potesse ottenere, che i suoi ordini, appena dati, fossero conosciuti, appena conosciuti, eseguiti; che fissata finalmente che fosse una volta dalla legge nei giusti confini, nei quali dovrebbe raggirarsi, non ci fosse un'usurpazione da temere dalla parte di colui, che ne sarebbe investito?

Da queste ragioni noi dedurremo la necessità, che ci sarebbe di rialzare l'edifizio della patria potestà, che gli antichi legislatori avevano troppo ingrandito, e che una mal fondata diffidenza ha quindi quasi interamente distrutto. Ma su quali fondamenti, con quali materiali, con qual ordine dovrebbe esser costruito? Quali dovrebbero essere i dritti della nuova magistratura dei padri? Quali quelli dei mariti? Fin dove dovrebbero estendersi le loro cure? Quali dovrebbero essere i confini della loro giurisdizione? Quale l'uso della loro autorità? Quali i rimedj per prevenirne l'abuso? Quale l'influenza, che questa novità potreb-

be avere sull'ordine sociale? Quale quella, che potrebbe avere su i costumi? Quali gli ostacoli, che si opporrebbero a quest'intrapresa dal sistema presente delle successioni? Quali quelli, che gli si opporrebbero da alcune leggi feudali in quelle nazioni, ov'esiste ancora lo spettro squallido di questo colosso antico?

Questi saranno gli oggetti delle nostre discussioni nel VII. ed ultimo libro; e questo è il piano dell'Opera, della quale io offro i primi due volumi al pubblico. Materia troppo vasta e troppo delicata è questa per esser maneggiata dalle mie mani, io lo confesso; essa è superiore alle mie forze, alle mie cognizioni, ai miei talenti; ma ardiseo di dire, che è inferiore al mio zelo. A traverso degli errori, che vi si troveranno forse sparsi, a traverso della bassezza, colla quale saranno esposte le più grandi verità, a traverso degli infiniti difetti che vi si potranno incontrare, comparirà sempre il mio

cuore , che l' ambizione non ha contaminato , l' interesse non ha sedotto , il timore non ha avvilito . Il bene pubblico è il solo oggetto di quest' Opera , e il zelo , col quale è scritta , è il suo unico ornamento . Ecco il fondamento delle mie speranze , ecco il titolo , che mi dà il vero dritto alla gloria .

Savj della terra , filosofi di tutte le nazioni , scrittori , o voi tutti , ai quali è affidato il sacro deposito delle cognizioni ; se volete vivere , se volete che il vostro nome venga scolpito nel tempio della memoria , se volete che l' immortalità coroni i vostri lavori , occupatevi in quegli oggetti , che fra due mila leghe di spazio , e dopo venti secoli , interessano ancora . Non iscrivete mai per un uomo , ma per gli uomini ; unite la vostra gloria agli interessi eterni del genere umano ; abborrite quei talenti posseduti così spesso da quelle anime schiave , che bruciano un incenso servile sull' alta-

re dell'adulazione; fuggite quello spirito timido e venale, che non conosce altro sprone che l'interesse, nè altro freno che il timore; disprezzate gli applausi efimeri del volgo, e le riconoscenze mercenarie dei grandi, le minacce della persecuzione e le derisioni dell'ignoranza; istruite con coraggio i vostri fratelli, e difendete con libertà i loro dritti; ed allora gli uomini interessati per la speranza della felicità, della quale voi mostrate loro la strada, vi ascolteranno con trasporto; allora la posterità grata ai vostri sudori, distinguerà i vostri scritti nelle biblioteche: allora nè la rabbia impotente della tirannia, nè i clamori interessati del fanatismo, nè i sofismi dell'impostura, nè le censure dell'ignoranza, nè i furori dell'invidia potranno discreditarli o seppellirli nell'oblio; essi passeranno di generazione in generazione colla gloria del vostro nome; essi saran letti, e forse bagnati dalle lagrime di quei popo-

li, che non vi avrebbero altrimenti mai conosciuto, ed il vostro genio sempre utile, sarà allora il contemporaneo di tutte le età, ed il cittadino di tutti i luoghi.

LA
SCIENZA
DELLA
LEGISLAZIONE.

LIBRO I.

Delle Regole generali della Scienza
Legislativa.

CAPO I.

*Oggetto unico ed universale della
Legislazione dedotto dall'ori-
gine delle Società Civili.*

Qualunque fosse lo stato degli
uomini prima della forma-
zione delle società civili, qualun-

que fosse l'epoca di queste riunioni, qualunque la loro primitiva costituzione, qualunque il piano, sul quale esse furono foggiate, non si può dubitare, che una fu la causa che le produsse, uno il principio che le fece nascere: l'amore della *conservazione* e della *tranquillità*. Io non sono così strano per supporre uno stato di natura anteriore alle società civili, simile a quello dei selvaggi, come alcuni misantropi sofisti lo pretendono; nè così ignorante della natura della mia specie, e dei caratteri che la distinguono dalle altre, per credere che l'uomo sia nato per errare nei boschi, o che lo stato di società sia uno stato di violenza per lui.

Molto lontano dall'esser sedotto da un'opinione così erronea, io ardisco dire, che l'Autore della natura sarebbe stato inconsequente nella più angusta delle sue produzioni, se non avesse fatto l'uomo per la società. Ed in fatti, perchè dargli una ragione, la quale non si

sviluppa, che colla comunicazione e colla società degli altri uomini? perchè al grido del sentimento, che forma tutto il linguaggio de' bruti, aggiungerli il dono esclusivo della parola? perchè dargli il vantaggio inestimabile d'attaccare tutte le idee possibili ad alcuni segni di convenzione, necessarij per trasmetterle agli altri? perchè privarlo di un istinto, il quale regola e rassicura tutte le azioni dei bruti, e far che l'uomo solo si determini per un atto libero della sua volontà, la quale, per non ingannarsi nella deliberazione dei diversi partiti, che si presentano, ricerca un'istruzione, che non si può acquistare fuori della società? perchè avvezzarlo alla società con una lunga infanzia? perchè non dare a tutti gli uomini gli istessi gradi di forza, d'industria, di talento? perchè renderli disposti a diverse occupazioni, a diversi mestieri? perchè dar loro diversi desiderj, diversi bisogni, appetiti di-

versi (1)? perchè render l'uomo suscettibile d'una moltitudine di passioni, che fuori della società non sarebbero d'alcun uso, e che non possono convenire ad un essere solitario? perchè ispirargli l'ambizione di piacere ai suoi simili, e di avere un impero su di essi, o almeno sulla loro opinione? perchè piantare nel suo cuore il germe della compassione, della beneficenza, dell'amicizia, in una parola, di tutte le passioni che dipendono dal senso morale di un'anima ben nata, e che ci danno il bisogno singolare di spargere sopra degli altri una parte della nostra esistenza? perchè finalmente non restringere tutti i suoi appetiti

(1) L'Autore della natura, avendo destinato l'uomo a convivere coi suoi simili, ha variati i suoi desiderj e le sue inclinazioni, per impedire, che queste non venissero a cadere sopra un oggetto, che sarebbe unico, la qual cosa moltiplicherebbe i mali che possono turbare la società; *trahit sua quemque voluptas.*

nella stretta sfera, nella quale sono ristretti quelli di tutti gli altri esseri che abitano la superficie del globo, cioè nella soddisfazione dei bisogni fisici, i quali non offerendosi all'uomo, che per intervalli e per momenti, lasciano dietro di loro un voto, che ci avverte della loro insufficienza per produrre la nostra felicità, e che ci annuncia, che l'anima ha i suoi bisogni come il corpo, e che questi bisogni non si possono da lui soddisfare senza darsi in preda alle affezioni sociali?

Io credo, che queste poche riflessioni basteranno per farci vedere sulla terra la società così antica come l'uomo, e per farci vedere nel selvaggio ch'era nei boschi non già l'uomo naturale, ma l'uomo degenerato; l'uomo che vive contra il suo istituto, contra la sua destinazione; in poche parole, la rovina e la degradazione della specie umana piuttosto, che il simulacro vivente della sua infanzia.

Io sono dunque il primo a credere, che la società sia nata col l'uomo. Ma questa società primitiva, questa società, della quale io parlo, era tutt'altro che una società civile.

Non è da presumersi, che gli uomini destinati a vivere insieme, abbiano fin dal principio rinunciato alla loro indipendenza prima di sperimentare il bisogno e la necessità di questo sacrificio. Questa società primitiva dunque non poteva essere una società civile. Questa doveva essere una società puramente naturale, una società, nella quale erano ignoti i nomi di nobile e di plebeo, di padrone e di servo, ignoti i magistrati, ignote le leggi, le pene e i pesi civili. Questa era una società, nella quale non si conosceva altra disuguaglianza che quella che nasceva dalla forza e dalla robustezza del corpo, altra legge che quella della natura, altro vincolo che quello dell'amici- zia, dei bisogni e della parentela. Questa era una società, i membri

della quale non avevano ancora rinunciato alla loro naturale indipendenza, non avevano ancora depositata la loro forza tra le mani d'uno o più uomini, che avevano ancora affidata a questi la custodia dei loro dritti, non avevano ancora messa sotto la protezione delle leggi la loro vita, la loro roba, il loro onore. Questa era una società, io dico, nella quale ciascheduno era Sovrano, perchè indipendente; Magistrato, perchè custode ed interprete della legge, che portava scolpita nel suo cuore; Giudice finalmente, perchè arbitro dei litigi, che nascevano tra lui e gli altri soci, e vindice dei torti che gli venivano fatti.

Ma infelicamente per la nostra specie una società così fatta non poteva durare lungo tempo tra gli uomini. Pare, che la natura non abbia data che ai soli castori l'arte difficile, o per meglio dire il dono piacevole di combinare la società coll'indipendenza. Questa disuguaglianza di forza e di robustez-

za, della quale si è parlato, questa disuguaglianza unica, che non si poteva estirpare dalle primitive società, doveva coll'andare del tempo, e collo sviluppo delle passioni produrre i maggiori disordini. L'eguaglianza morale, non potendo reggere a fronte della disuguaglianza fisica, doveva necessariamente soccombere sotto la preponderanza della forza. L'uomo più debole doveva necessariamente essere esposto ai capricci del più forte, finchè gli attentati della forza erano meglio appoggiati, e meglio sostenuti dei dritti della debolezza. La sua sussistenza, frutto dei suoi sudori, doveva spesso divenire l'oggetto della rapina dell'uomo più forte di lui. Il suo onore, la sua vita istessa erano beni precarj, dei quali poteva rimaner privo in ogni istante, semprechè uno spirito malefico si univa ad un corpo più robusto del suo. La diffidenza, l'incertezza, il timore dovevano dunque turbare la pace di quelle primitive società.

Bisognava opporvi un rimedio. Non se ne trovò che un solo. Si vide, che non si poteva distruggere la disuguaglianza fisica senza rinunciare all'eguaglianza morale. Si vide, che per conservarsi, e conservarsi tranquilli, bisognava non essere indipendenti. Si vide, che bisognava creare una forza pubblica, che fosse superiore ad ogni forza privata. Si vide, che questa forza pubblica non si poteva comporre che dall'aggregato di tutte le forze private. Si vide, che c'era bisogno d'una persona morale, che rappresentasse tutte le volontà, che avesse tra le mani tutte queste forze. Si vide in fine, che questa forza pubblica doveva esser unita ad una ragione pubblica, la quale interpretando e sviluppando la legge naturale, fissasse i dritti, regolasse i doveri, prescrivesse l'obbligazioni di ciaschedun individuo colla società intera, e coi membri che la componevano; che stabilisse una norma, alla quale il cittadino adattando le sue azioni, non

avesse di che temere; che creasse e custodisse un ordine atto a mantenere l'equilibrio tra i bisogni di ciaschedun cittadino coi mezzi per soddisfarli; finalmente che compensasse il sacrificio dell'indipendenza e della libertà naturale coll'acquisto di tutti gli istromenti propri per ottenere la *conservazione* e la *tranquillità* di coloro, i quali per quest'oggetto solo se n' erano spogliati.

Ecco l'origine ed il motivo delle società civili, ecco l'origine ed il motivo delle leggi; ed ecco per conseguenza l'oggetto unico ed universale della legislazione.

Se la *conservazione* e la *tranquillità* dei cittadini è dunque l'oggetto unico ed universale della legislazione, prima di passare innanzi, esaminiamo ciò che si comprende sotto questo principio generale, e le conseguenze che ne derivano, per vedere quindi, come ogni parte della legislazione deve corrispondere a questo fine comune.

C A P O II.

Di ciò che si comprende sotto il principio generale della tranquillità e della conservazione, e dei risultati che ne derivano.

La conservazione riguarda l'esistenza, e la tranquillità riguarda la sicurezza. Per esistere ci è bisogno dei mezzi, e per essere sicuro bisogna confidare.

I mezzi dell'esistenza si riducono a due classi. A quelli che riguardano i bisogni indispensabili della vita, ed a quelli che mettono il cittadino in istato di giustare una certa specie di felicità inseparabile da una certa quantità d'agio e di comodo pubblico. Io non intendo per agio o comodo pubblico le ricchezze esorbitanti d'alcune classi di cittadini, molto meno lo stato di coloro, ch'immersi nell'ozio, possono impunemente fomentare questo vizio di-

struttore della società. Le ricchezze esorbitanti d'alcuni cittadini, e l'ozio d'alcuni altri suppone l'infelicità e la miseria della maggior parte. Questa parzialità civile è contraria al bene pubblico. Uno Stato non si può dire ricco e felice, che in un solo caso; allorchè ogni cittadino con un lavoro discreto d'alcune ore può comodamente supplire ai suoi bisogni ed a quelli della sua famiglia. Un lavoro assiduo, una vita conservata a stento non è mai una vita felice. Questa era la misera condizione dell'infelice Sisifo. Niun istante era per lui, perchè li dovea tutti al lavoro.

Lo Stato bisogna dunque, che sia ricco, e che le ricchezze vi sieno bene distribuite; ecco quello che riguarda la conservazione.

Ma questo non basta. Si è detto, che l'uomo non vuole solo conservarsi, ma vuole conservarsi tranquillo. Or per essere tranquillo bisogna ch'egli confidi. Che confidi dunque nel governo, il quale non

usurperà i suoi dritti; che confidi nel magistsato, che destinato alla custodia delle leggi non abuserà di questo sagra deposito per opprimerlo; che confidi negli altri cittadini; che sia sicuro, che la sua pace non può esser turbata; che la sua vita protetta dalle leggi non gli può esser tolta, che in un solo caso, allorchè i suoi delitti gli hanno fatto perdere il dolce dritto di conservarla; che sia sicuro che una proprietà pervenutagli per giusto titolo, è una proprietà protetta da tutte le forze della nazione; che acquistando nuove proprietà senza violare i dritti degli altri, i suoi acquisti sono sagri, e che il lavoro istesso delle sue mani è difeso dalla pubblica forza.

Questi sono i risultati del principio universale della *conservazione* e della *tranquillità*. Ogni parte della legislazione sarà dunque destinata a recare alla società uno di questi beneficj.

Ecco perchè (come si è osservato nel piano che ho premesso)

io divido le leggi in varie classi, distinguendole più dall' effetto che debbono produrre, che secondo i diversi rapporti ch'esse possono avere tra di loro.

Ma prima di parlare di queste leggi in particolare, prima d'entrare in questo caos, dove la materia è confusa, e dove gli oggetti sono tanti, che ci è bisogno di tutta la forza del metodo per non imbrogliarsi, convien premettere alcune regole generali, senza delle quali la Scienza della Legislazione sarà sempre vaga ed incerta. Questo sarà l'oggetto di questo I. Libro. Io comincerò dunque dal dimostrare la necessità di queste regole.

C A P O III.

*La legislazione , non altramenti
che tutte le altre facoltà , deve
avere le sue regole ; e i suoi
errori sono sempre i più gravi
flagelli delle nazioni .*

E' più facil cosa descrivere una curva che una retta . La Geometria ci dà molte regole per tirare una perpendicolare: la pittura, la scoltura, l'architettura hanno certe proporzioni fisse , fuori delle quali non si ritrova l'esattezza: senza una regola la retta, che si vuol descrivere , degenererà facilmente in una curva, senza il quadrante, volendo tirare una perpendicolare, voi tirerete forse un' obliqua; senza le regole che ci additano le proporzioni, che debbono avere le parti tra di loro e col tutto, il pittore e lo statuario farebbero spesso dei mostri, e l'architetto sarebbe spesso deluso e

nella solidità e nella vaghezza dei suoi edifizj.

L'indole dunque dell'uomo è incompatibile coll'esattezza e colla perfezione arbitraria. Ogni facoltà ha dovuto avere le sue regole, ed a proporzione che si sono perfezionate le regole, le facoltà si sono migliorate. La Scienza della Legislazione sarà forse l'eccezione d'un principio così universale e costante?

Fu un linguaggio del dispotismo e della tirannia il dire che la sola regola della legislazione è la volontà del legislatore; ed è un errore dell'ignoranza il credere, che in mezzo alle rivoluzioni che cambiano di continuo la natura degli affari e l'aspetto delle società, la Scienza della Legislazione non possa aver alcuni principj fissi, determinati ed immutabili.

Lo Stato, è vero, è una macchina complicata; le ruote, che la compongono, non sono sempre le istesse, e le forze che la fanno agire, sono anche diverse: ma questo non prova, che le regole che

ci fanno conoscere queste diverse ruote, queste diverse forze, e la diversa maniera, colla quale conviene maneggiarle, non possano essere sempre fisse e costanti.

A Dio non piaccia, che una scienza, dalla quale dipende l'ordine sociale, e nella quale ogni errore può essere più pernicioso alle nazioni dei più gravi flagelli del Cielo, dovesse esser priva di principj fissi e di regole, vaga ed incerta. La diversa maniera di pensare degli uomini, le infinite ed oscure combinazioni delle nostre idee derivate da alcuni dati spesso falsi, ai quali ciaschedun uomo si consacra, i diversi rapporti, i pregiudizj e le massime diverse sono tante prove che ci dimostrano la necessità d'una guida per non traviare negli spazj immensi e difficili della legislazione.

Quanti mali si sarebbero risparmiati agli uomini, se si fosse sempre avuta e consultata questa guida! Niuna cosa è più facile, che urtare in un errore di legislazio-

ne; ma niente è più difficile a curarsi, niente è più pernicioso alle nazioni. Una provincia perduta, una guerra male intrapresa, sono flagelli di pochi momenti. Un istante felice, una vittoria d'un giorno può compensare le sconfitte di più anni: ma un errore politico, un errore di legislazione può produrre l'infelicità d'un secolo, e può preparare quella dei secoli avvenire.

Sparta tante volte oppressa dall'armi dei suoi vicini, si vide sempre risorgere più formidabile. La celebre sconfitta di Canne non servì che a rendere i Romani più coraggiosi; ma una trista esperienza ci ha fatto pur troppo vedere, come un solo editto mal calcolato sopra le finanze, ha rese sterili le campagne più fertili, ed ha tolte migliaia di cittadini alla patria, e come un solo errore nella legislazione politica d'un popolo è stato bastevole a chiudere i porti di una nazione, ed ha trasportate altrove le ricchezze dello Stato.

Qua-

Quale spettacolo non ci offrono in questi ultimi tempi gli annali dell'Europa!

Noi abbiamo veduto in meno di due secoli quattro o cinque Potenze a vicenda dominare ed esser dominate, e passare in un istante dalla grandezza all'avvilimento. Se noi andremo in cerca della causa di questo turbine politico, noi non la troveremo altrove che nel difetto della legislazione di questi popoli. Cominciando dalla Spagna, noi troveremo che questa nazione, che sotto Carlo V. era per così dire il capo, dal quale partiva tutto il gran movimento dell'Europa; che questa nazione, la quale, per essere stata la prima ad innalzare i trofei della conquista in un nuovo emisfero, aveva avuta la sorte unica di unire i vantaggi della più felice posizione, e del terreno più fertile nell'Europa col dominio dei paesi più ricchi dell'America; che questa nazione, che avrebbe potuto essere la più felice e la più ricca del globo, che avrebbe potuto

dar la legge alla terra, e che avrebbe potuto trovare dentro di se i materiali propri per gittare i fondamenti eterni della sua grandezza; noi troveremo, io dico, che la Spagna deve non solo all' espulsione degli industriosi Mori, seguita dall' accrescimento istantaneo ed insopportabile delle contribuzioni e dei dazj; ma deve forse più d'ogni altra cosa ad un falso principio d'economia, ed agli errori che questo principio erroneo ha cagionati nella sua legislazione, la perdita di tutti questi vantaggi, e lo stato deplorabile della sua agricoltura e della sua industria, della sua popolazione e del suo commercio, dal quale gli sforzi gloriosi della presente amministrazione non hanno potuto ancora sottraerla. I suoi Legislatori poco illuminati e poco cosmopoliti, non avendo conosciuto che la prosperità della Spagna era dipendente dalla prosperità dell'altre nazioni Europee; non avendo preveduto che senza far crescere le ricchezze dei suoi

vicini essa non poteva conservar le proprie ; che senza diffondere nel resto dell' Europa una porzione dei suoi metalli , essa non poteva conservarne l'altra ; che aumentandosi di continuo la somma del suo numerario , senza che quello dell' altre nazioni Europee crescesse in proporzione , la sua agricoltura e la sua industria , oppresse dall' esorbitanza dei prezzi dei loro prodotti , non potendo reggere alla concorrenza dell' agricoltura e dell' industria straniera , sarebbero fuggite dallo Stato , e per conseguenza avrebbero seco loro trasportati tutti quei tesori , dei quali , come si è detto , andava sacrificata una porzione per la conservazione dell' altra , non avendo , in una parola , conosciuto , che l' oro e l' argento era un dono dell' America , che la Spagna non poteva ritenere tutto per se , ma che doveva contentarsi di ritenerne quella sola quantità , che bastava per fare che la bilancia delle ricchezze relative pendesse dal canto suo , e lasciare

il resto per i suoi vicini; non avendo i suoi legislatori conosciuta quest'importantissima verità, hanno colle loro leggi, dirette tutte ad impedire, che i metalli uscissero dallo Stato, rovinata l'agricoltura, la popolazione, l'industria, il commercio di questo paese, il quale per la sua sovrabbondanza dell'oro e dell'argento, è divenuto un corpo idropico, che non può più ritenere le acque delle quali non ha saputo bere con moderazione (1).

Passando dalla Spagna alla Francia, noi troveremo anche nella legislazione la causa della decadenza di questa nazione, che dopo essere stata dominante nell'Europa come la Spagna, è divenuta come quella, vittima degli errori delle sue leggi e della stranezza dei suoi

(1) Nel decorso di quest'Opera si svilupperà meglio questa verità riguardo alla Spagna, come si svilupperanno anche meglio quelle che io sono per accennare riguardo alla Francia.

DELLA LEGISLAZIONE. 101

Legislatori. Un solo editto dettato dalla superstizione e dal fanatismo d'un Principe vecchio negli ultimi anni della sua vita, che sogliono per lo più essere quelli dell'imbecillità, ed un solo errore d'un suo Ministro, che cambiò tutto il sistema della sua legislazione economica, han fatto più male alla Francia, che non le han fatto di bene i suoi quarant'anni di vittorie, i suoi guerrieri celebri, le sue Accademie, i suoi grandi uomini, così nelle lettere, come nell'arti, e la sua dispotica influenza nell'Europa.

Il primo esiliando dalla patria una porzione dei suoi cittadini, che l'errore aveva traviati, non solo diede un colpo fatale alla sua popolazione, ma privò nel tempo stesso lo Stato dei tesori dell'arte che quegli infelici esuli offrirono all'altre nazioni, le quali videro il loro interesse nell'accoglierli; ed il secondo preferendo i prodotti dell'arte a quelli della natura, fidando più nelle mani dei suoi cit-

tadini, che nella fertilità del suolo del suo paese, tolse dalla terra gli agricoltori per farne gli inventori delle mode, e i manifattori delle stoffe; diede alla Francia una prosperità lusinghiera e precaria, che i progressi dell'industria Europea han fatto sparire, ed insegnò con questo all'altre nazioni l'arte d'impoverirla, arricchendo loro stesse. Ed in fatti la prima a profittare di questi lumi fu l'Inghilterra, e la Francia dovette cederle il primato. Ma quest'istessa nazione, dopo aver per tanto tempo dominato in tutti i mari, in tutti i porti, in tutte le spiagge; dopo aver umiliati tutti i padiglioni dell'Europa; dopo avere influito sul commercio dei due emisferi, è oggi all'orlo della sua rovina per non aver avuto un buon Legislatore, che le abbia fatto conoscere, che una madre che ha pochi figli, non deve somministrarne agli altri; che la Gran-Brettagna con dieci milioni d'abitanti non era in istato di popolare tante colonie; che la sua

popolazione non era suscettibile di tanti sacrificj; che in vece d'eccitare i suoi cittadini ad abbandonare la loro patria, le leggi dovevano mettere un argine alle loro frequenti emigrazioni; che doveva contentarsi di quegli stabilimenti ch' erano assolutamente necessari pel suo commercio; e finalmente, che mossa dalla mania universale di dominare nel nuovo mondo, doveva almeno ricordarsi, che un uomo che abbandona la sua patria per servirla al di là dei mari, non lascia d'esser cittadino; che l'oppressione è altrettanto più ingiusta, quando viene dalle mani di un popolo libero; che la moderazione è l'unico garante delle possessioni segregate; che obbligare le colonie ad un commercio esclusivo colla Capitale era un'ingiustizia che doveva di continuo inasprirle; che privarle del dritto di esser sempre giudicate dai proprj Giurati, era l'istesso che diminuire la loro confidenza nel Governo; che condannarle alle contribuzioni ar-

bitrarie era un attentato , che si faceva alla loro libertà ; che toglier loro il dritto di tassarsi da se stesse , era privarle d'una prerogativa , che un Inglese non può mai perdere in qualunque parte della terra si ritrovi , una prerogativa , che forse è il solo garante della libertà dell'Inghilterra , una prerogativa , che per conservarla i suoi cittadini han tante volte versato il loro sangue , e detronizzati i loro Re. Finalmente un buon legislatore avrebbe preveduto , che queste colonie divenute ricche avrebbero un giorno lasciato d'aver bisogno della loro madre , e che per conseguenza bisognava governare e dirigere colla maggior moderazione un popolo che avrebbe ben presto ritrovato il suo interesse nell'indipendenza . Un altro disordine avrebbe anche prevenuto questo legislatore ; se alla testa del Governo Brittanico si fossero trovati in questi ultimi tempi un Locke , e un Penn , questi due Legislatori celebri avrebbero fatto vedere alla

loro patria, che l'abuso ch'ella ha fatto e fa tuttavia del suo credito, accrescendo di continuo la somma dei suoi debiti nazionali, e moltiplicando all'infinito la circolazione delle carte rappresentanti un danaro che non esiste; dovea sì per l'avvilimento del numerario, come per l'eccesso dell'imposizioni accrescere a dismisura il prezzo dell'opere e dei lavori: accrescimento, che doveva recare all'Inghilterra un grandissimo svantaggio nella concorrenza di qualunque altra nazione, e che non doveva tardar molto a cagionare la rovina della sua industria. Queste semplici riflessioni, che una savia legislazione non avrebbe senza dubbio trascurate, sfuggite dagli occhi degli Inglesi, possono cagionare la rovina d'una nazione che finora è stata la più avveduta nei suoi interessi.

Funesta riflessione! Le nazioni, non altramenti che gli uomini, hanno i loro momenti d'imbecillità. L'Inghilterra rimbambisce; es-

sa moltiplica le sue contribuzioni in vece di diminuirle; essa perde la sua influenza nell' Europa per averla voluta troppo distendere nell' America; essa ben presto sarà priva dell' una e dell' altra, e lo scettro dell' Europa dopo esser passato dalla Spagna alla Francia, e dalla Francia all' Inghilterra, pare ch' oggi sia per fissarsi tra le mani dei Moscoviti, ove le buone leggi lo chiamano. Ci resterà forse per lungo tempo, e gli Europei dovranno forse un giorno ricever tutti la legge da questa sobria nazione? Il Codice di Caterina mi dà più da pensare, che la sua flotta spedita nell' Arcipelago.

Per venir dunque alle regole, delle quali si è dimostrata la necessità, per evitare gli errori, dei quali si sono dimostrati i funesti effetti, io comincio dal distinguere la bontà assoluta delle leggi dalla bontà relativa. Nello sviluppo di questo doppio carattere di bontà che dev' avere ogni legge, si contengono tutte le

regole generali della Scienza della Legislazione. Io parlerò prima d'ogni altra cosa della *bontà assoluta*.

C A P O IV.

Della bontà assoluta delle leggi.

Io chiamo *bontà assoluta* delle leggi la loro armonia coi principj universali della morale, comuni a tutte le nazioni, a tutti i Governi, ed adattabili in tutti i climi. Il dritto della natura contiene i principj immutabili di ciò ch'è giusto ed equo in tutti i casi. È facile il vedere, quanto questa sorgente sia feconda per la legislazione. Niun uomo può ignorare le sue leggi. Esse non sono i risultati ambigui delle massime dei moralisti, nè delle sterili meditazioni dei filosofi. Queste sono i dettami di quel principio di ragione universale, di quel senso morale del cuore, che l'autore della natura ha

impresso in tutti gli individui della nostra specie, come la misura vivente della giustizia e dell'onestà; che parla a tutti gli uomini il medesimo linguaggio, e prescrive in tutti i tempi le medesime leggi; ch'è più antico, dice Cicerone, delle città, dei popoli, dei senati; che ha una voce più forte di quella degli Dei, e che, inseparabile dalla natura degli esseri che pensano, sussiste e sussisterà sempre, malgrado gli sforzi di tutte le passioni che lo combattono, malgrado i tiranni che vorrebbero annegarlo nel sangue, e malgrado gli impostori che avvrebbero voluto annientarlo nella superstizione.

Il Taita sente così bene, come Locke, che una fiera uccisa da un altro non può esser sua; che i prodotti del suolo coltivato da un altro non gli possono appartenere senza il consenso del proprietario, e che la sola difesa può dare ad un uomo il dritto sulla vita d'un altro uomo. Ecco come la Mora-

le decide, ecco il dritto della natura, ecco la prima norma delle leggi.

Ma i legislatori hanno sempre consultata questa guida? Anche quelli che han fatto maggior pompa di moderatezza, non l'hanno essi qualche volta trascurata? Io compiangio la miseria dell'umanità, allorchè veggio un Platone che pensa nella maniera istessa che penserebbe un ignorante tiranno.

Se un servo, (dic'egli) nel mentre che si difende, uccide un uomo libero, che gli si era scagliato addosso per ucciderlo, sia punito come parricida (1). La propria difesa diverrà dunque un delitto nella persona d'un servo? e cosa è un servo, senonchè un uomo che ha avuta la disgrazia di cadere fra le mani d'un altr'uomo per difendere la sua libertà, la sua patria, i suoi dritti? Le antiche legislazioni, e particolarmente quella dei

(1) *Plat. de Rep.*

Romani erano scandalose riguardo a quest' oggetto . I legislatori gli negarono anche il nome d' uomo . La legge Aquilia condannava all' istessa pena l' uccisore d' un servo, che l' uccisore del cane e del cavallo altrui (1).

Tiranni politici, sono queste le vostre leggi? Uomini infelici, ove sono i vostri dritti? La vostra specie si sarebbe forse a questo segno degradata, se si fosse sempre consultata la natura? L'istesso Licurgo, che ha fatta la maraviglia dell' antichità, avrebb' egli condannati a perire quei fanciulli che avevano la disgrazia di nascere d' un temperamento poco robusto e gracile, se avesse letto nel santo libro della natura il dogma inalterabile della conservazione della specie (2)? Avrebb' egli permesso l'a-

(1) *Digest. lib. IX. tit. II. Leg. 2. ad Leg. Aquiliam.*

(2) *Debilem, & distortum emandabant in locum voraginosum prope Taygetum, quos Apothetas nuncupabant: quasi nec illi ipsi, nec*

adulterio, allorchè si faceva per ordine del marito (1)? È vero, che ognuno può dare quello ch'è suo; ma nella somma dei dritti che possono competere ad un uomo, ce ne sono molti che non sono suscettibili di trasferimento e di cessione: tal è il dritto dell'esistenza; tali sono per natura i dritti che porta seco il matrimonio.

Il Sig. di Montesquieu (2) rapporta una legge di Gondebaldo Re di Borgogna, nella quale si ordinava, che se la moglie o i figli di colui che aveva commesso qualche furto, non avessero rivelato il delitto, fossero ridotti in ischiavitù.

civitati, qui non esset a primordio ad bonum habitum, neque ad robur comparatus, expediret vivere. Plutarco nella Vita di Licurgo.

(1) *Nam viro natu grandiori, cui florens etate erat conjux, si quem probum, & prudentem adolescentem carum haberet probaretque, jus erat eam huic jungere, & quum impleta esset egregio semine, sibi vindicare partum.* Plut. ibid.

(2) *Esprit de Loix lib. XXVI. cap. 4.*

Egli ne rapporta un'altra di Recesvindo, che permetteva a' figli dell'adultera di accusarla, e di mettere alla tortura i servi della casa (1). Ecco due leggi, che per conservare i costumi, distruggono la natura, dalla quale traggono origine i costumi. Il rispetto e l'amore filiale ne sono i primi dettami. È la natura quella, che c'ispira altrettanto orrore nello svelare i delitti de' nostri padri, che per li delitti stessi. Sono i suoi accenti che ci eccitano il piacere di vederli nascosti. Ma la legge vuol che si svelino; ma la natura ce lo proibisce, e ci comanda di celarli. Non sarebbe una follia il paragonare la forza dell'una coll'energia dell'altra? I sentimenti della natura prevalgono sempre a quelli della forza. Le leggi non debbono distruggerli, debbono anzi fomentarli. Essi non sono altro,

(1) Questa legge è nel Codice dei Visigoti lib. III. tit. 4. paragr. 13.

che tanti argini contro il torrente de' delitti. La vergogna, per esempio, è un sentimento della natura, figlio della verecondia, che allontana gli uomini da' delitti. Una legge, che procurasse distruggerla sarebbe perniziosa. Tal era una legge d'Arrigo II., che condannava a morte una donzella, il parto della quale fosse morto in caso, che questa non avesse rivelata la sua gravidanza al magistrato.

A Dio non piaccia, ch'io voglia quì difendere il delitto enorme di quelle Medee, che violando le più sacrosante leggi della natura rendono que' miseri fanciulli le vittime de' loro trasporti. Io prego solo il lettore di prestare qualche attenzione a queste riflessioni ch'io sono per dettare.

Non sono forse le leggi quelle, che appongono un certo grado d'infamia a' parti clandestini? L'opinione e 'l pudore fomentano questa vergogna salutare. Non è dunque una contraddizione il pretendere, che una giovanetta sveli al

magistrato il suo delitto? Il fine della legge di Arrigo era la conservazione del parto. Essa avrebbe potuto ottenerlo senza servirsi d'un mezzo così violento e contrario alla natura. Bastava obbligarla d'avvisarne un probo uomo di sua conoscenza che avesse avuta cura della conservazione del fanciullo. A che dunque punire in una giovane l'effetto del pudore naturale? Perchè confondere coll'infanticidio la morte del fanciullo cagionata dalla deficienza di que' soccorsi, che il timore di palesare il suo fallo ha impedito alla madre di dargli? Perchè privare lo Stato di due cittadini nell'istesso tempo, cioè del fanciullo che muore, e della madre che potrebbe abbondantemente supplire a questa perdita con una propagazione legittima? È altrettanto tirannico l'esigere da una donzella l'accusa dei suoi trasporti, che di comandare ad un uomo d'uccidersi colle proprie mani. Una legge di quest'indole non può serbare neppure un

DELLA LEGISLAZIONE. 115
grado di quella bontà, che io chia-
mo assoluta (1).

(1) Questa legge d' Arrigo II. che malgra-
do i progressi della filosofia conserva ancora
il suo vigore nella Francia, somministrò un'
occasione opportuna alla Contessa Dabarry fa-
vorita dell' ultimo defunto Re di questa nazio-
ne, di mostrare forse per la prima volta al-
cuni tratti di beneficenza nella persona d' una
giovannetta, la quale era stata già condannata
a morire, perchè incinta da un suo amico, ab-
bortì d' un fanciullo morto senza aver rivelata
la sua gravidanza al Magistrato. Siccome la
sentenza di morte era già stata confermata dal
Parlamento, e la delinquente era vicina ad es-
sere appiccata, un Moschettier Nero chiamato
M. de Mandeville, mosso da un sentimento di
compassione implorò la protezione della favo-
rita, prevedendo che questo delitto non dovea
per niun riguardo inorridirla. L' evento giu-
stificò la sua condotta. La Contessa Dabarry
commossa dal racconto del Moschettiero, scris-
se la seguente lettera al Cancelliere, la quale
ci fa vedere quanto sia grande l' eloquenza,
che nasce dal cuore. Io la rapporto qui fedel-
mente.

“ Signore. Io non conosco le vostre leggi,
„ ma so benissimo, che queste sono ingiu-
„ ste e barbare: esse sono contrarie alla po-
„ litica, alla ragione, e all' umanità, se fan-

Ma vediamo un poco, se questi principj universali della morale pos-

„ no appiccare una infelice donzella che ha
 „ abortito un fanciullo morto, senza aver di-
 „ chiarata la sua gravidanza. Dal memoria-
 „ le, che quì vi acchiudo, saprete che questo
 „ è il caso della supplicante ”.

“ Pare ch'ella non sia condannata, se non
 „ per avere ignorata la legge, o per averla
 „ violata per un effetto del pudore più ragio-
 „ nevole. Io rimetto l'esame dell'affare alla
 „ vostra equità; ma questa infelice merita
 „ qualche indulgenza. Io vi chieggo almeno
 „ una commutazione di pena. La vostra sen-
 „ sibilità vi detterà il resto. Io ho l'ono-
 „ re ec. ”

Questi sentimenti di verità, quantunque pro-
 feriti da un' anima poco avvezza a dirla, e
 che spesso la faceva immolare dal suo Principi-
 pe sull'altare del piacere, non lasciarono di
 fare la più grande impressione nell'animo del
 Cancelliere, il quale facendo riesaminare l'af-
 fare, fece assolvere la delinquente. Non è per
 altro da credere, che l'Avvocato della fanciul-
 la avesse trascurato di rilevare l'istesse veri-
 tà, ma l'eloquenza della favorita era più pro-
 pria a persuadere il Cancelliere, che quella
 dell'Avvocato. Or chi potrà proibirmi, dopo
 questo racconto, un sentimento di compassio-
 ne per la sorte di una nazione, dove un se-

sano esser in certi casi modificati dalle leggi. È un dogma della natura il reciproco soccorso del marito e della moglie. Una legge degli Achei toglieva questo peso al marito dell'adultera. Il precetto della natura non veniva sicuramente alterato in questa legge; era però modificato, e la modificazione era utile.

Il matrimonio era presso i Greci un contratto ch' obbligava dai due lati. Dopo l'adulterio, la legge non vedeva nel marito e nella moglie che due cittadini. Le sue mire erano tutte politiche. Il legislatore conosceva benissimo, che il fondamento d'una nazione sono i costumi. Una legge di Solone obbliga i figli ad alimentare i loro padri oppressi dalla miseria; essa n' eccettuava quelli, ch' erano

greto ispirato dal pudore naturale è punito di morte; e dove una semplice lettera di una favorita basta per far rivocare una sentenza confermata da un Parlamento intero? La pena e l'assoluzione mi rivoltano egualmente.

nati da una prostituta, quelli, la pudicizia de' quali era stata esposta dal padre con un commercio infame (1); e finalmente n'ecce-
tuava i figli, a' quali il padre non aveva fatta imparare alcun' arte, onde poter sostentarsi (2).

Il Sig. di Montesquieu riflet-
tendo in un luogo (3) su questa legge degli Ateniesi dice: "Che nel pri-
mo caso la legge considera, che
essendo incerto il padre, egli a-
veva resa precaria la loro obbli-
gazione naturale; che nel secon-
do egli aveva denigrata quella
vita, che loro avea data; e che
avea loro recato il peggior ma-
le, che si possa fare ad un fi-
glio privandolo del suo caratte-
re, e finalmente nel terzo caso
il padre aveva resa a' figli insop-

(1) Samuele Petito *Leggi Attiche Lib. VI. De Connubiis, Tit. V. De puerorum amori-
bus, & productione, & scortis.*

(2) Leggasi Plutarco nella vita di So-
lone.

(3) Spirito delle Leggi *Lib. XXI I.*

„portabile una vita, ch'essi trovavano tanta difficoltà a sostenere”.

Tutte queste eccezioni non son altro, che tante utili modificazioni del precetto naturale d'alimentare i padri.

L'altre oggetto della bontà assoluta delle leggi è la *Rivelazione*. Se questa è lo sviluppo e la modificazione de' principj universali della morale, le leggi non debbono distruggerla, nè alterarla. Questo sarebbe urtare un edificio innalzato da un Essere che ha i primi dritti alla nostra ubbidienza. Essa deve anzi servir di guida alla legislazione. Il solo Decalogo contiene in pochi precetti quello che appena cento Codici di morale potrebbero racchiudere. I doveri dell'uomo verso Dio, verso se stesso, e verso gli altri uomini vi sono splendidamente definiti. Il culto interno ed esterno che vi si prescrive è tutto pieno di purezza e di pietà. Ivi la superstizione e l'idolatria sono egualmente proscritte.

La pace privata delle famiglie, l'onestà conjugale, e la pubblica tranquillità ne sono come le conseguenze. Chi non vede di quanto utile può essere alla legislazione un modello così perfetto? Se qualche tratto d'umanità e di beneficenza si vede risplendere a traverso degli errori della presente Legislazione dell'Europa, questo è un beneficio che noi riconosciamo dallo stabilimento d'una Religione, la quale sviluppando i principj naturali dell'affezion reciproca, ed eguagliando a piè dell'altare le condizioni degli uomini, ha messo un suggello di più alla libertà dell'uomo, proscrivendo la schiavitù domestica. Questa quercia annosa, l'ombra della quale ha in tutti i tempi coperta la terra da un polo all'altro, ha lasciato d'ingombrare l'Europa dopo lo stabilimento del Cristianesimo. Noi possiamo con ragione disputare a' nostri padri il primo posto accanto al trono dell'umanità e della ragione. Nè l'Egizia, nè la Greca, nè la Romana

mana giurisprudenza può essere messa in confronto colla nostra riguardo a quest'oggetto. Noi non troveremo nell'istoria di questi popoli un legislatore che abbia rispettati gli imprescrittibili dritti della libertà dell'uomo, e che ne abbia adottata l'inalienabilità. Noi non ne troveremo uno che abbia neppur supposto, che nel Codice della natura non ci è alcun titolo che possa render legittima la schiavitù, nè un prezzo che possa pagarla.

La ferrea logica, che da un supposto dritto del vincitore sulla vita del vinto ne deduce un dritto anche più falso qual è quello di privarlo della libertà, compensando colla schiavitù il preteso dono della vita, non è più ammessa nel moderno dritto delle genti, come non sono ammesse nel moderno dritto civile le vendite della propria libertà o della libertà de' figli. Finita la guerra le catene dei prigionieri si sciolgono, ed il vincitore restituisce al vinto la sua

libertà, la sua patria, i suoi beni (1). Il guerriero non teme più la schiavitù, e molto meno la teme il cittadino.

Un figlio infelice non è esposto, come lo era in Roma, al pericolo d'esser venduto dal padre per non avere come alimentarlo (2). Le leggi hanno inalzati gli asili, ove l'indigenza va a riporre i frutti de' suoi piaceri (3).

(1) Se questa generosità non si usa coi pirati delle coste dell'Africa, questo deriva, perchè con costoro lo stato di guerra è perpetuo.

(2) Le leggi delle XII. Tavole dando ai padri un dritto illimitato su i figli, davano loro anche quello di venderli. Leggasi *Gothofred. in fragm. ad LL 12. tab. lib. 1. tab. 4.* Queste vendite furono quindi condannate con leggi correttorie dell' antiche tavole. Leggasi la legge *abdicatio C. de patr. potest.* Ma finalmente dopo qualche tempo si stabilì, che l'eccezione della necessità rendesse legittime queste vendite. Leggasi la legge 2. *C. de patrib. qui filios &c.*

(3) In Atene si commetteva un'altra barbarie. Vi era un tribunale a posta per esaminare la nascita dei cittadini. Se alcuno si tro-

La vendita della propria libertà non è mai valida presso di noi, come lo era in alcuni casi presso i Romani (1). Il cittadino non ha nè il dritto, nè il bisogno di privarsi della sua unica prerogativa. Le leggi stesse che gli proibiscono questo contratto oltraggioso, gli offrono la sussistenza e la libertà.

Finalmente il debitore insolubile condannato dalle leggi delle XII. Tavole o a divenire schiavo del suo creditore, o ad essere sbranato nel caso della pluralità de' creditori (2), non deve far al-

vava non essere legittimo, cioè non esser nato da legittimo conjugio, era privato della libertà, e venduto come servo. Leggasi Pottero *Archæologie Græcæ Lib. 1. cap. 9.*

(1) La vendita della propria libertà era valida presso i Romani, allorchè un uomo libero mascherando la sua condizione si faceva vendere da un mentito padrone: *venum se dari passus est*. Leggasi la legge *liberis 3 paragr. Si quis minor ff. de liberal. caus.*

(2) La barbarie di rendere il debitore insolubile schiavo del creditore non è stata ispi-

tro che dichiarare la cessione dei suoi beni con una cerimonia più

rata dalle sole leggi delle XII. Tavole: questa inumana istituzione ha avuto vigore presso la maggior parte dei popoli dell' antichità. Gli Ateniesi per quel che ce ne dice Plutarco nella vita di Solone, l' avevano adottata; e i Germani per quel, che ce ne dice Tacito *de morib. German.* l' adottarouo anch' essi malgrado il loro trasporto per la libertà. Ma non si ritrova, che nelle sole leggi delle XII. Tavole legittimato l'atto più atroce, che l' umana ferocia abbia potuto inventare. *Se vi sono più creditori, dicono esse, questi tagliano in pezzi il debitore. Se essi tagliano più, o meno, questo si faccia senza frode. Se loro piace, lo vendano al di là del Tevere. At si plures erunt rei (queste sono le espresse parole della legge) tertiis nundinis partes secanto. Si plus minusue secuerint, sine fraude esto. Si volent ultra Tiberim peregre venumdanto.*

Il tempo nascondendoci tanti bei regolamenti che si trovavano in queste leggi, ci ha funestamente conservato questo frammento, ch' è uno de' monumenti più vergognosi della ferocia degli uomini, e della stranezza de' loro legislatori. Io non ignoro, che il celebre Binchersoeck, ed altri moderni giureconsulti han dato un senso diverso dalla lettera a que-

impropria e sconvenevole, e dolorosa per ottenere presso di noi la sua libertà e la sua pace (1). Ecco come il dritto delle genti, e il dritto civile è stato ingentilito e migliorato dalla Religione. Piacesse al Cielo che i nostri legislatori avessero sempre adattate le loro

sto frammento. Ma io trovò che Quintiliano *Instit. orat. lib. 13. cap. 6.* e molti altri scrittori antichi han preso il testo di questa legge nel suo senso naturale. Io veggio in Aulo Gellio *Noct. Attic. lib. 20. cap. 1.* un filosofo che la condanna, ed un giureconsulto che l'approva, e nè l'uno nè l'altro vi suppongono la menoma allegoria. Io veggio finalmente Tertulliano che vi si scaglia contro, mostrando l'imperfezione delle Romane leggi *Apologet. cap. 4.* : in ragion di prossimità l'opinione degli antiohi deve prevalere.

(1) La cerimonia, colla quale il debitore insolubile dichiara la cessione dei suoi beni presso di noi, è più atta a muovere il riso che la compassione. Si conduce il debitore vicino ad una colonna a quest'ufficio destinata; egli l'abbraccia, mentre che un araldo grida *Cedo bonis*, ed un altro gli alza le vesti, e palesa agli spettatori le sue natiche. Finita questa cerimonia, il debitore è messo in libertà.

leggi a'suoi principj. La superstizione non avrebbe sporcati di sangue i nostri Codici, e la schiavitù proscritta dall'Europa non sarebbe andata a stabilirsi in America sotto la protezione di quelle leggi stesse che l'avevano da noi esiliata. Le barbare sponde del Senegal non sarebbero il mercato ove gli Europei vanno a comprare a vil prezzo i dritti inviolabili dell'umanità e della ragione. L'avarizia ardita ed insaziabile non andrebbe a traverso de' naufragi a comprar tra le arene e le tigri dell'Africa le umane vittime della sua cupidigia, e gli Europei non avrebbero il rossore di vedere il loro navigli spesso carichi di Catoni che sanno preferire l'indipendenza alla vita, la morte alla schiavitù.

Ma chi lo crederebbe? mentre che il Cristianesimo fa sentire nell'Europa i suoi benefici influssi, mentre che le nostre leggi si dichiarano in favore della libertà dell'uomo, mentre che l'umanità re-

clama da per tutto i suoi dritti, l'America Europea è coperta di schiavi; la legislazione non solo si tace su quest'abuso, ma ne protegge il commercio infame; e in tutto l'immenso spazio di quel vasto Continente non si ritrova che una sola picciola regione d'eroi che ha voluto sottrarsi a' rimorsi di quest'ingiustizia ed allo scandalo della posterità. La sola Pensilvania non ha più schiavi.

I progressi de' lumi e della filosofia, uniti alla virtù de' troni, ci fanno sperare che il suo esempio sarà imitato dal resto delle nazioni. I nostri Codici saranno allora più analoghi a' principj della natura e della rivelazione, e il loro trionfo su gli antichi sarà allora più deciso.

Io scorro rapidamente sopra questi oggetti, perchè temo sempre di urtare nell'errore di coloro che si distendono inutilmente nel dimostrare alcune verità, nelle quali tutti gli uomini convengono. Preferirei volentieri il partito di tacerle, se

la natura del lavoro che ho intrapreso, e le leggi del metodo non me lo proibissero.

Dopo aver dunque date alcune idee generali della *bontà assoluta* delle leggi, io passo alla *bontà relativa*.

C A P O V.

Della bontà relativa delle leggi.

La diversità de' caratteri, del genio, e dell'indole degli uomini, e la loro incostanza si comunica ai corpi politici, non altrimenti che i difetti delle parti si comunicano al tutto. Le nazioni non si rassomigliano alle nazioni, i governi non si rassomigliano a' governi. Pare che la natura avida di mostrare la sua grandezza nella varietà delle sue produzioni fisiche, voglia egualmente far risplendere i suoi prodigi nella diversità dei corpi morali.

Ogni Governo ha le sue molle

particolari che lo fanno agire; ma quelle che lo fanno agire in un tempo, lo lasciano nell'inazione in un altro. I costumi d'un secolo non sono mai quelli del secolo che lo precede, nè di quello che lo siegue. Gli interessi delle nazioni si mutano come le generazioni; e pochi anni di tempo, o un meridiano di distanza bastano per render pernicioso in un tempo, o in un luogo, quello ch'era utile in un altro tempo, o in un altro luogo.

Le leggi dunque debbono, o no seguire questa incostanza e questa prodigiosa varietà de' corpi politici? Un fatto solo basta per risolvere questa interessantissima questione.

Un legislatore odia le ricchezze, sbandisce dalla sua repubblica l'oro e l'argento; proibisce il commercio; procura di stabilire un'eguaglianza di condizioni, e per conservarla regola le doti e dirige le successioni, distrugge ogni proprietà; vuole che le terre siano

della repubblica, e che questa ne distribuisca una porzione a ciaschedun padre di famiglia per goderne in qualità d'usufruttuario; condanna il lusso, introduce una specie di gloria e d'onore nella frugalità; avvilisce le manifatture; vuole che la terra si coltivi dai servi, e che un cittadino libero non abbia altra occupazione che quella che riguarda la robustezza del corpo, e l'arte della guerra.

Egli immerge i suoi cittadini in un ozio guerriero, e per prevenirne le funeste conseguenze, regola tutte le loro azioni. I loro cibi, il loro pranzo, sino gli oggetti su i quali debbono cadere i loro discorsi ne' pubblici portici, sono determinati dalla legge. Il ballo, la scorsa, la lotta, e tutto ciò che può fortificare il corpo, e disporlo alle fatiche della guerra, diviene l'oggetto de' pubblici spettacoli e il gran decoro del cittadino. Egli previene la dissolutezza de' due sessi col soccorso d'un rimedio che pare che dovrebbe fomentarla. E-

gli vuole che le donzelle vadano sempre col volto scoperto, e che del tutto nude combattano co' giovanetti negli esercizi pubblici; persuaso che il rimedio più sicuro contro le impressioni della natura è d'avvezzare i sensi al sno spettacolo.

L'evento giustifica tutto il sistema della sua legislazione; e la sua repubblica diviene l'ammirazione dell'universo, e conserva la sua felicità e la sua forza per sei secoli.

Un legislatore d'un'altra repubblica, separata dalla prima da uno spazio di poche leghe, pensa tutto all'opposto. Le sue leggi proteggono il commercio, animano le arti, incoraggiscono l'agricoltura, promuovono il travaglio, e richiamano da ogni parte le ricchezze. Conscia della sterilità del suolo della sua repubblica, questo legislatore chiama in soccorso l'industria.

Egli vuole che ciascheduno dei suoi cittadini eserciti un mestiere;

dispensa il figlio dall'obbligo d'alimentare un padre che non gli ha insegnata alcun' arte onde poter vivere, e dà ad un congresso dei più rispettabili cittadini la cura d'invigilare su i mezzi da' quali ciaschedun individuo della repubblica raccoglie la sua sussistenza.

Egli vuole che tutti sieno occupati, ma non vuole che si prescrivano ad alcuno il mestiere, la scelta del quale deve dipendere interamente dal suo arbitrio; e dà la cittadinanza agli artieri esteri che si vengono a stabilire colla loro famiglia nella città per esercitarvi la loro arte; la libertà, il bisogno, la legge, tutto favorisce le arti in questa repubblica. L'ozio è punito come un delitto; le donne istesse debbono esser laboriose e sedentarie, perchè la legge vuole che lo siano: ed il legislatore crede di poter respinger la corruzione de' costumi, e di poter sostenere l'onestà dei due sessi in mezzo alle ricchezze ch'egli cerca.

di richiamare, e del lusso che deve esserne l'effetto, col solo appoggio della fatica. La sua repubblica diviene col soccorso di queste leggi felice, ricca e potente, e se non può conservar le sue leggi per sei secoli come la prima, ha in compenso la gloria singolare di sopravvivere alla sua libertà.

Quale di queste due legislazioni è la migliore? A questa domanda io rispondo, che Sparta non poteva avere una miglior legislazione di quella di Licurgo, e Atene di quella di Solone. L'effetto di queste due legislazioni fu l'istesso, malgrado l'opposizione e la diversità delle cause. L'una e l'altra erano opportune allo stato delle due repubbliche, alle quali furono date; e questa opportunità; questo rapporto tra le leggi e lo stato della nazione che le riceve, è quello ch'io chiamo bontà relativa.

Della decadenza de' Codici.

Se la miglior legislazione è quella che è la più adattata allo stato della nazione, alla quale si emana; se in questo stretto rapporto consiste tutta la bontà relative delle leggi; se due legislazioni opposte tra loro, possono essere entrambe utili a due nazioni diverse; se lo stato d'una istessa nazione può mutarsi, cambiandosi le circostanze che lo compongono; se una nazione può passare dalla miseria alle ricchezze, e dalle ricchezze alla miseria; se una provincia perduta, o una provincia acquistata possono far cambiare d'aspetto gli interessi d'un popolo, e se ogni picciola alterazione nella costituzione del Governo può produrne una nel carattere della nazione: chi potrà dubitare, che la miglior legislazione di questo

mondo può divenire la peggiore, e che la più utile per un popolo in un tempo potrà divenire la più perniciosa per l'istesso popolo in un altro tempo? L'istoria di Roma e delle sue leggi ce ne offre una prova.

Roma nata per perire nell'aurora istessa de' suoi primi giorni; Roma egualmente incapace di soffrire le catene del dispotismo, che di godere de' vantaggi d'una libertà tranquilla (1); Roma, che appena discacciati i Tarquinj si diede in preda alle civili discordie; che l'opposizione eterna dei due partiti irreconciliabili della nobiltà e del popolo esponeva di continuo a tutti i pericoli dell'anarchia; Roma doveva necessariamente combattere per non perire, doveva cercar la guerra al di fuori per conservar la pace dentro le sue mura.

I suoi savj legislatori conobbero

(1) *Nec totam libertatem, nec totam servitutem pati possunt.* Tacito.

questa verità, e su questo punto innalzarono tutto il sistema della loro legislazione.

La conquista fu il grande oggetto delle loro leggi, e la loro legislazione era l'unica che poteva in quel tempo convenire a' Romani. Essi cercarono d'interessare tutti i cittadini, tutti gli ordini della repubblica nella guerra. Ai soldati era distribuito il bottino; a' cittadini che restavano in città si dava una porzione di frumento a conto de' tributi che si pagavano dalle nazioni soggiogate. La gran molla de' premj e degli onori fu anche compressa. Le corone, quell'ornamento della Divinità, del Sacerdozio e dell'Impero, furono in Roma destinate al valore, alla vittoria, alla conquista. Si sa ch'essi n'ebbero diverse, e si sa pure che la meno pregevole era quella di lauro, che si dava a coloro che avevano trattata o confermata la pace cogli inimici (1). Lo spirito

(1) La corona trionfale era anche di lauro,

della legislazione si osserva mirabilmente nella declinazione di questo premio. Il procurare la pace alla patria era l'azione meno premiata dalla legge, perchè la meno desiderata.

Bisognava quindi interessare i Consoli nella guerra. Si stabilì dunque ch'essi non potessero ottenere gli onori del trionfo, se non dopo una conquista o una vittoria.

Finalmente il Sacerdozio istesso, il Sacerdozio così avido in Roma, come in tutt'i paesi ove il fanatismo ha preso il luogo della Religione, trovava anche il suo interesse nella guerra. Siccome gli Dei delle nazioni soggiogate erano adorati nel Campido-

ma questo non si dava che al Generale che avea data qualche battaglia, o conquistata qualche provincia. Questa era la più onorevole; e forse per maggiormente distinguerla dalla corona di lauro che si dava a chi avea trattata la pace cogli inimici, ch'era la meno desiderata, il Console Claudio Pulcherio nell'anno 569. di Roma introdusse l'uso d'indorare il cerchio della corona.

glio ; siccome i Romani credevano di compensare gli oltraggi fatti alle nazioni, coll'introdurre un nuovo culto agli Dei che le proteggevano ; il Sacerdozio vedeva moltiplicarsi insieme colle conquiste gli Dei, i Templi, e le offerte, tre sorgenti fecondissime delle sue ricchezze.

Coloro dunque che ubbidivano, coloro che comandavano, quelli che maneggiavano la spada, e quelli che incensavano i Numi, tutti vedevano nella guerra il fondamento delle loro speranze. Questa combinazione sublime, questa prodigiosa unità negli interessi di tutti i cittadini, doveva senza dubbio tener sempre aperta la guerra al di fuori, e sempre tranquillo il popolo nell'interno, perchè sempre occupato e distratto dalla conquista ; ma doveva anche mettere un giorno i Romani nello stato di non aver più nemici da combattere. Essi in fatti vi pervennero, ed allora la loro legislazione, ch'era stata sino a quel momento la più

opportuna per garantire la loro domestica pace e la loro libertà sotto gli auspicj della guerra, priva di questo istromento divenne incompatibile col nuovo stato della repubblica, la quale immersa di nuovo nelle civili discordie che le sue leggi non potevano più evitare, perdè la sua libertà in mezzo a' bollori dell'anarchia.

I migliori Codici possono dunque avere le loro vicende (1). Quelle istesse leggi che hanno prodotto la grandezza e l'opulenza di un popolo, possono essere inefficaci a conservarlo in questo stato. Noi abbiain osservato questo fenomeno nella legislazione di Roma. Noi potremmo osservarlo anche nella legislazione di alcune nazioni moderne, come lo faremo nel de-

(1) Niuno più di Locke ha conosciuta questa verità. Egli n'era così persuaso, che destinato ad essere il legislatore della Carolina, volle che dopo cento anni si fosse cambiata la sua legislazione. Così pensano i legislatori filosofi.

corso di quest'Opera. Bisogna soltanto distinguere, che qualche volta il difetto è nelle parti, qualche volta è nel tutto. Qualche volta dunque basta riparare l'antica legislazione, qualche volta bisogna mutarla intieramente. La prima di queste intraprese non è molto difficile: ma quanti ostacoli s'incontrano nella seconda!

C A P O VII.

Degli ostacoli che s'incontrano nel cambiamento della Legislazione d'un Popolo, e dei mezzi per superarli.

Se la legislazione opera allorché persuade; se i voti del pubblico non sono indifferenti per le leggi; se il loro vigore è inseparabile da quel convincimento degli spiriti che cagiona un'ubbidienza libera, piacevole, e generale; se tutte le novità non basta che nascano dal bisogno, ma debbono essere ispira-

te da una specie di grido pubblico, o almeno accordarsi col voto generale; se agire senza consultare la volontà de' popoli, e senza raccogliere per così dire la pluralità de' uffragj nell'opinione pubblica, è un errore che aliena i cuori e gli spiriti, che fa tutto discreditar anche il buono e l'onesto; se finalmente questo è difficile ad ottenersi nel caso nostro più che in ogni altro, supposti i sospetti dell'ignoranza, supposti i clamori degli interessi privati che si debbono urtare, sempre più strepitosi e più seducenti delle grida dell'interesse pubblico, supposte le congiure dell'invidia; supposta finalmente la cieca venerazione del volgo in favore di tutto quello che è antico, e'l suo irritante disprezzo per tutto quello che è nuovo, anche pel bene istesso che si fa sotto i suoi occhi; supposto tutto questo, io dico, non saranno piccioli gli ostacoli che la politica ci offre a superare, allorchè si tratta di abolire l'antica legislazione d'un popo-

lo per sostituirlene un'altra più adattata allo stato presente della nazione che deve riceverla.

Queste interessantissime riflessioni comprovate dalla ragione e dall'esperienza m'inducono a proporre quì alcuni rimedj atti a dissipare, o almeno a diminuire la resistenza di questi ostacoli.

Il primo passo che si deve dare, è di fare in maniera che il pubblico desideri questa riforma. Per ottener questo fine bisogna che gli animi si preparino. Quest'apparecchio non si può fare in un istante. Fa d'uopo far sentire a' cittadini l'inefficacia delle antiche leggi. Questo può ottenersi attribuendo alla legislazione tutte le cause de' disordini, e questo è uno de' casi ne' quali il Governo deve ricorrere al genio. Allora la penna degli scrittori diretta dall'amministrazione aprirà la strada alla nuova legislazione. Essa istruirà il pubblico degli errori delle antiche leggi, e de' mali che ne derivano. Essa farà vedere a' cittadini la ne-

cessità che ci è di abolirle. Allora finalmente la voce dell'istruzione, unita alle mire del Governo, dissiperanno uno de' maggiori ostacoli, qual è il cieco trasporto della moltitudine per l'antica legislazione. Nello stato presente delle cose, questo preparamento è di già fatto.

Le migliori penne si sono impegnate a scuotere l'ignoranza pubblica su quest' articolo. Lo stato informe della legislazione della maggior parte delle nazioni Europee è stato dipinto co' colori più vivi. Composta dalle leggi d' un popolo prima libero, e poi schiavo, compilate da un Giureconsulto perverso sotto un Imperatore imbecille, accoppiate ad un immenso numero di leggi particolari che si contraddicono, di decisioni del foro che l'eludono, di usi e di consuetudini grossolane fondate su i capricci dell'ignoranza e della stupidità nella notte dell'anarchia feudale, ed incompatibili co' cambiamenti sopraggiunti in tutti i ge-

neri; composta, io dico, la nostra legislazione da tante parti eterogenee, non doveva costar molta fatica il discreditarla. Essa in fatti è così decaduta dall'opinione pubblica, che se se n' eccettua il Sacerdozio destinato a custodire e consultare questi misteriosi libri della Sibilla, non ci è cittadino che non desideri la riforma de' nostri Codici.

Dato questo primo passo, bisogna farne un altro: non basta persuadere il pubblico contro l'antica legislazione, bisogna prevenirlo in favore della nuova. Gli argomenti per ottenere questa necessaria prevenzione debbono essere sensibili. Essi debbono nascere dall'opinione istessa. Sarebbe per esempio un errore il far credere a' cittadini che questo gran lavoro sia confidato ad un solo. Le continue raddunze degli uomini che sono in maggiore stima presso la moltitudine, mettendo un argine contro il torrente dell' invidia, fomentano nel tempo stesso la confidenza,
il

il rispetto, e l'amore per le nuove leggi. Presso tutte le nazioni, in tutti i governi, in tutte l'età, questi mezzi non si sono trascurati.

In Atene una nuova legge non si potea proporre al popolo, se il Senato non l'approvava. Preceduta quest'approvazione, essa si leggeva all'assemblea del popolo, e se ne affiggeva una copia a' piedi delle statue ne' dieci Eroi, affinchè tutti avessero potuto leggerla ed esaminarla. Durante questo tempo ogni privato cittadino aveva il dritto di esporre al Senato le sue riflessioni sulla nuova legge. In un'altra assemblea essa era di nuovo letta al popolo, il quale trovandola plausibile eleggeva col consiglio de' *Prizani*, che presiedevano in quel giorno, i *Nomoteti*, o sia i Legislatori che dovevano sovranamente decidere, se la nuova legge doveva aver vigore (1). Questi *Nomoteti*

(1) Leggasi il trattato di *Perito* sulle leggi
Attiche de Legibus l. 1. tit. 1. } *Legum recensio.*

dovevano essere scelti tra que' giudici che avevano dato il giuramento *Eliastico*, ne' quali (come si sa) il popolo aveva la massima confidenza (1). Il Senato, il popolo, i più savj giurisperiti dovevano dunque aver parte in una nuova legge d'Atene. Lo stabilimento degli Ateniesi è stato imitato da' Veneziani. Prima di proporsi una nuova legge dev'esser maturata dal Doge e da' Consiglieri, restare otto giorni pubblicamente esposta alla comune osservazione, e quindi proporsi alla grande assemblea degli Ottimati, quantunque la sola approvazione degli ultimi bastasse a dar vigore ad una legge in una

(1) Leggasi Polluce *lib. VIII. cap. X.* Stefano Bizantino nella voce *ἑλιαῖα*, e leggasi ciò che Samuele *Petito* istesso ci dice del giuramento che si dava da' Giudici in Atene, e particolarmente di ciò che si comprendeva nel giuramento *Eliastico*. Si chiamava con questo nome, perchè coloro che lo davano, allorchè dovevano esercitare gli officj del loro ministero, dovevan riunirsi in un luogo a cielo scoperto esposto al sole.

repubblica Aristocratica. Ma questi Consiglieri sono in Venezia quello ch'erano i *Nomoteti* in Atene, cioè le persone le quali godono la maggior opinione del volgo, che non saprebbe dubitare di ciò che è stato da esse approvato (1).

Se si riflette sulla storia politica delle nazioni, si vedrà che i Legislatori più savj han fatto sempre uso di certe solennità misteriose per procacciarsi l'opinione del volgo. Omero ci dice, che Minos andò per nove anni nell'antro di Giove, dove facea credere che questa divinità gli ispirava quelle leggi ch'egli quindi emanava ai Cretesi (2). Zamolxi in Tracia (3),

(1) Il *Wittena-gemot* degli Anglosassoni era il Collegio de' Savj di Venezia. Questo era una specie di Senato, dove si esaminavano le leggi che si dovevano proporre alla grande assemblea della nazione.

(2) Ecco perchè Omero la chiama *Εννεαποσι* *μεγαν δαίτις*. O *Novennalis Legislator Supremi Numinis*. *Plat. in Min.*

(3) Erodoto *lib. 4. n. 94., e 95.*

e Zaleuco in Lucrì (1), vollero egualmente appoggiare ne' Cieli le loro leggi.

Licurgo conobbe nella maniera istessa la necessità che ci era di servirsi dell'ignoranza e della superstizione del volgo per guadagnarne l'opinione: egli attribuì le sue leggi ad Apollo (2). Sono finalmente celebri nella storia di Roma i nomi del Dio Conso e della Ninfa Egeria, che Romolo e Numa Pompilio facevano credere come gli ispiratori delle loro leggi.

Ci è differenza tra una nazione che nasce, ed una nazione adulta. Romolo e Numa seppero trovar la moneta onde comprar l'opinione dal popolo nascente, e i loro successori seppero mutarla, allorchè si doveva comprare da un popolo adulto. Ed in fatti ne' tempi più illuminati fu stabilito tra i Romani che i consoli, i tribuni del

(1) Eliano *Var. Histor. lib. 2. c. 37. e l. 13. cap. 24.*

(2) *Plut.* nella vita di Licurgo.

popolo, e tutt' i magistrati superiori non potessero ne' comizj proporre alcuna legge senz' aver prima consigliati i più savj giureconsulti del tempo (1). Questa forse fu una delle cause del rispetto che i Romani ebbero per le loro leggi. Io non ho fatto dunque altro che imitare la condotta di que' savj legislatori, allorchè ho fatto vedere quanto interessi il far credere al volgo che le persone che sono in grande opinione presso la moltitudine, sieno anche a parte della nuova legislazione. In un trono del Settentrione, presso una nazione ch' oggi fa la maggior comparsa sul teatro dell' universo, questi lumi non giugneranno nuòvi. Caterina nell' impresa del nuovo Codice, intrapresa anche più augusta di quella di dar la legge ad un vicino ch' ignorava che i tesori e gli schiavi sono un argine troppo de-

(1) Gravina *de origine Juris Civilis lib. I. cap. XXIX.*

bole contro il genio ed il valore, nell' intrapresa di questo Codice, io dico, Caterina ha chiamati da tutte le parti dello Stato gli uomini più degni di questo lavoro. Essa ha fatto anche di più, ha lasciato a' suoi sudditi la scelta dei loro legislatori (1).

Miei figli, ha essa detto a' Deputati di tutte le città del suo vasto impero, miei figli, discutete con me gli interessi della nazione; facciamo che la mano della libertà sia destinata a pesare la sorte d' un popolo intero nella bilancia della giustizia; facciamo che tutti i membri dello Stato abbiano in certa maniera parte al beneficio che loro si prepara; formiamo dunque insieme un corpo di leggi che stabilisca solidamente la felicità pubblica, e che fissi sempre la sorte de' vostri concittadini.

Con questi felici auspici, con

(1) Ciascheduna città ha mandati i suoi Deputati, e questi Deputati debbono aver parte, al nuovo Codice.

questi esordj i più proprj per imporre e per guadagnare la moltitudine, potranno forse le sue leggi non esser unite all'acclamazione ed a'voti del pubblico? Ci sarà forse un cittadino che dubiterà dell'utilità del nuovo Codice, e che esiterà un momento nel preferire le nuove leggi all'antiche?

Sì, voi corrisponderete alla loro aspettazione, Legislatrice Augusta delle Russie, voi farete la felicità dell'antica patria degli Sciti, e preparerete col vostro esempio quella dell'Europa intera.

Finalmente l'ultimo mezzo, e forse il più efficace per conquistare l'opinione del volgo, è il mettere nel maggior aspetto quelle leggi che prevengono i disordini più conosciuti e più deplorati dalla moltitudine.

Conobbe questa verità un Principe filosofo che in questi ultimi tempi ha reso egualmente glorioso il suo nome nelle reggie de' Principi che ne' gabinetti de' pacifici

filosofi (1). All' altre savie istituzioni ch' egli racchiuse nel nuovo Codice, v' aggiunse anche quelle ch' impedivano la lunghezza delle liti, male ch' opprime la maggior parte delle nazioni dell' Europa, e che tutt' i popoli deplorano. Un processo passando per tre istanze non può durare più di due anni negli Stati di questo Principe. Questo solo stabilimento basterebbe presso noi altri per prevenire gli animi del volgo in favore della nuova legislazione, com' è avvenuto in Prussia. Il popolo vedendosi allora privo d' un peso che di mal animo sopportava, non potrà non benedire la mano che glielo ha tolto. Egli amerà la nuova legislazione, e la preferirà all' antica.

Queste sono le precauzioni che la politica c' ispira per prevenire i disordini che il cambiamento della legislazione potrebbe produrre in

(1) Federico Re. di Prussia.

DELLA LEGISLAZIONE. 153
uno Stato. Vediamo ora se ci è
mai un mezzo da ritardare la de-
cadenza istessa de' Codici.

C A P O VIII.

*Della necessità d' un Censore del-
le leggi, e de' doveri di questa
nuova magistratura.*

La decadenza de' Codici è una
rivoluzione politica, ma una rivo-
luzione che si fa lentamente, che
cammina con passi quasi insensibi-
li, e che ha bisogno di secoli per
giugnere al suo termine. Non è
dunque istantanea, nè può esserlo
che in un solo caso: quando una
nazione passasse in un istante da
una forma di Governo ad un'altra;
or questo è difficile ad avvenire,
quando non s'incontrino nell' istes-
so tempo e nell' istessa nazione un
Tarquinio, una Lucrezia, un Bru-
to, e un popolo intero amante del-
la libertà e mal contento del Go-
verno. Toltone dunque questo ca-

so, la legislazione non potrà decadere che lentamente. Essa potrà dunque essere riparata. Quest' oggetto così interessante, quest' oggetto così trascurato da' Governi, m' induce qui a dimostrare la necessità che vi sarebbe d' un Censore delle leggi. Questa magistratura, composta da' più savj e più illuminati cittadini dello Stato, potrebbe avere la maggiore influenza su la perpetuità dell' ordine legale. Comincia una legge ad essere in contraddizione co' costumi, col genio, colla religione, coll' opulenza ec. della nazione? Il Censore, destinato alla perpetuità ed alla conservazione di questi rapporti, farà subito vedere la necessità che ci è di riformarla. Più: ogni legislazione per ammirabile ch' essa sia, dev' avere i suoi vizj ed i suoi difetti. Questi sono i compagni inseparabili delle produzioni umane. Il tempo ce li fa conoscere, ma non è il tempo che può dissiparli, e che può toglierli. Il Governo è quasi sempre l' ultimo ad avveder-

sene. Distratto dall' altre occupazioni egli non si avvede , nè può avvedersi che tardi degli errori della giurisprudenza. Intanto i popoli soffrono, i filosofi declamano, e la legislazione corre a gran passi alla sua rovina.

Un Censore delle leggi dissiperebbe tutti questi disordini : consacrato di continuo alla loro custodia, istruito dello stato della nazione, attento ad analizzare tutte le cause de' disordini, egli sarebbe il primo ad avvedersi degli errori delle leggi. Conosciuto il male e la causa del male, il rimedio è sempre più facile e più opportuno (1).

Rivolgiamoci per poco all' istoria d' un popolo, le leggi del quale superando gli ostacoli del tempo e della filosofia conservano ancora il loro vigore nella maggior parte

(1) Si avverta, che la magistratura che io propongo, non dovrebbe essere che consultiva, essa lederebbe altramenti la principale prerogativa della facoltà legislativa.

delle nazioni d' Europa. Ricorriamo a' Romani. I Romani avevano un Censore de' costumi. Essi avrebbero dovuto anzi aver un Censore delle leggi. La loro legislazione, che sino ad un certo tempo fu ammirabile nel tutto, fu sempre difettosa nelle parti. Questi difetti non venivano curati, e questa è la ragione per la quale le loro leggi erano spesse volte in contraddizione co' loro costumi e collo stato presente della nazione. Le leggi santuarie per esempio de' Romani al tempo di Cesare avrebbero potuto convenire a' Romani del secondo e terzo secolo (1); e pure esse facevano una porzione del Codice della nazione, nel tempo che cinquantamila dramme appena bastava per somministrare la spesa d'una cena, che Cicerone e Pompeo chieggono a Lucullo avendolo colto all'improvviso. Fra lo strepi-

(1) Le Leggi *Orchia*, *Fannia*, *Didia*, *Laetitia*.

to d'una truppa di servi che formavano l'accompagnamento giornaliero de' cittadini di Roma, le leggi prescrivevano una frugalità che i Romani disprezzavano, e che le ricchezze della nazione non potevano tollerare. Un Censore avrebbe sicuramente fatta vedere la necessità che ci era di abolire queste leggi, ed emanarne altre più adattabili allo Stato, nel quale era in quel tempo la nazione.

Finalmente l'ultimo vantaggio che si potrebbe raccorre da questa magistratura, sarebbe un rimedio contro la molteplicità delle leggi. Un legislatore, ch'emana una legge, può egli avere innanzi agli occhi tutti i casi particolari che vi si debbono comprendere? Al contrario non ci vuol molto a vedere, che uno di questi casi che sfugga dagli occhi del legislatore la rende imperfetta. La politica non ha ancora ritrovato un rimedio a questo disordine.

Basta por mente al sistema presente de' Governi d'Europa per ve-

dere quanto noi siamo ancor lontani dal ritrovarlo.

Se un disordine si fa appena sentire in una nazione, una nuova legge si emana. Essa non ha per oggetto che quel caso particolare che potrebb'essere facilmente compreso in una legge anteriore, la quale con due o tre parole di più, con due o tre parole di meno potrebbe comprenderlo. Ma il destino delle legislazioni è di correre sempre innanzi senza mai rivolgersi indietro. Ecco la causa dell'immenso numero delle leggi ch'opprimono i tribunali d'Europa, e che rendono lo studio della giurisprudenza simile a quello delle cifre de' Cinesi, i quali dopo uno studio di venti anni appena le hanno imparate a leggere (1).

(1) Queste istesse verità si troveranno sviluppate in un picciolo libro da me scritto pochi anni fa, che ha per titolo: -- *Riflessioni Politiche su l'ultima legge del Re che riguarda la riforma nell'amministrazione della Giustizia.*

Agli altri doveri dunque del Censore si potrebbe anche aggiugnere quello di supplire al difetto delle leggi, rendendole applicabili a quei casi che il legislatore non ha preveduti, senza moltiplicarne inutilmente il numero. Così la legislazione di continuo riparata, riformata e supplita nelle sue parti, potrebbe acquistare un certo grado di stabilità e di perfezione atto a garantirla dagli insulti del tempo e del torrente delle vicende che agitano i corpi politici, e che fanno di continuo mutare l'aspetto della società; così non si vedrebbero più tante leggi d'eccezione per una sola legge di principio, tante leggi interpretative per una sola legge fondamentale, nè tante leggi nuove che si contraddicono coll' antiche; così finalmente i Codici delle leggi che oggi sono i libri del disordine e della confusione, potrebbero divenire i monumenti del buon ordine, e l'aggregato di molti principj uniformi, concatenati e diretti ad un oggetto comune.

Gli Ateniesi conobbero la necessità d'una magistratura ch'avesse sempre gli occhi aperti sulla legislazione. Noi sappiamo che quest'era la principale funzione de' *Tesmote-ti*. Essi dovevano di continuo rivedere la legislazione, esaminare se ci era contraddizione tra le leggi, se ci erano più leggi dirette all'istess'oggetto, se ci era ambiguità nel loro linguaggio; in una parola, essi dovevano ogni anno istruire il popolo delle correzioni che credevano doversi fare nel corpo delle sue leggi (1). Oltre la loro particolare ispezione, ogn'anno nell'undecimo giorno della prima Pritania si dovevano rileggere al popolo tutte le leggi, e si doveva esaminare dall'assemblea se conveniva o no correggerle, riformarle, o farvi qualche addizione. Se si trovava in qualche parte difettosa la legislazione, si rimetteva l'esame

(1) Eschine in *Cresiphonte*, e Pottero *Archæologia Græcæ* lib. I. cap. XXVI.

di quest' affare all' ultima assemblea dell' istessa Pritania , durante il qual tempo i Nemoteti erano incaricati d' esaminare l' oggetto della quistione , per palesare quindi al popolo ciò che ne pensavano , ed il popolo istruito da essi deliberava (1). Ecco la maniera di prevenire la decadenza de' Codici.

C A P O IX.

Della bontà relativa delle leggi considerata riguardo agli oggetti che costituiscono questo rapporto .

Dopo aver in questa maniera esposto il principio generale della bontà relativa delle leggi ; dopo aver dedotte da questo principio le cause delle vicende de' Codici ; do-

(1) Leggasi Samuele *Petito* nel trattato delle leggi Attiche . *Lib. 2. de legibus . Tit. 11. legum recensio* . Questo stabilimento fu di Solone .

po essermi disteso a rischiarare alcune verità utili che non si dovevano trascurare, io passo rapidamente a sviluppare colla maggior brevità possibile gli oggetti che compongono questo rapporto, ed i principj e le regole che ne derivano.

Si è detto che la bontà relativa delle leggi consiste nel loro rapporto collo stato della nazione, alla quale si promulgano. Or varie cose compongono questo stato. La prima fra queste è la natura del Governo. Vediam dunque come la legislazione vi si deve adattare, e quali sono le regole che la scienza legislativa deve dedurre dallo sviluppo di questo primo oggetto del rapporto delle leggi.

C A P O X.

*Primo oggetto di questo rapporto:
la natura del Governo.*

Vi sono diverse specie di Governi. Io non curo di numerarli, nè di definirli, poichè l'idea che ne hanno gli uomini anche meno istruiti, basta per conoscerne la natura. Ognuno sa, quanto il Governo popolare è diverso dall'aristocratico, e niuno ignora gli spazi infiniti che separano la repubblica dalla monarchia.

Supposta questa diversità nella loro indole, non ci vuol molto a vedere, come le leggi proprie per uno di questi Governi non possono convenire ad un altro. Il popolo per esempio nella democrazia è in certi momenti monarca, in certi altri è suddito (1).

(1) L'indivisibile verità mi obbliga a seguire qui riguardo alle repubbliche alcuni dei

Egli fa le leggi, egli crea i magistrati, egli elegge i giudici; ma egli quindi deve ubbidire anche non volendo a queste leggi, e deve esser condannato o assoluto, anche non volendo, da questi magistrati, da questi giudici. Le leggi dunque che debbono dirigerlo in questi due aspetti, sarebbero inutili nelle aristocrazie e nelle monarchie, nelle quali il popolo non è che suddito.

Siccome nelle democrazie il potere supremo è tra le mani della nazione intera; siccome la sovranità, racchiusa altrove tra le mura d'un palazzo, non si rappresenta in questi Governi che nella piazza pubblica; siccome finalmente dove il popolo regna, ogni cittadino è niente da se solo, ma è tutto unito agli altri; non vi vuol molto a vedere, come il primo oggetto delle leggi in questi Governi sarà di regolare le assemblee, e di

principj adottati da Montesquieu, e stabiliti prima di lui da molti altri Politici.

stabilire il numero e la condizione de' cittadini che debbono formarle: regolamento, che trascurato in Roma, fu, come si sa, la causa feconda di tanti disordini.

Nelle monarchie e nelle aristocrazie la cittadinanza non è che un beneficio; ma nelle democrazie è una parte della sovranità. Nelle due prime un uomo che s'investe di questo carattere, non fa che partecipare a' vantaggi che vi sono uniti; ma nell'ultima è un intruso che si mescola nell'assemblea del popolo per alzare una mano, per dare una voce, dalla quale può dipendere la rovina della repubblica. Ne' Governi popolari dunque la legge dev'essere più vigilante ad evitare questo disordine, più avara nell'accordare la cittadinanza, più austera nel punire colui che se ne è fraudolentemente investito (1).

(1) In Atene la cittadinanza non si poteva dare che dal popolo intero, e questa doveva esser ratificata da una seconda assemblea, nel-

Il determinare il modo col quale si debbono dare i suffragj, è un altro oggetto principale delle leggi in questi Governi. Allorchè questi

la quale dovevano almeno intervenir sei mila cittadini. (*Demost. orat. in Nearam*). Non bastava esser nato nella repubblica per esser cittadino. Bisognava che uno de' genitori almeno fosse cittadino, e che tutti e due fossero liberi. L'adozione poteva anche dare la cittadinanza, quando il padre adottatore era cittadino. Si sa con qual religione si conservava, e si rivedeva dal Prefetto di ogni *quartiere* il *λεξιαρχικὸς μνηματεῖον*, o sia il libro che conteneva i nomi de' cittadini. Si sa anche quanto spaventevole fosse per gli Ateniesi l'accusa detta *τὸς ξενίας*, cioè dell' *estraneità*. Questa cadeva sopra quelli che si avevano arrogati i diritti di cittadinanza. Se l'accusa costava, il reo era annoverato tra la classe de' servi, e come tale venduto. Leggasi Polluce *Lib. VIII.* e Pottero *Archæologia Græce Lib. I. cap. IX.* Sigonio ci dice, che la principale funzione di alcuni magistrati chiamati *ὑπερηταῖ* era d'istruirsi in ogni mese del nome de' figli de' peregrini, per evitare che fossero ascritti alle pubbliche tavole. Leggasi più d'ogni altro il trattato di Petito sulle Leggi Attiche *Lib. 1. de Legib. Tit. III. de civibus aboriginibus, & adscitis*.

son pubblici, sono sempre più giusti; allorchè son pubblici, si discute su quello che si deve deliberare; allorchè son pubblici finalmente, la plebe è regolata da' principali cittadini; e contenuta dalla gravità de' più savj, ha un freno di più per non tradire la verità e la patria.

Cicerone (1) si lagnava con ragione d'un metodo contrario stabilito ne' comizj in Roma. Una gran porzione de' cittadini si abusava del secreto, che li garantiva da' giusti rimproveri, per commettere le più grandi ingiustizie. Per disgrazia dell'umanità ci son pochi uomini che sappiano arrossire innanzi a' proprj occhi delle loro debolezze. Spesso si scrive senza pudore ciò che non si pronunzierebbe senza il massimo sconcerto. I suffragj secreti sono un indizio del difetto di libertà in una repubblica, perchè dove la verità non

(1) Cicerone *Lib. I. e III. de legib.*

si può dire apertamente, è segno che la virtù è timida, e che la forza prevale; è segno che l'intrigo e la cabala ha parte nell'assemblee; è segno finalmente che una mano occulta, ma tirannica, chiude la bocca della libertà, per non far sentire le grida dell'interesse pubblico.

Regolati i suffragj, le leggi debbono dividere il popolo in certe classi, oggetto che ha sempre richiamata la prima cura de' legislatori, che contribuì tanto alla grandezza d'Atene (1), e che ha sempre avuta la maggiore influenza sulla stabilità e sul buon ordine delle democrazie.

Esse debbono determinare come e da chi si debbano proporre le leggi al popolo che deve approvarle; quali sieno i requisiti che deve avere un cittadino per poter parlare all'assemblea del popolo; quali

(1) Dionisio d'Alicarnasso nell'elogio d'Isoerate.

quali gli oggetti su i quali deve cadere il suo discorso, quali i rimedi per evitare le seduzioni d'un oratore sospetto o corrotto, e quali i mezzi per combinare questa specie di libertà col buon ordine dell'assemblee (1). Esse debbono in oltre rimediare alla lentezza inseparabile da' Governi popolari; lentezza spesse volte utile, ma che negli affari che han bisogno di una risoluzione istantanea, potrebbe cagionare la rovina della repubblica, onde per prevenirla furono creati a Sparta i due Re, in Atene gli Arconti, ed in Roma i Dittatori.

Finalmente il popolo, non altrimenti che i monarchi, ha bisogno d'esser condotto da un consiglio o da un senato; egli ha bisogno d'un capo che lo guidi nella guerra; e-

(1) Le leggi degli Ateniesi non trascurarono alcuno di questi oggetti. Veggasi Petito nelle leggi Attiche *Lib. III. de Senatu Quingentorum*, & Concione *Tit. 3. de Oratoribus*.

gli deve avere i suoi magistrati ed i suoi giudici, egli dev' eleggerli. Le leggi debbono dunque fissare la maniera colla quale egli deve procedere in quest'elezione; esse debbono distinguere le cariche che si debbono dare per *iscelta* da quelle che conviene dare per *sorte*; giacchè ne' Governi popolari conviene lasciare ad ogni cittadino una speranza ragionevole di servire in qualche maniera la sua patria (1). Ma questa elezione per *sorte* ha i suoi pericoli; essa può esser funesta alla repubblica. Le leggi debbono dunque trovare un mezzo atto a prevenire i disordini che potrebbero nascere da questa specie d'elezione, come fece Solone. Egli volle che l'elezione non potesse cadere che sopra que' cittadini che si sarebbero presentati da loro stessi al popolo; ma che

(1) In Atene si distinguevano i magistrati detti *χερσὶ φηται*, cioè creati per suffragj, dai *κληροται*, cioè eletti per sorte. Pottero *Archæologie Græcæ lib. I. Cap. IX.*

quello che fosse stato eletto sarebbe stato esaminato da' giudici, e che ognuno avrebbe potuto accusarlo d'esserne indegno. L'istesso araldo che avisava il popolo del nome del candidato, sul quale era caduta la sorte, domandava ad alta voce: *Chi vuol accusarlo* (1)? Quest'elezione partecipava nel tempo stesso de' vantaggi della sorte e della scelta.

Questi sono i principali oggetti che costituiscono il rapporto delle leggi colla natura del Governo democratico, e queste sono le regole che ne derivano. Vediamo ora quello che riguarda l'aristocrazia (2).

(1) *Τὸ βέλτερον κατηγορεῖν*; leggasi l'orazione di Demostene *de falsa legatione*, ed Eschine nell'orazione contro *Cresifonte*.

(2) Da quel che si è detto si può facilmente dedurre che una perfetta democrazia non può aver luogo che in un picciolissimo Stato. Se la repubblica s'ingrandisce, se dopo d'essere stata una città, diventa una nazione, allora o bisogna interamente mutare la costitu-

In questa specie di Governo l'autorità sovrana è tra le mani d'un certo numero di persone; il corpo degli Ottimati è quello che fa le leggi, e l'istesso corpo è quello che le fa eseguire; il resto del popolo è riguardo ad essi, dice Montesquieu, quello che nelle monar-

zione, o bisogna ricorrere alla rappresentazione. Ciascheduna città, ciaschedun villaggio deve nominare i suoi rappresentanti, i quali eserciteranno il potere legislativo in nome del popolo che non potrebbe più unirsi come prima.

Allorchè le città dell'Italia furono incorporate alla cittadinanza di Roma, allorchè i cittadini di queste città avevano anche il dritto del suffragio, il tumulto che dopo quest'epoca accompagnò le elezioni e le deliberazioni popolari, l'impossibilità di distinguere colui che aveva il dritto di dare la sua voce da colui che non l'aveva, e tutti gli altri disordini che nacquerò da questa incorporazione, somministrarono, come si sa, a Mario, a Silla, a Pompeo, a Cesare l'occasione opportuna per distruggere la libertà della patria, e per rovesciare la repubblica. Vedi Appiano *de bell. civil. lib. 1.* Vellejo Patercolo *lib. 2, cap. 15, 16, 17.*

chie sono i sudditi riguardo al loro monarca. Ma questa proporzione non è esatta. Nelle monarchie il Sovrano lascia a' sudditi la facoltà esecutiva; ma nelle aristocrazie il popolo non è nè legislatore, nè esecutore. Tutte le tre facoltà sono riunite tra le mani de' nobili. Si vede benissimo che questa distribuzione così parziale deve di continuo inasprire il popolo contro il corpo che rappresenta la sovranità. Le leggi debbono dunque dargli un compenso; le leggi debbono placarlo. Esse debbono dare ad ogni cittadino la speranza d'entrare nel corpo degli Ottimati o in premio di qualche servizio reso alla patria, o per mezzo d'una certa somma determinata, come si fa oggi in Genova; quest'adito, questa speranza fa tutta la prosperità di questo popolo (1).

(1) La legge, dalla quale ha avuto origine quest'uso in Genova, è anche molto più giusta e molto più adattata alla natura di questo Governo. Essa stabilisce che ogni anno si deb-

Ci è un altro vantaggio in questa determinazione. Se è vero che l'aristocrazia s'indebolisce e corrompe a misura, che il numero de' nobili che la compongono si scema; se le famiglie aristocratiche debbono esser popolo per quanto è possibile; se la migliore aristocrazia del mondo è quella che si avvicina più alla democrazia, come quella che stabilì *Antipatro* in Atene (1); se finalmente il tempo distrugge le famiglie, e distruggendole distrugge l'aristocrazia istessa; le leggi che suppliscono a queste perdite, e che prevengono questi mali, saranno le più neces-

ba prendere una famiglia dalla classe del popolo per incorporarla a quella de' nobili. Ci è anche l'alternativa stabilita da questa legge tra le famiglie plebee della città e della *riviera*. Questa legge però non si osserva in tutta la sua estensione. La scelta non è più annuale, nè si fa senza il denaro, o senza un gran merito.

(1) Egli volle, che tutti que' cittadini che aveano due mila dramme non fossero esclusi dal dritto del suffragio. *Diodoro lib. XVIII.*

sarie e le più adattate alla natura di questo Governo.

Finalmente giacchè lo spirito dell'aristocrazia non permette di lasciare al popolo niuna parte del Governo, le leggi debbono invigilare affinchè queste parti sieno almeno bene distribuite nell'istesso corpo degli Ottimati. Esse debbono distinguere quello che s'appartiene di fare da tutto il corpo dei nobili, da quello che s'appartiene al Senato, e da quello che s'appartiene a' magistrati. Senza questo metodo, senza questa distribuzione il disordine regnerà da per tutto, e l'aristocrazia sarà il peggior Governo di tutti, poichè l'anarchia è più funesta del dispotismo istesso (1).

(1) Non ci è Governo più vizioso di quello ove l'autorità è divisa senza che niuna potestà dello Stato sappia precisamente il grado che se le appartiene. Questo era lo stato deplorabile degli Svezzezi prima del Governo di Gustavo Vasa. Le pretensioni opposte del Re, del sacerdozio, della nobiltà, delle città, dei

Fissata questa distribuzione, le leggi debbono conservarla. Esse debbono creare una magistratura destinata a conservare l'equilibrio nelle diverse parti del Governo. In tutte le repubbliche così aristocratiche come democratiche bene ordinate, questo rimedio non si è trascurato. Questo era l'ufficio degli Efori a Sparta, e questa è una delle terribili incumbenze del Consiglio di X. col Tribunale degli Inquisitori di Stato in Venezia (1).

cittadini, formavano una specie di caos che avrebbe cento volte cagionata la rovina del regno, se i popoli vicini non fossero stati immersi nella medesima barbarie. Gustavo Vasa riunendo nella sua persona una gran parte di questi diversi poteri, strascinò il Governo nel dispotismo; ma gli Svezzezi furono meno infelici sotto il dispotismo di Gustavo, che sotto l'antica anarchia.

(1) Se in Roma vi fosse stata questa magistratura, il Decemvirato non sarebbe stato onnipotente, la consolare e la tribunizia potestà non si sarebbero sopprese durante il Governo di questi dieci legislatori, non si sarebbe tolto l'appello al popolo, non si sarebbe

Ma per evitare che il rimedio non sia peggiore del male, le leggi debbono in tal maniera limitare e combinare l'autorità e i dritti di questa magistratura che anche volendo essa non possa abusarne. Un'autorità esorbitante data ad un cittadino in una repubblica è il peggiore de' mali; essa fa, dice Montesquieu (1), una monarchia, o più che una Monarchia. In questa le leggi hanno provveduto alla costituzione, o vi si sono accomodate. La costituzione istessa del Governo frena il monarca; ma in una repubblica ove un cittadino si fa dare un potere esorbitante, l'abuso di questo potere è più grande, perchè le leggi che non l'hanno preveduto non possono neppure frenarlo.

Tra tutt' i mezzi per prevenire

sospeso il corso dell'altre magistrature, e Appio Claudio e i suoi compagni non avrebbero fatto impallidire nel tempo istesso il Senato, i nobili, e la plebe.

(1) *Esprit de Loix* Lib. II. Cap. II.

questo male, il più efficace è di restringere quanto si può la durata di questa magistratura. In tutte le cariche la legge deve compensare l'estensione del potere colla brevità della sua durata.

Le Romane leggi erano ammirabili riguardo a quest' oggetto. Il Dittatore, al quale la sorte della repubblica era affidata; il Dittatore che non riconosceva alcun Capo, alcuna autorità superiore alla sua, il Dittatore, nelle mani del quale l'assassinio istesso diveniva legittimo (1), il Dittatore non regnava che finchè il bisogno lo richiedeva presso i Romani (2). Egli

(1) Ricordiamoci di ciò che avvenne sotto la dittatura di Papirio, e della memorabile azione del suo Luogotenente Servilio Ahala. Livio *dec. 1. Lib. IV. Cap. VIII.*

(2) Purchè la guerra, o l'affare pel quale era stato nominato, terminasse prima dei sei mesi; giacchè la maggior durata di questa magistratura non poteva essere più di sei mesi, scorso il qual tempo il Dittatore doveva disfarsi del suo potere. Se l'affare terminava pri-

non aveva nè il tempo di concepire grandi speranze, nè l'ozio per

ma de' sei mesi, egli si dimetteva da se stesso; ma quest'abdicazione era volontaria, non derivava dalla legge. Ecco quello che ha dato origine all'opinione d'alcuni Storici e politici, i quali credono di vedere nella Dittatura una carica spaventevole, giacchè, dicono essi, la sua durata dipendeva dalla volontà di colui che ne era investito. Ma essi han confusa la libertà che il Dittatore aveva di restare nella sua carica, finchè non erano scorsi i sei mesi, col supposto dritto di non poterne essere rimosso scorso questo tempo. Per ricredersene basta che si legga Dionigi d'Alicarnasso *Lib. V. p. 331.* Dione Cassio *Lib. XXXVI. p. 18. B.* Ma per confutare in tutto l'opinione di questi politici io mi fo un dovere di riportare le parole della *leg. 2. paragr. 18. ff. de orig. juris: Populo deinde audo, cum crebra orirentur bella, & quaedam acriora a finitimis inferrentur interdum, re exigente, placuit majoris potestatis magistratum constitui: itaque Dittatores proditi sunt, a quibus nec provocandi jus fuit, & quibus etiam capitis animadversio data est: hunc magistratum, quoniam summam potestatem habebat, non erat fas ultra sextum mensem retinere.*

Da queste ultime parole si vede chiaramente che non era in potere del Dittatore di non

servirsi del suo potere per renderlo pernicioso alla libertà ed alle leggi (1). Il Censore al contrario, il ministero del quale richiedeva più austerità che talenti, il Censore che aveva più impero su i costumi che influenza nella direzione delle forze pubbliche; il Censore che incuteva più timore a' cittadini che alla repubblica, conservava

deporre la carica, giacchè questa spirava co' sei mesi stabiliti dalla legge. Qualche volta il Senato prolungò questa durata sino ad un anno, come fece in persona di Camillo, per quel che ce ne dice Livio *lib. 4. cap. 1.*, e Plutarco in Camillo *p. 144.* E. Così non avesse introdotto mai quest'abuso pernicioso. *La prolungazione degli imperi*, dice Macchiavelli, *fece serva Roma.* Macchiavelli, *Discorsi sulla prima Deca di Livio lib. 3. cap. 24.*

(1) Silla fu il primo a render la dittatura continua, e Cesare a renderla perpetua nell' istessa persona. Ma questa fu un' usurpazione, e non l' esercizio d' un dritto che le leggi espressamente negarono alla dittatura. Ed in fatti da che si rovesciò questo stabilimento, non ci fu più libertà nella repubblica. Leggasi Lipsio *Comm. in lib. 1. Annalium Tacit. pag. 1. num. 3.*

per cinque anni la sua autorità (1). Finalmente il Consolato, la Pretura, ed il Tribunato erano annuali, perchè la loro magistratura era tale che poteva farsi un partito nella repubblica.

I Cretesi, non contenti di questo preservativo contro l'abuso dell'autorità, ebbero ricorso all'*insurrezioni*. Subito che questi magistrati supremi cominciavano ad abusarsi de' loro dritti, una porzione de' cittadini si sollevava, li degradava, e gli obbligava a ritornare nella condizione privata. Quest'atto era considerato legittimo, e quantunque pernicioso in ogn'altro Governo fu utilissimo in Creta sì per la natura della sua costituzione, come pel patriotismo che regnava ne' suoi cittadini (2).

(1) Mamerco Dittatore la restrinse a diciotto mesi. Leggasi Macchiavelli, Discorso sulla prima Deca di Livio *lib. 1. cap. 49.*

(2) Leggasi Aristotile nella politica *lib. 11. cap. 10.* Le leggi d'Atene imitarono in certa maniera il sistema de' Cretesi. Esse permette-

Questi sono i principj generali, queste sono le regole che derivano dal rapporto delle leggi colla natura del Governo aristocratico. Io passo finalmente alla monarchia.

Si chiama monarchia quel Governo ove regna un solo, ma con alcune leggi fondamentali. Queste leggi fondamentali suppongono necessariamente alcuni canali pe' quali il potere si comunica, ed alcune forze reprimenti che ne conservino la moderazione e lo splendore.

La natura dunque della monarchia richiede che vi sia tra il monarca e il popolo una classe o un rango intermedio destinato non ad esercitare alcune delle porzioni del potere, ma a mantenerne piuttosto l'equilibrio, e che vi sia un cor-

vano ad ogni cittadino d'uccidere colui che avesse attentato contro la libertà della repubblica esercitando qualche magistratura. *Petito Leggi Attiche lib. III. de Senatu Quintigentorum, & Concione. Tit. II. de Magistratibus.*

po depositario delle leggi, mediatore fra i sudditi e il Principe. I nobili compongono questo rango intermedio, e i magistrati questo corpo depositario delle leggi.

Le leggi debbono dunque fissare i privilegi e i dritti degli uni e le funzioni degli altri; esse debbono fissare i limiti di ciascheduna autorità nello Stato; esse debbono dichiarare quello che infelicemente in quasi tutte le monarchie dell'Europa s'ignora, debbono dichiarare, io dico, quali sieno i veri dritti della Corona, e quale il ministero dell'individuo che la porta; esse debbono determinare fin dove debba estendersi il potere legislativo, e dove debba cominciare a finire l'esecutivo; le suddivisioni di questo, i diversi ordini delle magistrature, le loro dipendenze, l'ordine dell'appellazioni, le loro rispettive incumbenze, tutto dev'esser determinato e stabilito dalle leggi. Se da quest'ordine, se da questa ripartizione dipende la sicurezza del cittadino nelle monar-

chie; se ogni acquisto, ogni usurpazione dall'una delle parti che si faccia, è sempre una perdita per lo Stato; se subito che o il monarca vuol far da giudice, o il giudice vuol far da legislatore, non ci è più nè libertà nè sicurezza nella nazione; se finalmente il dispotismo, o sia ne' magistrati, o sia nei nobili, o sia nel capo della nazione, è sempre un dispotismo, non vi vuol molto a vedere quanto questi articoli debbano richiamare le cure del legislatore, e la precisione delle leggi in questi Governi.

Ma io lo ripeto, in una materia così interessante, in una materia così delicata tutto è incerto, equivoco, indefinito nella moderna legislazione. Il talento più esercitato può appena distinguere il sofisma dal vero, l'usurpazione dal dritto, la violenza dall'equità. Noi vediamo nelle controversie ch'ogni giorno si agitano su questi oggetti gli uomini stessi più istruiti nel pubblico dritto essere strasci-

nati da' volgari pregiudizj; ricorrere all' istoria per cercare nelle decisioni, ne' costumi antichi delle nazioni gli esempi o i fatti propri per regolare i loro giudizj; confondere finalmente la forza, l'uso, il possesso, l'usurpazione istessa col dritto. Ma nè l'istoria, nè l'uso, nè gli esempi, nè le concessioni, nè le *carte* possono dare a' Re, a' magistrati, a' nobili, un dritto ch'è contrario alla libertà del popolo, alla sicurezza del cittadino, all'interesse della nazione, la felicità della quale deve sempre essere la suprema legge. Questa parte della legislazione non meno che l'altre deve da questo solo principio esser regolata, deve a questo solo oggetto esser diretta. Or la libertà del popolo, la sicurezza del cittadino, la prosperità dello Stato, richieggono che nelle monarchie il monarca garantisca la nazione dagli esteri inimici col disporre della guerra, della pace, e di tutto ciò che dipende dal dritto delle genti, e stabilisca e conservi il

buon ordine e la tranquillità nell'interno con leggi generali, precise, semplici e chiare; che lasci a' magistrati l'adattare queste leggi a' casi particolari; che questi magistrati non arbitrino sulle leggi; che non l'interpretino a capriccio; che non s'allontanino col pretesto dell'equità da' loro espressi dettami; che il cittadino non vegga nel legislatore il suo giudice, nè nel suo giudice il suo legislatore, che vi sieno alcuni rimedi stabiliti dalla legge, atti ad assicurarlo della giustizia de' suoi decreti; ch'egli sia persuaso che la legge è quella che l'assolve o lo condanna, e non il favore o l'odio del giudice; finalmente il decoro e l'ordine della monarchia richiede che vi sia un corpo di nobili il quale rifletta sulla nazione lo splendore ch'egli riceve dal trono; che situato tra il monarca ed il popolo indebolisca gli urti che questi due corpi si potrebbero dare, se non fossero ritardati da un mezzo che li separa. A tutti que-

DELLA LEGISLAZIONE. 187

sti oggetti deve dunque il legislatore dirigere le sue mire per adattare le sue leggi alla natura del Governo monarchico, e per correggere i vizj, e prevenire i mali, a' quali è esposta questa specie di costituzione.

Io non entro nel dettaglio dei mezzi che la legislazione dev' impiegare per riuscirvi, giacchè, come si è potuto osservare nel piano che ho premesso, io ne debbo parlare in varj luoghi di quest' Opera, ne' quali la distribuzione delle mie idee mi ci trasporta. Quello che ne ho detto qui basta per dare un'idea generale degli oggetti che costituiscono il rapporto delle leggi colla natura del Governo monarchico, e del gran principio col quale debbono essere ideate e dirette.

Ma oltre queste tre specie di Governi, de' quali si è parlato: ve n'è un'altra la quale non è assolutamente nè monarchia, nè aristocrazia, nè democrazia, ma è un misto di tutte queste tre diverse

costituzioni, che quando non è ben riparata dalle leggi partecipa più de' vizj inerenti a ciascheduna di esse, che dei vantaggi che vi sono uniti; ch'è stata più lodata da' politici del secolo che analizzata; che Montesquieu istesso non ha conosciuta a fondo, e ch'è esposta ad un pericolo che non sovrasta all'altre, cioè di cadere nel dispotismo senza che la costituzione ne venga alterata, di soggiacere ad una tirannia reale senza perdere una libertà apparente.

Questo è il Governo d'una nazione che da un secolo a questa parte richiama a se tutti gli sguardi dell'Europa, e che oggi è stata in procinto di richiamarne le lagrime; questo è il Governo della Gran-Brettagna dove il Principe non può nulla senza la nazione, ma può tradirla sempre che vuole; dove il voto del pubblico è quasi sempre contrario alla pluralità de' suffragi di coloro che lo rappresentano; dove si prendono per sintomi di libertà quelli che

infelicamente non sono altro che compensi dell'oppressione; e dove per disgrazia de' suoi abitatori ci è più licenza che libertà. Esaminiamo dunque i principj e le regole che derivano dal rapporto delle leggi colla natura di questa specie di Governo che comunemente si chiama *misto*, e vediamo come la legislazione potrebbe correggerne i difetti, e scansarne i pericoli.

Io mi distenderò forse più di quel che dovrei in questa ricerca. Mi si perdoni questo difetto in favore della novità delle idee, che non posso fare a meno di bene sviluppare (1).

(1) Polibio *Lib. VI.* dice che la miglior forma di Governo è quella nella quale si riuniscono tutte le tre forme de' Governi semplici e moderati. Ma determinando egli l'idea di questa specie di Governo, egli chiama con questo nome il Governo che stabilì Licurgo a Sparta. Dopo aver accennati i difetti della monarchia, dell'aristocrazia, e della democrazia, egli dice: Α' προῖδόμενος Ἀναρχος, οὐχ ἀπλῶ;

*Proseguimento dell' istesso oggetto
su d'una specie di Governo che
chiamasi misto.*

La molteplicità e la diversità delle costituzioni che sono state o con

εὐδὶ μονοειδῇ συνεστήσατο τὴν πολιτείαν, ἀλλὰ πάσαις
ἑμὲ σωτήριζε τὰς ἀρετὰς, καὶ τὰς ἰδιότητας τῶν
ἀρίστων πολιτῶν : *Avendo prevedute queste
cose Licurgo, egli non istituì una repubblica
semplice ed uniforme, ma riunì in una tutte
le virtù e le proprietà di ciascheduna delle mi-
gliori forme di Governo. Ma io domanderei a
Polibio che cosa intendeva egli sotto il nome
di democrazia semplice. Forse quella, nella
quale il popolo è nel tempo istesso legistato-
re, magistrato, senato, giudice, condottiero
dell' esercito in tempo di guerra? Se questa era
secondo lui una semplice democrazia, l'esisten-
za di questa specie di Governo è un impossi-
bile politico. Se egli poi chiamava democrazia
semplice quel Governo, nel quale il poter so-
vrano è tra le mani del popolo, quello nel
quale il popolo fa le leggi, crea i magistrati,*

ragione o abusivamente chiamate con questo nome, non mi permet-
te di generalizzare le mie idee su
questo oggetto.

Questa ricerca richiederebbe un'
opera a parte, ed un'opera diffusa
e voluminosa. Siccome l'esame del

forma un Senato de' più rispettabili cittadini,
sceglie uno o più capi che debbono dirigerlo
negli affari della guerra, o perpetua quest' o-
nore nell' istessa famiglia; in questo caso il Go-
verno di Sparta era una semplice democrazia
e non un Governo misto. I due Re, quantun-
que ereditarj, non avevano alcuna autorità a
Sparta in tempo di pace. Nella guerra istessa
essi dovevano dipendere da un Consiglio che
si procurava di formare de' loro maggiori ini-
miei. *Arist. de Rep. lib. 2. p. 331.* Ciò che si
faceva dal Senato, i suoi decreti istessi non
avevano vigore se non erano approvati dal po-
polo. Dov'è dunque la monarchia, dove l'a-
ristocrazia?

Polibio dunque fa l'elogio della democra-
zia di Sparta, e non del Governo misto in ge-
nerale.

Nell'istesso errore urtò il Secretario Fiorea-
tino. Leggansi i suoi Discorsi sulla prima De-
ca di Livio *lib. 1. cap. 2.*

rapporto delle leggi colla natura d'un Governo non è altro che l'esame de' principj e delle regole che fan conoscere al legislatore i difetti della sua costituzione e i rimedi proprj per correggerli ; io non potrei , senza immergermi in un dettaglio minutissimo , conseguire questo fine , se mi proponessi di parlare in questo capo di tutte le forme possibili di Governo che possono annoverarsi tra la classe di quelle che generalmente chiamansi *miste* . Non potendo dunque parlare di tutte in generale , ho creduto dover dirigere le mie mire ad una specie di Governo , nel quale più che in tutti gli altri si manifesta la combinazione di tutte le tre costituzioni moderate , al quale debbono presso a poco andare a riferirsi tutti gli altri che son compresi sotto il nome di Governi misti , e nel quale finalmente trovandosi una perfetta analogia col Governo più conosciuto dell' Europa , io posso combinare la ragione coll'esperienza , ed unire la
forza

forza de' raziocinj all'evidenza dei fatti.

Il Governo Britannico sia dunque il modello di questo Governo sul quale io mi determino di ragionare in questo capo. Si cominci dal definirlo.

Io chiamo quì Governo *misto* quello nel quale il potere sovrano, o sia la facoltà legislativa è tra le mani della nazione rappresentata da un congresso diviso in tre corpi; nella nobiltà, o sieno patrizj, ne' rappresentanti del popolo (1), e nel Re, i quali d'accordo tra loro debbono esercitarla; ed il potere esecutivo, così delle cose che dipendono dal dritto civile, come di quelle che dipendono dal dritto delle genti è tra le mani del solo Re, il quale nell'esercizio delle sue facoltà è indipendente (2).

(1) Scelti dal popolo per un dato tempo, e rimpiazzati dopo questo tempo da altri rappresentanti, scelti nella maniera istessa dal popolo.

(2) La legge ha dovuto, dice Blackston,
Tomo I. I

Cr considerato sotto questo aspetto un Governo misto, tre sono i vizj inerenti alla sua costituzione. *L'indipendenza di colui che deve far eseguire dal corpo che deve comandare; la segreta e pericolosa influenza del Principe nei congressi dei corpi che rappresentano la sovranità, e l'incostanza della costituzione.* La legislazione non deve mutare l'essenza della costituzione, deve solo correggerne i difetti. Tutti i principj dunque dipendenti dal rapporto delle leggi colla natura di questo Governo debbono esser diretti alla scelta dei mezzi proprj per prevenire le funeste conseguenze di questi tre vizj. Ma prima di venire alla ricer-

considerare in Inghilterra il Re indipendente nell'esercizio delle due facoltà a lui affidate; altrimenti sparirebbe da questo Governo la parte monarchica. Veggasi la sua opera dei commentarj sulle leggi d'Inghilterra. Noi osserveremo nel decorso di questo capo, come la legge istessa ha saputo riparare a questa indipendenza senza distruggerla.

ca de' rimedi, assicuriamoci dell'esistenza de' mali.

In tutte tre le diverse forme dei Governi, delle quali si è parlato nell'antecedente capo, le diverse porzioni del *potere* sono distribuite secondo la loro natura, sono ripartite nelle diverse mani destinate a porle in azione: ma queste mani non sono indipendenti le une dalle altre, le loro mosse non possono essere che uniformi, la loro direzione comune. Una è la sorgente dalla quale scaturiscono. Una è la ruota principale che comunica il moto a tutte l'altre in questi Governi: se il Sovrano che fa la legge non è l'istrumento che la fa eseguire; s'egli deve riporre tra le mani de' magistrati la facoltà giudiziaria, egli ha però presso di se la forza pubblica, e per conseguenza l'istrumento proprio per far rispettare i suoi ordini, e per obbligare i magistrati a non allontanarsi da' loro dettami.

Ma in questo Governo misto il magistrato unico incaricato dell'e-

secuzione della legge è quello che ha tra le mani tutte le forze della nazione. Il Sovrano, o sia il congresso che rappresenta la sovranità può emanar leggi come vuole, ma colui che deve farle eseguire, non solo è indipendente, ma è anche più forte del Sovrano che l'emana. Come spaventare la sua negligenza? come punire le sue infrazioni?

Nelle democrazie il popolo, nelle aristocrazie il corpo degli Ottimati, nelle monarchie il monarca può disfarsi sempre che vuole d'un magistrato che s'abusa del suo potere, che disprezza le leggi, o che arbitrariamente dispone della vita e delle sostanze de' cittadini. Ma in questo Governo ove il magistrato è il Re, e il Sovrano è l'assemblea, nella quale il Re stesso è considerato come uno de' tre corpi che d'accordo tra loro debbono esercitare la sovranità, in questo Governo, io dico, presso di chi può risedere il dritto e la forza di punirlo?

In Inghilterra il Parlamento può egli detronizzare il suo Re ? Ha egli il dritto e la forza di farlo ? Non dovrebbe il Re istesso sottoscrivere il decreto della sua condanna per legittimarlo ? non dovrebbe egli stesso dirigerne l'esecuzione ? non è forse una massima fondamentale di questo Governo che il Re è infallibile, che niuna giurisdizione sulla terra può avere il dritto di giudicarlo o di punirlo ; che se il Parlamento istesso avesse questo dritto , la costituzione nazionale verrebbe ad esser distrutta , perchè la facoltà legislativa verrebbe ad usurpare i dritti dell'esecutiva , la quale per la natura di questo Governo è indipendente ?

Non è forse una legge fondamentale presso questa nazione , quella che dichiara che *la persona del Re è sacra* , ancorchè egli si faccia lecito di commettere delle azioni tiranniche ed arbitrarie (1) ?

(1) Blackston T. I. Cap. VII. p. 353. , 354.

Gli scrittori del dritto pubblico di questa nazione non hanno forse dovuto confessare che la legge non ha previsto il caso d'un Re che voglia distruggere la libertà politica del popolo Inglese, e che in questo caso non ci sarebbe altro rimedio se non quello dell'insurrezione de' Cretesi (1)?

Per legittimare l'atto che tolse a Giacomo II. la Corona Anglicana, non si dovette forse supporre che questo Principe avesse rinunciato al trono fuggendo fuori dello Stato, e ch'egli avesse volontariamente deposta una Corona che niuna potenza poteva toglierli legittimamente dal capo, malgrado gli attentati che egli aveva commessi contro la costituzione, e la guerra aperta ch'egli aveva dichiarata alla libertà della nazione (2)?

375. Si osservi che questo scrittore celebre è il più grande apologista della costituzione del suo paese.

(1) *Blackston ibid.*

(2) *Blackston ibid.*

L'indipendenza dunque della facoltà esecutiva dalla legislativa, questo vizio particolare della costituzione di questo Governo, questo vizio fondato sopra una prerogativa che non si potrebbe distruggere senza distruggere la costituzione, è il primo male che la legislazione deve riparare. Il secondo, come si è detto, è la segreta influenza del Principe ne' congressi che rappresentano la sovranità.

Ne' Governi misti di tal natura il Re ha una doppia influenza in questi congressi. Considerato come uno de' tre corpi che li compongono, è troppo giusto che egli abbia la facoltà negativa, cioè il dritto d'opporli alle determinazioni degli altri due corpi, sì perchè la costituzione del Governo esige che questi tre corpi d'accordo tra loro esercitino il potere legislativo, sì perchè se questo dritto non si appartenesse al Re, il potere esecutivo potrebb'esser distrutto dal potere legislativo, il quale non tro-

verebbe alcuna resistenza nell'usurpazione de' suoi dritti.

Questa influenza è legittima e necessaria; ma il Re considerato nei Governi misti come il distributore unico di tutte le cariche così civili come militari, e come l'unico amministratore delle rendite nazionali, ha in mano la moneta per comprare sempre che vuole la pluralità de' suffragj, e per fare del congresso che rappresenta la nazione l'organo de' suoi voleri. Or questa è quell'influenza secreta e pericolosa che può distruggere la libertà del popolo senza che la costituzione ne venga alterata, che può opprimere la nazione senza far tremare la mano che l'opprime. In tutti gli altri Governi il timore è il compagno inseparabile dell'oppressore. Se un monarca in una monarchia assoluta vuole stringere le catene de' suoi popoli, se vuol rompere quei patti co' quali è salito sul trono, se vuol opprimere i sudditi con un dazio insopportabile, ha sempre innanzi agli occhi

il furore del popolo che lo spaventa, vede vacillare il suo trono sotto i suoi piedi, e vede il pericolo al quale espone la sua esistenza istessa. Ma ne' Governi misti il Re che può servirsi del braccio del congresso per opprimere la nazione può farlo senza tanti timori. Sa che il congresso sarà sempre responsabile alla nazione, sa che i furori del popolo non verranno mai a piombare sulla sua persona. Egli ha dunque un istrumento di più e tanti ostacoli di meno per divenire un oppressore. Egli lo diverrà facilmente, se alla volontà di esserlo unisce i talenti per riuscirvi. Basta che non distrugga di propria mano l'apparenza della costituzione; basta che rispetti i dritti del congresso; basta che si contenti di disporne, egli farà sempre quel che vuole senza pericolo (1). Se Giacomo II. avesse avu-

(1) Allorchè Augusto ristabilì l'autorità del Senato, egli vide che il suo grande oggetto doveva essere il poter disporre di quest' as-

to ricorso al Parlamento per ristabilire il Cattolicismo; se per richiamarlo egli si fosse servito di questi istrumenti stessi de' quali si servì uno de' suoi antecessori per proscriverlo; se in vece di seguire l'esempio di Giacomo I. suo avo e di Carlo I. suo padre, egli avesse imitata la politica d'Arrigo VIII. e di Elisabetta; se avesse saputo, come essi, fare del Parlamento l'esecutore cieco non solo de' voleri, ma de' capricci stessi

semblea, e non l'indebolirla. Tutto intento a nascondere in mezzo alle nubi il suo onnipotente trono; tutto intento ad involare allo sguardo de' suoi sudditi l'irresistibile sua forza, egli volle comparire il ministro del Senato e l'esecutore de' suoi supremi decreti, i quali per altro venivano da lui medesimo dettati. Molto lontano dal vedere in quest'assemblea un ostacolo alle sue mire, ed un contrappeso alla sua autorità, egli vi trovò il sostegno della sua segreta onnipotenza, e lo scudo della sua sicurezza. Persuadiamoci: non vi è dispotismo peggiore di quello che è nascosto sotto il velo della libertà. Veggasi *Gravina de Romano Imperio*.

della Corona; s'egli non avesse commesso un attentato aperto contro la costituzione, emanando nuove leggi, e distruggendo le antiche senza l'autorità del Parlamento, la Corona d'Inghilterra non sarebbe andata a posarsi sul capo del Principe d'Oranges, e la nazione non si sarebbe scagliata contro il suo Re. Il partito della Chiesa Anglicana avrebbe al più bruciate le case di qualche Parlamentario, e tutto sarebbe finito. Il solo regno d'un Arrigo VIII. non è forse una prova incontrastabile di questa verità?

Che non fec'egli sotto gli auspicj del Parlamento? Quali attentati non commise contro la libertà del popolo, contro la sicurezza pubblica, contro il decoro de' costumi, e contro la santità della Religione? Non fu forse col braccio del Parlamento ch'egli innalzò i patiboli, ove le madri degli eredi del trono andavano ad espiare la disgrazia d'aver acconsentito all'amore del più abbominevole degli uo-

mini? Non fu forse colle mani delle due Camere ch'egli accese i roghi dove i migliori cittadini dello Stato andavano a terminare i loro giorni? Non fu forse il Parlamento quello che stabilì che la semplice volontà del Re avrebbe vigor di legge (1)? Tutte le bestemmie della tirannia non furono forse adottate dal Parlamento come tanti principj di giurisprudenza sotto il suo regno? La somma dei delitti di fellonia non divenne forse più numerosa e più bizzarra nel Codice Anglicano, che nella giurisprudenza de' Neroni e de' Tiberj? La mania comune de' tiranni, di dominare sugli spiriti, come su i corpi, una mania che è costata tanto cara al genere umano, non fu forse legittimata da quell' augusta assemblea? Qual differenza passa tra l'istoria di questo Principe e quella de' mostri più spaventevoli che hanno imbrattati di sangue i troni su i quali sedevano, se non

(1) Statuto 13. d'Arrigo VIII. cap. III.

che gli ultimi han fatto con mano tremante quello che Arrigo fece colla maggior sicurezza sotto l'ombra del Parlamento?

Nel difetto di qualunque altra ragione questo tratto solo dell'istoria della Gran-Brettagna ci dovrebbe bastare a persuaderci, che ne' Governi misti di questa natura il Re potrà sempre fare quel che vuole, potrà anche opprimere la nazione senza alterare la costituzione, e senza esporre ad alcun rischio la sua persona: basta che abbia l'arte di corrompere l'assemblea che rappresenta la sovranità. Egli ne ha i mezzi. Come dunque impedirgliene l'uso senza distruggere la costituzione? Ecco il secondo oggetto della legislazione considerato nel suo rapporto colla natura di questo Governo.

L'ultimo vizio finalmente inerente alla costituzione di questo Governo è quella continua fluttuazione di potere tra' diversi corpi che si dividono l'autorità, fluttuazione difficile a prevenirsi, fluttuazione

che in ultimo risultato produce la incostanza della costituzione. Non ci vuol meno ad assicurarsene.

In tutti i Governi del mondo l'autorità di creare, abolire, mutare le leggi fondamentali della nazione è un dritto privativo della nazione stessa. Questo potere dunque non è unito alla sovranità che in quei soli Governi nei quali la sovranità è tra le mani della nazione intera. Or ne' soli Governi popolari e ne' soli Governi misti il Sovrano è la nazione istessa; in questi due Governi soltanto il Sovrano può dunque mutare o alterare sempre che vuole la costituzione.

Ne' Governi popolari l'esercizio di quest' autorità dev' esser molto raro, perchè non ci è un opposizione di forze, di mire, d'interessi tra i diversi corpi, tra i quali sono distribuite le diverse parti del potere. Ma nei Governi misti, ove i diversi corpi, tra i quali è divisa l'autorità, sono in una perpetua gara di estendere quella por-

zione ch'è stata loro affidata, e dove il corpo che rappresenta la sovranità, e che può disporre della costituzione, ha sempre un interesse nell'alterarla, o per estendere la porzione del potere che ha come Sovrano, o per diminuir-la in favore di colui che può ben ricompensare i suoi membri d'un sacrificio che costa ad essi molto poco: nei Governi misti, io dico, di questa natura, la costituzione non può esser mai stabile, essa deve soffrire continue alterazioni, giacchè ogni alterazione giova o al corpo che la fa, o ai suoi membri.

L'Inghilterra che mi ha somministrate tutte le prove di fatto delle mie proposizioni in questo capo, me n'offrirebbe anche in abbondanza per quest'ultima verità, se io non temessi di dilungarmi più di quel che conviene. Mi contento soltanto di dire, che l'istoria di questa nazione è, per così dire, l'istoria delle vicende della sua costituzione; che il carattere

del Re ha sempre dato il tono alla sua costituzione; che sotto un Principe debole, per la povertà dei suoi talenti, o inceppato dalle circostanze le più infelici, le due Camere hanno sempre usurpato sulla prerogativa regia; ma che sotto un Principe avveduto ed ardito, han sempre venduta una gran porzione della loro: che chi avesse osservato questo Governo sotto gli antecessori di Carlo I. non l'avrebbe riconosciuto sotto i successori di Giacomo II; che il vigor presente del Parlamento non è l'effetto di una causa soda e permanente, ma d'alcune circostanze passeggera che lo rendono precario; che finalmente basterebbe che l'erede di Giorgio III. d'Annover lo fosse soltanto de'suoi talenti e della sua Corona, ma non delle sue virtù e della sua moderazione; che un regno turbato dalle guerre e dalla discordia d'una porzione dei suoi stessi cittadini, fosse seguito da un regno di pace; che l'obbligo di trattare dolcemente i sudditi della

Corona, per indurli a pagare fino l'aere che respirano, per somministrare di che sostenere una guerra vergognosa co' loro stessi fratelli, venisse a svanire; basterebbe, io dico, che queste circostanze accompagnassero sul trono della Gran Brettagna l'erede di Giorgio III. per vedere come le pretese catene della real dignità diverrebbero un'altra volta flessibili; come il Parlamento perderebbe il suo vigore; l'come il trono si renderebbe un'altra volta onnipotente. Ricordiamoci di ciò che avvenne sotto Cromwell, e dell'ascendente subitaneo che riprese sulla nazione l'ombra medesima della Corona, fissatasi sulla testa d'un usurpatore assoluto (1).

(1) Nessuno Stato si può ordinare, dice Macchiavelli, che sia stabile, se non è o vero principato, o vera repubblica: perchè tutti i governi posti intra questi due sono difettivi. La ragione è chiarissima, perchè il principato ha solo una via alla sua risoluzione, la quale è scendere verso la repubblica, e così la re-

210 LA SCIENZA

L'incostanza dunque della costituzione è il terzo vizio inerente alla costituzione di questa specie di Governo che la legislazione deve riparare. Persuasi della loro esistenza, cerchiamo ora i mezzi che dovrebbe impiegarvi.

Si è detto che il primo di questi vizj è l'indipendenza di colui che deve fare eseguire, dal corpo che deve comandare; si è detto, che questa indipendenza è dell'essenza della costituzione. La legislazione non può dunque distruggerla. Ma potrebbe essa modificarla senza distruggerla? Sì: in una sola maniera, distinguendo la facoltà *esecutiva* dalla *giudiziaria*. Io mi spiego.

In un Governo misto bene orga-

pubblica ha solo una via da resolversi, la quale è salire verso il principato. Gli Stati di mezzo hanno due vie potendo salire verso il principato, e scendere verso la repubblica, d'onde nasce la loro instabilità. Leggasi il suo Discorso sopra la riforma dello Stato di Firenze fatto ad istanza di Leone X.

DELLA LEGISLAZIONE. 217

nizzato è dell'essenza della costituzione che il Re abbia tutto il potere esecutivo delle leggi; ma non è dell'essenza della costituzione, ch'egli eserciti personalmente questo potere in tutta la sua estensione. O che lo eserciti da se, o che lo faccia esercitare da altri in suo nome e colla sua autorità, la natura della costituzione sarà sempre l'istessa. Tutto quello ch'io fo fare ad un uomo in mio nome e colla mia autorità, si suppone come fatto da me.

Supposto questo, non sarà dunque contrario alla natura di questo Governo che il Re abbia dei tribunali fissi ed immutabili, i quali senza avere alcun potere appartenente ad essi, ma esercitandone uno, che non è altro che una emanazione della sua autorità, esercitino, io dico, in nome del Re e colla sua autorità il potere giudiziario. Or se l'esistenza di questi tribunali non è distruttiva della natura di questo Governo, non lo sarà neppure il dovere imposto

al Principe di non poter far uso del potere giudiziario che coll'organo di questi tribunali stessi. Il Re, quantunque costretto a servirsi de'suoi tribunali nell'esercizio del potere giudiziario, non perderà nulla della sua prerogativa, finchè questi tribunali saranno considerati come gli organi de' suoi voleri. Separata in questa maniera la facoltà giudiziaria dall'esecutiva, separata, io dico, nel fatto, ma non nel dritto, il Re, malgrado l'invulnerabilità e l'indipendenza che gli accorda la costituzione del Governo, non potrà con questo eludere la legge, non potrà arbitrariamente giudicare della vita, dell'onore, e delle sostanze de'suoi cittadini. S'egli è indipendente, se non ci è persona che possa chiamarlo in giudizio, nè potenza legittima che possa giudicarlo, non è così de'suoi tribunali e dei membri che li compongono. Le determinazioni d'un tribunale possono esser esaminate e contraddette da un tribunale superiore. Un città-

dino oppresso da un magistrato può accusarlo ad un giudice competente, ed il magistrato può esser punito. Niuna di queste procedure sarebbe contraria alla costituzione del Governo. L'indipendenza del Re non verrebbe ad esser distrutta, verrebbe soltanto ad esser modificata in favore della sicurezza pubblica.

La legislazione Anglicana ha conosciuta la necessità di questo rimedio, e lo ha adottato. Ne' tempi, ne' quali la sua costituzione era molto più difettosa di quel che oggi è, il Re voleva spesso decidere da se solo le controversie de' cittadini, e giudicare i loro processi. L'uso solo di questo dritto fece subito conoscere le funeste conseguenze che ne potevano derivare. Fu dunque stabilito che il potere giudiziario fosse sempre esercitato in nome del Re da' suoi tribunali; e che questi fossero i depositarj immediati delle leggi (1).

(1) *Blackston ibid.* p. 387. 388.

Ne' tempi posteriori si tolse anche al Re il dritto di deporre i membri di questi tribunali a suo capriccio. La legge che aveva cercato di mettere tra le mani dei magistrati l'esercizio del potere giudiziario per potere spaventar l'ingiustizia e l'oppressione nell'esecutore delle leggi, volle quindi assicurare anche la loro esattezza. Lo Statuto 13 cap. 2 di Guglielmo III. dice, che l'incombenza de' magistrati durerà finchè adempiranno con esattezza al loro ministero: *quando bene se gesserint*; non finchè piacerà al Re, *durante beneplacito* (1).

(1) *Blackston ibid.* Questo stabilimento unito alla soppressione della Camera *Stellata* assicura in una certa maniera in Inghilterra il vigore e l'impero delle leggi. La Camera *Stellata* a differenza degli altri tribunali che non riconoscono per legge altro che la *comune legge*, o sia la legge *immemorabile*, e gli atti del Parlamento, riconosceva le proclamazioni particolari del Consiglio del Re, e ne faceva il motivo dei suoi giudizj. Finchè questa pian-

Ecco come la legislazione potrebbe riparare al primo vizio inseparabile dalla costituzione di questi Governi. La legislazione Angliana è ammirabile riguardo a questo primo oggetto; ma lo è essa egualmente riguardo agli altri due vizj de' quali si è parlato? Qual rimedio ha essa opposto all' influenza segreta del principe ne' Paramenti? Essa ha preso, è vero, alcune misure per fare che l' elezione de' membri che compongono la Camera de' Comuni non venga a cadere sulle persone che sono più apertamente consacrate al Principe. Essa ha dichiarato, è vero, incapaci d'essere scelti per sedere in questa assemblea de' Comuni coloro che sono impegnati in una porzione di quelle cariche, la provvista delle quali dipende dal solo arbitrio del Principe. Tutti i pensionarj del Re ne sono, è vero,

ta esotica allignava nella costituzione Britannica, la protezione della legge non bastava a garantire l'innocenza del cittadino.

esclusi (1), ma questo solo a che giova? Una volta che vi sono entrati non sono forse nel caso di sperare e di ottenere quello che non avevano prima d'entrarvi? La speranza e l'ambizione non sono sempre più attive della gratitudine e della riconoscenza?

Ma supponghiamo ciò che non è, supponghiamo che questo ritrovato potesse essere di qualche vantaggio per assicurare l'imparzialità dei membri della Camera de' Comuni, qual

(1) *Blackston ibid.* T. 1. pag. 251. 252. Io non so come questo Giureconsulto possa vedere in questi stabilimenti i baloardi inespugnabili della libertà della sua nazione. Per quel che riguarda i pensionarj del Re, questo ha luogo per quelli che sono compresi nella lista civile. Ma come si potrebbero evitare i pensionarj occulti? La loro amovibilità non è un vincolo di più che unisce colui che l'ottiene col ministero? Finalmente la Camera bassa è sempre piena di persone in cariche, le quali tutte sono discendenti dal Principe. Le cariche eccettuate sono molto poche in confronto di quelle che non lo sono.

qual rimedio la legislazione Anglicana ha opposto all' influenza del Principe nella Camera de' Pari, la quale per la perpetuità dei suoi membri, e per la loro condizione ha sempre una parte maggiore nelle deliberazioni? In vece di diminuire questa pericolosa influenza, non l'ha essa fomentata? Non ha forse essa dato al Principe il dritto di creare quanti Lordi egli vuole (1), e un Lord creato non è sempre un voto di più pel Re? I Vescovi o sieno i Lordi spirituali non sono forse tutte creature del Principe (2)? Non sono questi altri ventisei voti consecrati a lui? Non ci è Principe nell' Europa ch'abbia tante cariche da dare, tanti beneficj da compartire, quanti il Re in Inghilterra. La legislazione in vece di restringere la sua munificen-

(1) Il Re può creare quanti Lordi vuole leggasi *Blackston ibid. T. 1. p. 227.*

(2) Il Re ha il dritto esclusivo di nominare a tutti i Vescovadi: leggasi *Blackston ibid. p. 405. 406.*

za l'ha resa inesauribile. Un Inglese può tutto sperare dal suo Re, ma non può sperare cos'alcuna dal Parlamento.

Lasciamo dunque la Legislazione Anglicana, la quale non ci offre alcun rimedio opportuno contra questo vizio della sua costituzione. Contentiamoci di proporne uno, che per la sua semplicità e per la sua felicità d'impiegarlo ci pare il migliore. Non si può in un Governo di questa natura negare al Re la provista di tutte le cariche, così militari come civili. Questo è un dritto che gli deriva dalla costituzione la quale gli affida tutto il potere esecutivo, così delle cose che dipendono dal dritto civile, come di quelle che dipendono dal dritto delle genti.

Noi sappiamo quanto poco si profitto in Polonia ed in Isvezia dalla diminuzione della prerogativa regia riguardo a quest'oggetto. Non pensiamo dunque ad abolire o a diminuire un dritto che la costituzione istessa del Governo rende in-

separabile dalla Corona. La legislazione, io lo ripeto, non deve nè può distruggere la costituzione; deve solo riparare ai suoi difetti, ai suoi vizj. Lasciamo dunque al Re la libertà di disporre di tutte le cariche dipendenti dalla doppia facoltà esecutiva a lui affidata. Cerchiamo soltanto di bilanciare l'influenza che potrebbe dargli questo dritto col darne degli altri all'assemblea che rappresenta la Sovranità. Questa abbia quella specie di munificenza che le è propria. Come Sovrana essa sola può disporre de' membri della Sovranità. Qual cosa più strana del dritto dato al Re in Inghilterra di creare così i Lordi spirituali, come i temporali? Non sono questi tanti membri della Sovranità? Ed il Re non essendo Sovrano per la natura di questo Governo, può egli comunicare agli altri quel che non ha?

Non è questo un sacrificio assurdo e pernicioso fatto dalla facoltà legislativa in favore dell'esecutiva?

Non è questo un mezzo da privare il popolo de' suoi tribuni per farne tanti Realisti perversi? Non si debbono forse considerare come perduti per sempre i principj d'una libera costituzione, allorchè la porzione la più rispettabile della facoltà legislativa vien creata dalla potenza esecutrice? Se dunque non solo non è contrario, ma è della natura di questa costituzione, che l'assemblea che rappresenta la Sovranità abbia il dritto d'ornarla di qualche individuo degno di esserne a parte; questa abbia dunque prima d'ogn'altra cosa l'autorità privativa di concedere il premio delle grandi azioni e de'servigi resi alla patria, a coloro che ne crederà degni, il dritto di sedere nella Camera degli Ottimati, o di divenire un membro perpetuo di quella del popolo; i diplomi di nobiltà non sieno l'emanazioni del Principe, ma sieno i documenti di gratitudine che quest' augusta assemblea mostra ad un cittadino che si è distinto o per le sue vir-

tù , o pe' suoi utili talenti , o pel suo zelo mostratone' congressi , urtando con libertà contro le pretese ingiuste della Corona: si appartenga esclusivamente al congresso la destinazione di tutti gli onori , o sia de' premj fondati sull' opinione , qualche volta più lusinghieri e più desiderati in una nazione libera , che non lo sono tutte quelle cariche mercenarie che il Principe può dare , e che come tali portano per lo più impresso su di esse il suggello della servitù ; tra gli altri dritti dell' assemblea ci sia anche quello di esiliarne que' membri che le sono divenuti sospetti ; quest' espulsione renda per sempre colui che l' ha meritata indegno di servir la patria , e l' escluda anche da quelle cariche che potrebbe ottenere dal Principe ; il numero di queste sia ristretto , quanto si può , dalle leggi ; nell' esercizio di questa munificenza e di questa autorità *parlamentaria* , che riguarda il premiare o il punire i suoi membri , basti il concorso de' due

corpi delle due Camere anche a fronte della negativa del Re per legittimarne gli atti (1): la legislazione finalmente non si contenti solo di prevenire la corruttibilità ne' membri di quest' augusta assemblea, ma cerchi anche di prevenirla ne' loro elettori; col soccorso dell'educazione, de' premj, degli onori, perfezioni i costumi, risvegli l'amor della gloria sempre unito all'entusiasmo patriotico ne' suoi cittadini. Quando questi non faranno un traffico infame de' loro suffragj, quando essi non cominceranno dal venderne la loro libertà a' loro rappresentanti, quando il solo merito avrà parte nella scelta, quando la legge per assicurarsi dell'imparzialità dell'elezione escluderà dal corpo degli elettori l'indigenza sempre sospetta di venali-

(1) Non sarebbe questo contro alla costituzione, giacchè qui non si tratta d'esercitare la facoltà legislativa nella quale il Principe deve aver parte, come uno de' tre corpi che compongono l'assemblea.

tà (1); allora la virtù sostenuta nei congressi dalla speranza, dal timore, e da' costumi, richiamerà con costanza la pluralità de' suffragj in favore dell' interesse pubblico, allora la nazione sarà veramente libera e si persuaderà di esserlo, ed allora finalmente si conoscerà la possibilità di sostituire un' assemblea di cittadini ad un congresso di cortigiani.

Messo con questi ed altri simili mezzi un ostacolo all' influenza che il Principe potrebbe avere in questi Governi sulle deliberazioni dell' assemblea che rappresenta la Sovranità e la nazione, la legislazione deve rivolgere i suoi sguardi

(1) Secondo la legge fatta sotto Arrigo VI. i cittadini che possono dare il loro suffragio nell' elezione de' rappresentanti del popolo, debbono possedere un fondo di terra di due lire sterline di rendita. Chi sa lo stato presente dell' Inghilterra, è persuaso che venti lire sterline neppure bastano per non far provare ad un privato cittadino l' indigenza in quel paese.

all'ultimo vizio di questo Governo, all'incostanza della costituzione.

Si è detto che il dritto di alterarla, o di mutare le leggi fondamentali che la determinano, non si può togliere al congresso senza distruggere la natura istessa della costituzione. Bisogna dunque pensare a rendergliene difficile l'uso. Questo si può ottenere determinandosi, che allorchè si tratta di alterare, o di abolire, o di creare una legge fondamentale, non basti la pluralità de' suffragj per ammettere la novità che si propone d'introdurre nella costituzione, ma che si debba richiedere la pienezza dei voti per renderla valida e legittima. Questo rimedio non toglierebbe all'assemblea quel dritto che non può mai perdere, ma garantirebbe nel tempo istesso la costituzione dalle continue vicende che la rendono pericolosa ed incostante. Il combinare tutte le volontà de' membri che la compongono, è un'impresa così difficile che non

può riuscire che in un solo caso, allorchè i vantaggi che potrebbero risultare dalla novità che si propone, fossero troppo universali per non essere da tutti desiderati, troppo evidenti per non essere da tutti conosciuti, ed in questo caso la costituzione non verrebbe ad esser alterata, ma perfezionata. Ecco il solo caso nel quale il *liberum veto* potrebbe divenir utile in una Repubblica (r).

(r) Per assicurare il vigore e la durata di questo interessantissimo stabilimento bisognerebbe introdurre una nuova formola di giuramento, colla quale ciaschedun membro del Parlamento nell'apertura che se ne fa prometterebbe di non proporre, nè di dar mai il suo voto in favore di tutto quel che può riguardare la revocazione di questa legge, e bisognerebbe fare un picciolo Codice a parte delle vere leggi fondamentali che determinassero la vera natura della costituzione, i dritti e i limiti dell'autorità di ciascheduno dei tre corpi, e non ammettessero nè interpretazione nè ambiguità. In questo Codice dovrebbero essere soltanto le vere leggi fondamentali, non già quelle alle quali abusivamente si è dato questo nome.

Questi sono i rimedi che una savia legislazione potrebbe opporre a' vizj inerenti a questa specie di costituzione, e questi sono i principj che derivano dal rapporto delle leggi colla natura di questo Governo (1). Io credo d'averli bastantemente sviluppati, ma porrò io terminare a questa ricerca col rimorso d'aver mostrato poco rispetto verso una nazione che ha più di tutte l'altre il dritto d'esigelo?

(1) Io non ho parlato del dritto di tassare, o d'imporre nuovi dazj, o di accordare dei sussidj. La natura istessa della costituzione dà questo dritto al congresso che rappresenta la Sovranità, e non gli si potrebbe togliere senza distruggerla. Ma da quel che si è detto si può vedere che questo *Palladio* della libertà de' Governi misti è inutile, finchè i vizj, de' quali si è parlato, non saranno da una savia legislazione riparati. Lo stato presente dei dazj della Gran-Brettagna ne è una incontrastabile prova. Che importa al Re di non poter imporre nuovi dazj, nè tassare i suoi sudditi, quando ha il mezzo da farli imporre, e tassare dal Parlamento come e quando egli vuole?

No, filosofi dell'Europa, venerandi Inglesi, non prendete a male la libertà, colla quale un uomo che vi venera e vi ammira, ardisce di parlare del vostro Governo. Io non cerco che la vostra salute scoprendo le vostre piaghe.

Vergognatevi d'aver illuminata, istruita, sorpresa l'Europa colle vostre invenzioni, coi capi d'opera delle vostre produzioni, colle vostre scoperte, e d'aver nel tempo istesso così vergognosamente trascurata la vostra legislazione. Composta di ciò che la barbarie de' vostri padri aveva di più assurdo, di ciò che l'antico sistema feudale aveva di più strano e di più contrario alla libertà, della quale si credete in possesso, di tanti usi e di tante consuetudini, l'origine istessa delle quali vi è ignota; di tante leggi nuove che contrastano coll'antiche; di tante decisioni dei tribunali che han vigore di legge; di tanti stabilimenti utili uniti a tante leggi perniciose; di tanti mali e di tanti rimedi, di tanti ga-

ranti dell'indipendenza , e di tanti sussidj del dispotismo , essa offre agli occhi d'un filosofo un centone informe che non può nè rimediare a' difetti della vostra costituzione , nè assicurare per sempre la vostra libertà . I vostri talenti si determinino dunque una volta a questo sublime lavoro . Create una nuova legislazione nella quale i vizj della vostra costituzione sieno riparati ; tutti i dritti così della Corona come del Parlamento fissati , tutti gli usi antichi , incompatibili collo stato presente delle cose , aboliti ; ch' abbia quell' unità che non può avere una legislazione fatta in tanti secoli , in tante diverse circostanze , in tanti periodi diversi della vostra sempre alterata , sempre riformata , ma non mai perfezionata costituzione ; che richiami nella vostra patria quella virtù , senza della quale non ci può essere libertà , quei costumi , senza de' quali non ci può esser patriotismo , quell' educazione , senza della quale non ci possono esser

costumi ; che premiando il zelo ,
 punendo la frode e il cortigianis-
 mo , rendendo finalmente incorrut-
 tibili per interesse e per virtù i
 membri del Parlamento , sostitui-
 sca una libertà soda e durevole ad
 una licenza pericolosa e precaria
 che suol essere la vigilia dell'anar-
 chia o del dispotismo ; cercate in
 una parola ciò che non è impossi-
 bile ad ottenersi , ciò che il vo-
 stro entusiasmo pel bene pubbli-
 co , unito alla profondità de' vostri
 talenti , vi renderà anche facile ,
 cercate , io dico , di conciliare in
 un Codice la libertà , la pace , e
 la ragione : allora sì che non ci
 sarà che aggiugnere a' fasti della
 vostra gloria (1).

(1) I componenti della giurisprudenza An-
 glicana sono i seguenti : 1. *Il dritto combina-*
to degli Anglo-Sassoni e dei Danesi , raccolto
 da Odoardo il Confessore , e aumentato da Gu-
 glielmo il Conquistatore , e questo è ciò che
 si chiama *dritto comune* . 2. *Le decisioni Par-*
lamentarie , e queste van comprese sotto il no-
 me di *statuti* : 3. *Le carte delle città* , che si

Secondo oggetto del rapporto delle leggi: il principio che fa agire il cittadino ne' diversi Governi.

Prima di ricercare i caratteri di questo rapporto, e le regole che ne derivano, conviene fissare quale sia questo principio. In ogni forma di Governo, dice *Montesquieu*, ci è un diverso principio d'azione; *il timore negli Stati di-*

chiamano dritto particolare. 4. Le leggi forestiali. 5. Le militari, le quali non han vigore che in tempo di guerra. 6. Il dritto Romano seguito nella Corte dell'Ammiragliato. 7. Il dritto Canonico seguito dal Clero in tutto ciò che non ripugna all'autorità del Re, ed alle leggi del Regno.

Da questo, che si è detto, si può vedere che la giurisprudenza Anglicana non ha che cedere in confusione ed in molteplicità a quella del resto dell'Europa.

spotici, l'onore nelle monarchie, la virtù nelle repubbliche, sono questi diversi principj motori.

Ma sopra quali prove, dice un celebre Pensatore (1), Montesquieu poggia egli questo sistema? Sarà forse vero che il timore, l'onore, e la virtù sieno realmente le forze motrici de' diversi Governi? Non si potrebbe al contrario dimostrare che una causa unica, ma varia nelle sue applicazioni, è nel tempo stesso il principio comune d'attività in tutti i Governi, e che questa causa è l'amor del potere? Se è vero, che l'amor del piacere e l'avversione al dolore sono le due molle che fanno agire l'uomo, non vi vuol molto a vedere come l'amor del potere sia il vero principio d'azione in tutt' i Governi, giacchè quest' amor del potere

(1) Elvezio de l'Homme &c. Sez. IV. Cap. XI. La molteplicità degli Scrittori che han confutato il sistema di Montesquieu, m' induce a stabilire quì il mio senza pensare a contrastare il suo.

prende la sua origine nell'amore istesso del piacere. Ognuno desidera d'essere il più felice che sia possibile; ognuno dunque desidera d'aver tra le mani un potere che obblighi gli altri uomini a contribuire con tutte le loro forze alla sua felicità; e questa è la ragione per la quale si desidera di comandarli. Questa è dunque una passione che nasce coll'uomo, che è inseparabile dalla sua natura, e che essendosi resa più attiva collo sviluppo de' sociali rapporti, e divenuta il vero e comune principio d'azione degli uomini in tutti i corpi civili, qualunque sia la loro particolare costituzione. Io potrei dimostrare sino all'evidenza questa verità.

Ma questa dimostrazione sarebbe inutile. Io non iscrivo per li solitarij, nè per gli oscuri misantropi. Io scrivo per coloro che vivono in mezzo alle città, e che possono in ogn'istante vedere in loro stessi la vera causa che li spinge ad agire. Ognuno che legge può giudicarne

da se solo senz' aver bisogno d'altra prova. Esamini il suo cuore, analizzi le sue voglie, ed allora, se ne avrà il coraggio, dica che questo sistema è erroneo. Ma come mai è possibile, mi si opporrà, che l'istesso principio possa agire egualmente in tutte le specie de' Governi, la natura de' quali è così diversa? Per distruggere questa obbiezione, basta por mente a quello che son per dire. In ogni nazione il potere supremo è o tra le mani d'un solo, o d'una certa porzione de' cittadini, o distribuito nel corpo intero della nazione. Relativamente a queste diverse distribuzioni dell' autorità si vede benissimo che tutt' i cittadini ne' diversi Governi possono contrarre alcuni abiti e costumi diversi, e nulladimeno proporsi tutti il medesimo oggetto, cioè quello di piacere alla potestà suprema, di rendersela favorevole, e d'ottenere con questo mezzo qualche porzione o emanazione della sua autorità.

Il mezzo dunque è sempre l'i-

stesso, ma gli effetti sono diversi. L'istesso *amore del potere*, che in una repubblica libera e bene ordinata rende il cittadino virtuoso e amante della patria, lo fa divenire un mostro in un Governo dispotico. Egli farà nascere nel tempo istesso un Curzio, un Decio, un Fabio in Roma, e nell'Asia il più vile degli schiavi. Egli farà nascere nell'istesso paese, ma in diversi tempi, in diverse circostanze, un Cincinnato, un Papirio, un Caleandro, un Perennide, ed un Sejano.

Premesse queste idee generali, non vi vuol molto a vedere, come tutto quello che *Montesquieu* attribuisce a' suoi principj, non è in fatti che il risultato dell'*amore istesso del potere* considerato ne' diversi Governi.

Per esempio: dov'è dispotismo, dic' egli, non è virtù. Io lo concedo: ma perchè? Perchè quando il Governo è puramente arbitrario, quando l'autorità sovrana è tra le mani d'un tiranno, per lo più e-

ducato tra le mura d'un serraglio e fra gl' intrighi d'una truppa di cortigiani avidi e corrotti, egli non isceglierà sicuramente per suoi ministri se non che i complici o almeno i fautori de' suoi vizj. In questo paese non si vedrà nè un Aristide, nè un Cimone, perchè col soccorso della loro virtù e dei loro talenti non si perverrebbe mai ad ottenere una porzione di potere che non può essere che l'emanazione dell' autorità del più corrotto degli uomini. Là il vizio, l' indecenza, la crapola, la dissolutezza, le voluttà vergognose, l'oppressione, l'ingiustizia, la rapina, la frode, la bassezza, sono onorate, approvate, autorizzate, ricompensate dal potere supremo, applaudite dalla voce pubblica, legittimate, per così dire, dal consenso tacito d'una società che non ardisce di reclamare. Là il favorito è superiore all'eroe: là il traditore della patria diviene il più potente cittadino dello Stato. Là colui che non è oppressore è oppresso; là

l'uomo virtuoso procura di nascondere le sue virtù. Là finalmente il più coraggioso procura di comparire il più vile, perchè il valore e la virtù sono niente, ove il despota è tutto. Per meglio sviluppare questa verità, io ricorro ad un fenomeno politico. Supponghiamo, che salga sul trono di questa nazione un despota uomo da bene. Voi vedrete in un istante le cose cambiare d'aspetto. Ognuno cercherà di rendersi utile al pubblico; e tutta la destrezza dell'ambizione si ridurrà a rendersi o almeno a mostrarsi degno delle cariche, alle quali si aspira. La voglia di piacere all'eroe passeggero che è sul trono, formerà, è vero, una quantità d'ipocriti in questa nazione, perchè la virtù non ha il tempo di distendervi le sue radici, ma quest'istesso è un omaggio glorioso ed utile che il vizio rende alla virtù, onorandosi anche delle sue apparenze. Il virtuoso romperà quel velo, col quale nascondeva le sue virtù, e colui, che non lo era, pro-

curerà di divenirlo, o almeno d'apparirlo. Ecco come la virtù ha qualche volta onorata anche la sede del dispotismo; ecco come Trajano e i due Antonini fecero cambiar d'aspetto Roma.

L'amore dunque del potere è la vera causa che determina il cittadino ad operare, e quest' istessa passione è quella che lo fa divenir virtuoso ne' Governi liberi o popolari.

Dove il popolo regna, la nazione intera è il despota, essa non può desiderare ch' il bene della maggior parte. I servigi dunque resi alla patria sono i soli mezzi che possono mettere il cittadino in istato d'ottenere una porzione di potere in premio de' suoi meriti. *L'amore del potere* deve dunque in questi Governi necessariamente spingere il cittadino all'amore della giustizia e della patria. Si sa che in Roma si videro per più secoli i prodigj del valore uniti a' prodigj della virtù. Si sa che per più tempo ogni cittadino di

Roma era un Fabricio , un Regolo , e un Cincinnato . Ma fino a quando durarono questi prodigj ? Finchè il valore è la virtù furono un merito per pervenire al Consolato ed alla Dittatura . Ma appena che la libertà cedè il suo luogo alla tirannia , appena che la guardia Pretoriana e le legioni cominciarono a decidere del merito di coloro che dovevano comandare la terra , appena che s'introdusse nel Campidoglio un commercio infame di cariche e di delitti , la virtù , divenuta inutile , disparve , gli eroi si mutarono in delatori , il Senato divenne l'istromento de' sospetti e degli odj del tiranno , e finalmente , per dir tutto in poche parole , non vi fu più patria nel paese dell'universo che doveva ispirare il maggiore affetto a' suoi abitatori (1) . In ogni Governo dunque

(1) Noi abbiamo nell'istoria delle nazioni barbare che vennero a devastare l'Europa , un monumento troppo vivo della degenerazione de' Romani . Allorchè noi vogliamo insultare

in generale i cittadini saranno sempre quello che l'amore del potere li farà essere (1). Si appartiene al-

un inimico, dice Liutprando, e dargli un nome odioso, noi lo chiamiamo *Romano*. Hoc solo, id est quidquid luxurie, quidquid mendacii, immo quidquid vitiorum est, comprehendens. Luitprand. presso Murat. *Rer. Ital. Script.* vol. 2. part. 1. p. A. VI.

(1) Io non nego, che anche in quei Governi nei quali l'amor del potere spinge i cittadini al vizio, non ci possano essere alcuni uomini dabbene che preferiscano le occulte delizie della virtù all'ambiziosa voglia di dominare col soccorso de' vizj. Nel mentre che Catilina co' suoi furiosi complici condannava a morte colui che avesse ardito di proferire da Romano il dolce nome della patria, Tito Labieno fu un cittadino, un uomo da bene, ed un eroe: e nel mentre che Cesare sulle rovine della libertà gittava i fondamenti della più dura tirannia, Catone parlò al popolo, Catone fuggì in Utica, Catone si uccise colle proprie mani per non vedere la sua patria priva della primeva libertà. Ma simili eccezioni non possono distruggere una regola generale, poichè non solo due, ma cento cittadini da bene sono un infinitamente picciolo rapporto ad un pubblico intero depravato e corrotto.

le leggi il dirigere questa passione per renderla utile. Ma questa direzione dovrà forse essere sempre l'istessa ed uniforme in tutt'i Governi? Questo non può avvenire. Siccome gli effetti di questo principio unico ed universale variano, siccome varia la natura de' Governi ne' quali agisce, la direzione delle leggi deve nella maniera istessa variare. Questo è quello ch'io m'affretto d'esaminare con distinzione, giacchè tutto quello che finora si è detto, sarebbe estraneo al mio argomento, se dovendo parlare del rapporto delle leggi col principio che anima i Governi, io avessi potuto sviluppare le regole che derivano da questo rapporto, senza prima determinare il principio che n'è l'oggetto. Io comincio dunque dalle democrazie.

Nelle democrazie le leggi debbono lasciare al popolo l'elezione de' suoi magistrati e de' suoi ministri. Quest'è il miglior mezzo per rendere in questi Governi l'amore del potere una sorgente feconda

da

da di grandi virtù e di gran meriti. Un pubblico intero difficilmente s'inganna e si corrompe, ma un Senato può facilmente essere ingannato e corrotto: sono sempre infinitamente maggiori i rapporti che un cittadino può avere co' membri d'un Senato che col corpo intero della nazione. Senza un gran merito si può sperare qualche cosa dal Senato, ma senza un gran merito non si può sperar niente dal popolo. L'istoria di Roma e d'Atene m'offre una prova di questa verità. Si sa che in Roma, dopo ch'il popolo ottenne con tanto strepito il dritto di potere innalzare alle cariche i plebei, non poteva risolversi ad eleggerli (1); ed in Atene, quantunque

(1) Chiedendo il popolo che i plebei fossero anche ammessi al Consolato, fu stabilito per placarlo che si creassero quattro Tribuni con potestà consolare, i quali potessero essere così plebei come nobili. Allorchè si venne all'elezione di questi Tribuni, furono tutti e quattro presi dalla classe de' nobili: onde Li-

per una legge d'Aristide si potessero scegliere i magistrati da tutte le classi, non avvenne giammai, dice Senofonte (1), che la plebe domandasse quelle che potevano interessare la sua salute e la sua gloria. Ci è un altro vantaggio nell'elezione del popolo. Il popolo non esamina i talenti o le virtù private ed occulte: in questa ricerca si potrebbe ingannare. Egli non si

vio dice: *Quorum comitiorum eventus docuit alios animos in contentione libertatis, & honoris, alios secundum deposita certamina in incorrupto judicio esse.* E' troppo noto l'espediente preso da Pacurio Calano in Capoa per prevenire la sedizione ch'era per iscoppiare in questa città contro il Senato. Macchiavelli, dopo aver minutamente descritto questo avvenimento, ne deduce una grande verità: che se il popolo s'inganna qualche volta nel generale, non s'inganna mai nel particolare; ch'egli pesa colla vera bilancia i meriti di coloro ai quali vuol confidare qualche carica, e che rare volte s'inganna nel giudizio che fa delle persone. Leggansi i suoi Discorsi sulla prima Deca di Livio lib. 1. cap. 48.

(1) *Senof. pag. 691.* edizione di Wechelie dell'anno 1596.

determina, dice Montesquieu, che dalle cose che non può ignorare e da' fatti che cadono sotto i suoi occhi.

Egli sa, per esempio, che un uomo è stato spesse volte alla guerra; che ha difesi con coraggio i dritti della libertà e della patria; che è riuscito in una o in più intraprese: questo gli basta per dargli il comando delle truppe.

Egli sa, che un giudice è assiduo, che molti ritornano dal suo tribunale contenti di lui, che non è stato ancora convinto di corruzione, questo basta per fare che lo elegga Pretore.

Egli sa finalmente, che un cittadino è ricco, egli vede la sua magnificenza: costui, dirà allora, dev'esser l'Edile. Ogni cittadino dunque sarà allora persuaso, che per ottenere qualche porzione di potere deve acquistare l'opinione del popolo, e che per acquistarla deve servirlo, deve impiegare i suoi talenti per farli conoscere,

deve finalmente far risplendere le sue virtù coll' azioni utili, e coi beneficj resi alla patria. Ecco come si fan nascere gli eroi: ecco come il celebre e virtuoso *Penn*, filosofo per costume, uomo degno di vivere in que' secoli, ne' quali gli uomini erano più poveri, ma erano nel tempo istesso più grandi, legislatore ch' avrebbe oscurata la gloria di Licurgo e di Solone, se fosse nato venti secoli prima; ecco come il celebre *Penn* rese la *Pensilvania*, (quella fortunata regione dell' America, perchè destinata ad obbedire ad un uomo che non abbandonò la patria, che per mostrare i primi tratti di beneficenza e d' umanità nel nuovo emisfero) rese, io dico, la *Pensilvania* la patria degli eroi, l' asilo della libertà e l' ammirazione dell' universo.

Egli vide che il grand' oggetto della legislazione è d' unir gli interessi privati co' pubblici; egli vide che l' unico mezzo per riuscire in questa intrapresa ne' Governi

liberi era di dare al popolo la distribuzione delle cariche, egli lo fece, egli ottenne il suo fine, egli gittò a questo modo i primi fondamenti d'una repubblica ch'oggi chiama a se gli sguardi di tutta la terra; e i fasti della filosofia non lascieranno di rendere immortale la memoria d'un uomo che portò per la prima volta la felicità nell'America in un tempo nel quale l'Europa tutta pareva congiurata per portarvi la strage e la miseria.

La prima legge dunque che protegge, dirige, e rende utile l'*amore del potere* ne' Governi liberi e popolari, è quella che lascia al popolo intero la scelta di coloro ai quali egli deve confidare qualche porzione della sua autorità. La seconda è quella che dà ad ogni cittadino il dritto di poter pervenire alle prime cariche dello Stato, purchè per qualche delitto che la legge dev'esprimere, non ne sia escluso. La necessità di questa legge è da per se stessa evidente. Es-

sa non è altro che un risultato degli antecedenti principj. S'ogni cittadino serve la sua patria a misura de' beneficj che in ricompensa questa gli offre, se l'amor del potere è l'unico oggetto di queste speranze; se finalmente i diversi gradi d'autorità che si possono conferire ad un cittadino, sono la sola moneta colla quale egli vuol esser pagato de' suoi meriti, supposto tutto questo, non ci vuol molto a vedere, che subito ch'una porzione de' cittadini viene in tutto o in parte esclusa da questo dritto, la repubblica si vedrà divisa in due classi, in coloro che non hanno alcuno o picciolo interesse nel bene della patria, ed in coloro che hanno tutto l'interesse nel servirla.

Chi non vede quanto questa parzialità civile offenda il principio del Governo, alteri l'equilibrio, distrugga l'eguaglianza, non già quell'eguaglianza metafisica desiderata ne' sogni de' politici, ma quell'eguaglianza che è l'anima de' Go-

verni popolari che non ha per oggetto le facoltà, ma i dritti, e che alterata fa nascere lo schiavo accanto all'eroe, ed una truppa d'Iloti in un paese di Spartani! La legge dunque che dà a tutti i cittadini nelle democrazie eguali dritti per le cariche, è una delle più necessarie per proteggere, fomentare, e dirigere il principio del Governo.

L'ultima legge finalmente diretta all'istesso oggetto, è quella che impedisce l'abuso del potere. Siccome l'abuso del potere è quasi sempre unito al potere istesso, siccome questo abuso pernicioso da per tutto è più d'ogn'altra cosa fatale ne' Governi liberi e popolari, le leggi debbon prevenirlo.

Questo era, come si sa, l'oggetto dell'*Ostracismo* presso gli Ateniesi. La legge che lo prescriveva, racchiudeva un doppio vantaggio. Essa impediva l'abuso del potere, esiliando que' cittadini che per la loro autorità erano divenuti.

ti sospetti alla repubblica ; essa proteggeva nel tempo istesso il principio del Governo, perchè siccome non è il potere soltanto che si desidera, ma l'opinione del potere, un cittadino credeva d'aver bastantemente conquistata questa piacevole opinione, quando i suoi meriti lo facevano esiliare dalla patria. Ecco come l'*Ostracismo* divenne un premio in Atene; ecco come una savia legislazione può, maneggiando le passioni degli uomini, mutarne, per così dire, la natura, sino a far loro desiderare la perdita delle cose più care, dei parenti, degli amici, della patria.

Ma senza ricorrere all'*Ostracismo* che a primo aspetto sembra un rimedio violento e tirannico, le leggi potrebbero impedire l'abuso del potere col soccorso dell'amore istesso del potere.

La legge disegni la strada, per la quale si deve pervenire a' primi posti, e la durata di ciascheduna magistratura ; essa stabilisca un

certo ascenso, una certa graduazione; l'esercizio d'una carica serva, per così dire, di probazione e di merito per ottenerne un'altra più luminosa, ma ci sia sempre un interstizio tra l'una carica e l'altra; durante quest'interstizio indispensabile, il magistrato che ha terminata la sua incombenza, sia ridotto nella privata condizione, affinchè il cittadino possa accusarlo senza spavento; ci sia un tribunale destinato a ricevere tutte le accuse che si faranno contro qualunque magistrato, ed esaminarne la condotta, e ad informarne il popolo, ed allora si vedrà se senza l'*Ostracismo* l'amore istesso del potere può prevenirne l'abuso.

Queste sono le leggi che proteggono e dirigono l'amore del potere ne' Governi popolari. Vediamo ora quali sono quelle che lo proteggono nelle aristocrazie. L'aristocrazia, come si è veduto, è riguardo a' nobili quello che la democrazia è riguardo al popolo. La scelta dunque di coloro a' quali

si deve confidare una porzione di potere, si deve fare da tutto il corpo degli Ottimati, per l'istessa ragione che nelle democrazie si deve fare dal popolo intero. Il merito avrà allora maggiore influenza nella distribuzione delle cariche, e l'amore del potere diverrà allora utile, perchè metterà il cittadino nell'obbligo d'esser giusto, e di servir la sua patria.

Più: siccome in questi Governi i nobili sono tutto, ed il popolo è niente, siccome tutto il potere è tra le mani degli Ottimati, qual principio potrà spignere il popolo a coöperare pel bene della patria? Qual oggetto può in lui avere l'amor del potere, se non quello di distruggere l'aristocrazia, e di togliere quella distinzione abbominabile ed umiliante fra i dritti d'un cittadino, e quelli d'un altro cittadino, fra i dritti de' nobili, e quelli del popolo? Questo male che potrebbe rendere la costituzione de' Governi aristocratici la peggiore di tutte, e la più soggetta alle

civili discordie, può essere riparato dalle leggi. Senza ledere la natura di questo Governo esse potrebbero placare il popolo, ed interessarlo col pubblico bene con due mezzi; con lasciargli l'adito ad alcune cariche subalterne, e con dare ad ogni cittadino il dritto di poter essere ascritto nella classe degli Ottimati, quando s'uniranno in lui tutte quelle circostanze quei meriti che la legge deve fissare. Questo stabilimento racchiude un doppio vantaggio. Esso eccita e dirige il principio del Governo nella classe del popolo, il quale senza questa speranza non avrebbe interesse alcuno nel servire la patria, e mette nel tempo istesso un argine a' trasporti della plebe, perchè i più potenti e i più ragguardevoli cittadini di questa classe, vedendosi più vicini, o almeno in istato d'essere un giorno ascritti al corpo de' nobili, trovano il loro interesse nel difendere i loro dritti. Ecco perchè i patrizj in Roma trovarono qualche volta

nel tribuno della plebe un difensore della loro causa.

Io termino finalmente questo capo col dare alcunè idee generali su i mezzi proprj, de' quali le leggi debbono far uso per proteggere l'amor del potere nelle monarchie.

In questi Governi ogni porzione d'autorità che si confida ad un cittadino, non può essere che l'emanazione del potere supremo depositato tra le mani del monarca. Il Sovrano è quello che dà le cariche. Il Sovrano è quello che distribuisce le diverse porzioni d'autorità tra i suoi sudditi. Il cittadino dunque in questi Governi, spinto dall'amor del potere, non si proporrà altro oggetto se non quello di piacere al Sovrano, e di renderlo favorevole per ottenere da lui qualche porzione di autorità in ricompensa de' servigi che gli ha prestati. Ma quest'oggetto siccome può riempiere lo Stato d'eroi sotto il Governo d'un Principe dabbene, così può riem-

pierlo d'adulatori e di schiavi sotto il Governo d'un Monarca imbecille e corrotto. Che possono dunque fare le leggi per prevenire questo male, e per dare nelle monarchie una direzione più utile e più sicura all'amer del potere? Togliere al Sovrano la distribuzione delle cariche sarebbe un ledere i suoi dritti, e alterare la costituzione del Governo. Sottoporla all'approvazione del pubblico sarebbe un rimedio inesequibile, e non degno del decoro della sovranità. Il solo mezzo utile allo Stato, e non distruttivo nel tempo istesso de' dritti del Sovrano, sarebbe quello d'assegnare alcune cariche per que' cittadini che avran prestati alcuni servigi alla patria, espressi e determinati dalle leggi, e di stabilire in tutte l'altre immeriti che si debbon avere per ambirle. Questo solo stabilimento fa da più secoli tutta la prosperità d'una nazione, ove ogni virtù reca qualche vantaggio, ogni talento utile diviene dominante: dove la

nobiltà non è una sola rimembranza ereditaria, ma una ricompensa personale; dove colui che ha lumi e virtù, è sicuramente preferito a colui che non ha altro che avi illustri; e dove non è il solo arbitrio del Principe, non sono i favori d'un cortigiano, nè le cabale o gli intrighi della Corte, ma la legge è quella che distribuisce le cariche; la legge è quella che le propone all'emulazione di tutti i cittadini; la legge è quella che l'assegna non all'uomo, non al rango, ma ad alcune azioni utili e virtuose. Io parlo della China. Con questo metodo si conserva il buon ordine d'una famiglia nel più vasto impero della terra; con questo metodo le leggi animano e dirigono nella China l'amor del potere, quel principio unico ed universale di tutti i Governi (1).

(1) Per quel che riguarda i Governi misti, io rimando il lettore all'antecedente capo, ove si è fatto vedere, come le leggi potrebbe-

I moralisti in questo paese, come in tutti quelli ove i principj della vera morale e della vera filosofia sono stabiliti, non condannano nell' uomo l'ambizione di dominare, se non quando questa è unita alla voglia d'opprimere. Persuadiamoci: l'*amor del potere* può avere diversi aspetti. Egli è una virtù in un' anima che si sente bastantemente forte per far un gran numero di felici. Egli è un vizio in coloro che non sanno, che nuocere.

L'ambizioso in un governo libero non è altro che un cittadino dabbene, che desidera una carica come un mezzo legittimo per far la propria felicità, contribuendo a quella degli altri. Egli è uno schiavo avveduto sotto un tiranno, uno schiavo che cerca d'uscire dalla classe degli oppressi

ro interessare i cittadini al bene pubblico colla direzione di quest' universale principio d'azione.

per entrare in quella degli oppressori.

L'ambizioso in un Governo moderato, in un Governo dove una savia legislazione ha saputo dirigere questa passione, è un eroe che desidera tanta autorità, quanta ce ne vuole per far osservare le leggi, per difendere la patria, per mantenerla ne' suoi dritti, per conservarla nella sua libertà, e per richiamarsi con questo mezzo la stima e la riconoscenza de' suoi cittadini, i quali si sforzeranno a gara di contribuire alla sua felicità. Egli è un mostro in un governo dispotico, che desidera di godere del dritto infame di violare impunemente tutte le regole della giustizia, di disprezzar le leggi, di calpestare gli infelici, d'opprimere la patria, e di rendere più pesanti le catene che la stringono.

La morale non si scagli dunque contro l'ambizione, contro l'amore del potere, si scagli piuttosto contro il Governo, contro le leggi

che non sanno dirigerlo. Senza quest'urto le società sarebbero senza moto, i corpi politici perirebbero nell'inerzia. Con quest'urto, con questa forza mal diretta nella società ci è un moto, ma quest'è un moto che la spinge verso la sua rovina. Con quest'urto finalmente, con questa forza ben diretta dalle leggi la società si riempie d'eroi, la società si muove acquistando sempre maggior vigore, la società si avvicina sempre più alla sua perfezione.

Dal principio che anima i Governi, io passo al genio e all'indole de' popoli.

C A P O XIII.

Terzo oggetto del rapporto delle leggi: il genio e l'indole dei popoli.

Il genio e l'indole de' popoli si può considerare sotto due aspetti: rapporto a quello spirito universa-

le che in ogni età anima la maggior parte delle nazioni, e rapporto a quell'inclinazione, ed a quell'indole propria di quel popolo in particolare, al quale le leggi vengono promulgate. Sotto l'uno o l'altro aspetto che si consideri, quest'oggetto dev' avere una grande influenza sul sistema della legislazione. Io cercherò prima di tutto di far vedere quella che vi dev' avere lo spirito universale del secolo, e quindi l'indole ed il genio particolare del popolo che deve riceverla.

L'incostanza ch'accompagna tutto ciò che ha rapporto all'umanità, si mostra ancora nel genio dominante delle nazioni ne' diversi tempi. Lo spirito de' secoli si cambia col cambiamento delle circostanze che concorrono a formarlo, e le vicende che il tempo cagiona nel fisico, le cagiona ancora nel morale e nel politico dei popoli. La legislazione potrebbe forse trascurarle.

Per persuadersi di questa verità

basta gittar gli occhi sull'istoria delle nazioni e de'secoli. Cosa ab-
biam noi che si rassomigliagli an-
tichi? Cosa ha di comune il no-
stro genio e la nostra indole colla
loro? Dov'è quel trasporto per la
guerra e per le conquiste? Dove
quel genio belligerante che invasa-
va tutti gli spiriti, che armava
tutte le nazioni, e che alterando i
sentimenti istessi della natura, ren-
deva meno cara la vita e meno
spaventevole la morte? Dove sono
que' prodigj di valore e di virtù?
Dove que' giuochi, ove il Greco ed
il Romano faceva pompa della sua
forza e della sua destrezza innanzi
ad un popolo immenso; dove col
soccorso de' premj e dell'acclama-
zioni si nudrivano i vivi sentimen-
ti della gloria, e dove il piacere
istesso pagava un tributo alla for-
za ed al coraggio? Oggi questo co-
raggio e questa forza istessa è di-
venuta inutile. Gli uomini com-
battono senza toccarsi, e muojono
senza distinguere chi gli uccide.
Una materia combustibile, sulfu-

rea, ed elastica eguaglia il più debole al più forte, e il più coraggioso al più vile. L'oggetto istesso della guerra è diverso. Una volta le nazioni si armavano per distruggere, o per fondare i regni, o per vendicare i dritti naturali dell'uomo. Si combatte oggi per la presa d'un porto, per la conquista d'una maniera, per l'esclusiva d'un aroma, o pel capriccio di qualche uomo potente. Queste guerre per lo più fatte da lontano e sull'acque dell'Oceano, sono meno sensibili alle nazioni. Quelle che si fanno sulla terra ferma, sono lente e rare. I nostri padri senza truppa fissa e mercenaria erano in un continuo stato di guerra, e noi oggi siamo in pace in mezzo ad un milione e duecentomila uomini armati di continuo. Uno spirito di premura e di commercio agita la terra, e da per tutto non si pensa ad altro che ad essere in pace ed arricchirsi. Chi non vede qual diversità di principj deve produrre nel sistema della le-

gislazione questa prodigiosa rivoluzione nell'interesse, nell'indole, e nel genio de' popoli? Che ne sarebbe oggi d'una repubblica, le leggi della quale bandissero come a Sparta l'oro e l'argento, proibissero la navigazione ed il commercio, avvilissero l'agricoltura e l'arti, ed attaccassero un certo carattere d'infamia alla mercatura, alla mercatura che altre volte contribuiva tanto alla decadenza degli Stati, ma ch'oggi è divenuta il sostegno e l'anima delle nazioni? Che ne sarebbe oggi dell'Inghilterra, o dell'Olanda con queste leggi? Amsterdam e Rotterdam sarebbero allora nell'Oceano quello ch'oggi sono nel Mediterraneo Tunisi ed Algeri; quello che furono un tempo i Danesi e gli antichi abitatori della Norvegia; quello che furono nell'America i Filibustieri; quello che sono stati la maggior parte de' popoli barbari che la natura ha fatti nascere su i lidi del mare; esse sarebbero due repubbliche piratiche condannate a rac-

corte la loro sussistenza dall'ingiustizia e dalla frode; esse sarebbero povere, perchè la pirateria non ha mai arricchito alcun popolo; esse sarebbero sempre vacillanti, perchè sempr' esposte alla giusta vendetta delle nazioni, nel mentre ch'oggi con un sistema opposto di legislazione, trasportando presso tutte le nazioni i tesori della natura e dell'arti, e dando all'une il superfluo dell'altre, esse dominano da per tutto dov'è mare, e l'arricchiscono col consenso de' popoli, de' quali accrescono la felicità moltiplicandone i bisogni.

Ricordiamoci per poco della maniera di pensare degli antichi, e paragoniamola a quella de' moderni politici. Platone vuole che l'arti non si perfezionino (1), e che nel-

(1) Egli voleva che le dipinture che si consacravano nei templi degli Dei, fossero fatte in un solo giorno, e non ne accordava che cinque agli scultori per costruire un tumulo. *Plat. de Repub.* Per persuadersi del consenso degli antichi riguardo ai funesti effetti delle

la repubblica non ci sieno se non quelle che sono essenzialmente necessarie per la vita. Egli rifiuta di dar le leggi agli Arcadi ed a' Coronesi, sapendo che questi due popoli erano ricchi ed amanti delle ricchezze; e Focione che vede nelle ricchezze d'Atene la causa della sua rovina, vuole che gli artigiani sieno considerati come schiavi, e per conseguenza privi de' dritti della cittadinanza.

Tutta la classe de' politici e degli istorici dell' antichità attribuiscono la decadenza delle nazioni alle ricchezze che vi sono penetrate, e le leggi di Licurgo che seppero tenerle lontane dalle mura di Sparta per più secoli, sono state da essi considerate come il capo d' opera della politica, e il modello d' una perfetta legislazione.

Persuasi de' vizj che portavano

ricchezze, leggasi Plutarco nella vita di Pericle, e Seneca nelle sue lettere 8. 17. 20. 94.
G 115.

séco loro le ricchezze, persuasi degli istrumenti di corruzione e di servitù che l'opulenza e il lusso offrivano alla tirannia, persuasi in una parola de' vantaggi della povertà, essi compatiscono Solone, il quale fu costretto ad allontanarsi da questi principj, emanando le sue leggi agli Ateniesi, e ci fan vedere che questo legislatore istesso conosceva i difetti della sua istituzione, dicendo *ch' egli non aveva dettate le migliori leggi agli Ateniesi, ma le migliori tra quelle ch' essi erano in istato di ricevere.*

Così pensavano gli antichi. Questo era il sistema della Greca e della Romana politica. Il loro grand' oggetto era di conservare colla povertà la frugalità, e colla frugalità la forza, il coraggio, la tolleranza della fatica, e la rigidità de' costumi. Rivolgiamo ora lo sguardo a' moderni. Molto lontani dal credere la povertà un bene, i nostri politici non vanno in cerca che di ricchezze e di tesori.

ri. I loro voti sono diretti a' progressi dell' agricoltura , delle arti , del commercio . Siate ricchi , essi dicono a' popoli , se volete esser felici . Procurate , dicono a' Sovrani , che i vostri sudditi abbiano un gran superfluo , se volete esser rispettati al di fuori , e tranquilli nell' interno dello Stato : la vostra Corona sarà sempre male appoggiata , il vostro trono sempre vacillante , le vostre provincie sempre esposte alle rapine de' vostri vicini , finchè i vostri sudditi saranno nell' indigenza . In mezzo all' opulenza il vostro nome sarà temuto , la vostra alleanza sarà desiderata , i vostri dritti rispettati , le vostre pretese bene appoggiate , voi darete la legge a' vostri vicini , ma essi la daranno a voi , se voi siete più poveri di loro .

Qual' è dunque la causa di questa diversità , o per meglio dire , di questa opposizione di mire tra gli antichi e moderni politici ? Si dovrà forse supporre l' inganno e l' errore in una delle due scuole ,

o dobbiamo piuttosto ammirare e gli uni e gli altri per aver adattate le loro massime allo spirito ed al genio dominante del secolo, nel quale hanno parlato? L'istoria dell' antichità non ci fa forse vedere i popoli più ricchi ricever la legge dai più poveri, e gli annali moderni dell' Europa non ci fan forse vedere l' opposto? Ci sarebbe forse niente da temere nello stato presente delle cose da una repubblica che avesse l' istesso principio, l' istesse mire e l' istesse istituzioni di quella di Roma? Io l' ho detto: la natura delle cose si è mutata. Non è il più forte che dà la legge al più debole, ma il più ricco è quello che domina il più povero. È finito il tempo, nel quale con due legioni si andava a muover guerra ad una nazione intera. Ci vogliono eserciti oggi per combattere, e gli eserciti han bisogno di tesori. Dugento e più mila uomini per dare o per ricevere la morte, e cinquanta e più milioni di lire sono stati oggi i docu-

menti sui quali la Casa d' Austria ha dovuto appoggiare le sue pretese sopra pochi palmi della Baviera.

Le ricchezze sono dunque divenute il primo istrumento della guerra, e l'oro e l'argento sono gli argini o i veicoli delle conquiste. Secondo questi principj incontrastabili, perchè fondati su i fatti che passano sotto i nostri occhi, secondo questi principj, io dico, altrove noi dobbiamo rivolgere i nostri sguardi timorosi. In un angolo dell' America presso un popolo libero e commerciante, figlio dell' Europa, ma che l' oppressione ha reso inimico della sua madre, presso questo popolo, io dico, s' innalza una voce che ci dice: Europei, se per servirvi noi siamo venuti dal nuovo mondo, sappiate ch' oggi le nostre ricchezze, e la cognizione di quelle che possiamo acquistare, non soffrono più una servitù oltraggiosa, che può essere permutata con una specie di libertà, che non tarderà molto a

metterci nello stato di darvi la legge, e che vi farà un giorno pentire d'essere stati gli artefici delle vostre catene. La nostra indipendenza, frutto delle vostre ingiustizie e del nostro risentimento, i vantaggi della nostra posizione, la celerità che può avere il nostro commercio; la facilità di richiamare a noi con un solo atto di volontà le ricchezze e gli agi de' due emisferi; i progressi della nostra popolazione accresciuta nel tempo stesso e dalla molteplicità de' matrimonj che l'opulenza pubblica produce, e dal concorso degli stranieri, che la speranza di migliorar fortuna richiamerà sulle nostre rive ridenti per li raggi d'una nascente libertà; tutti questi vantaggi uniti alla superiorità che dà agli Stati ed agli uomini il vigore della gioventù accoppiato al sentimento della proprietà, ci renderà gli arbitri del destino dell'America e della sorte dell'Europa: noi potremo con facilità strapparvi dalle mani le sorgenti delle vo-

stre ricchezze; lo spazio immenso che ci separa da voi, ci permetterà di compire i preparativi delle nostre invasioni, prima che lo strepito ne sia pervenuto ne' vostri climi; noi potremo scegliere i nemici, il campo e il momento delle nostre vittorie; i nostri tesori e la nostra situazione ci assicureranno sempre della felicità delle nostre intraprese; i nostri navigli vittoriosi compariranno sempre innanzi alle coste, che non possono essere nè ben custodite nè ben difese da Potenze lontane; i vostri soccorsi giugneranno sempre tardi; le vostre colonie finalmente o diverranno le nostre provincie, o spezzeranno le loro catene col soccorso della nostra alleanza, che noi non negheremo mai, allorchè ci sarà richiesta dalla voce della libertà contro la tirannia. Privi allora dell' America, e per conseguenza dell' Asia che non va in cerca che del nostro danaro, voi ritornerete nell' oscurità e nella barbarie dalla quale siete usciti,

e la vostra sola povertà potrà garantirvi dalle nostre giuste, ma non profittevoli vendette.

Questa è l'intimazione funesta che le colonie Anglicane possono fare all' Europa; e un popolo come questo, e non già una repubblica di Romani poveri e guerrieri, può oggi divenir l'oggetto dei suoi timori.

Conchiudiamo: se lo spirito ed il genio dominante del secolo è l'acquisto delle ricchezze; se la superiorità non è oggi dalla parte della forza, del coraggio, e delle virtù guerriere, ma dalla parte dell'opulenza; se le nazioni le più ricche sono le più felici nell'interno, e le più rispettate e temute al di fuori; all'agricoltura, alle arti, al commercio, all'acquisto, alla conservazione, alla ripartizione delle ricchezze, dovranno dunque oggi dirigersi le prime cure del legislatore, una volta impiegate interamente a formare un animo coraggioso in un corpo robusto ed agile.

Questa è la grande influenza che il genio e lo spirito dominante del secolo dev' avere sul sistema della legislazione; e questo è il gran principio legislativo ch'io deduco dall' esame del rapporto delle leggi col genio e coll' indole de' popoli, considerato riguardo a questo primo aspetto. Consideriamolo ora sotto il secondo aspetto; vediamo l'influenza che vi dev' avere il genio e l' indole particolare di quel popolo al quale viene emanata.

Malgrado le tante cagioni che concorrono oggi per distruggere ogni differenza tra il genio, l' indole, e il carattere rispettivo delle nazioni dell' Europa; malgrado la comunicazione continua che hanno tra loro i popoli che l' abitano; malgrado l' origine quasi comune che hanno avute le costituzioni de' loro Governi; malgrado le conseguenze dell' antico sistema feudale che si stabilì presso a poco cogli stessi principj in quasi tutta l' Europa, e che per conse-

guenza ha dovuto egualmente imprimervi le sue massime, le sue distinzioni, i suoi cavallereschi pregiudizj, la sua galanteria, la sua giurisprudenza della spada, il suo capriccioso ed inconsequente Codice delle leggi dell'onore; malgrado finalmente l'armonia delle massime della morale derivata da una religione comune, la quale se è stata alterata presso alcune di queste nazioni è rimasta sempre l'istessa circa quella parte de' suoi precetti che influiscono su i costumi; malgrado, io dico, tutte queste cause, il carattere, il genio, e l'indole delle diverse nazioni Europee non si rassomiglia; vi si osserva ancora una differenza, se non così grande, come vi era tra quello degli antichi popoli de' secoli eroici, i quali non si avvicinavano che per uccidersi, almeno tale che basta per non poter essere trascurata dal legislatore, e per dover avere una grande influenza nello spirito delle loro legislazioni.

Io non cerco la causa di questa differenza: ne osservo solo gli effetti. Io veggio, per esempio, nei Francesi una nazione vivace, attiva, facile all'invenzione, raffinata nel gusto, che ha nella sua vanità uno sprone incredibile per l'arti, e per le manifatture; questo mi basta per dedurne che in questa nazione più che in ogni altra la legislazione dev'incoraggiare l'agricoltura, l'arte penosa della quale lontana da tutto ciò che può lusingare la vanità, ha bisogno in Francia più che in qualunque altra nazione d'un soccorso particolare delle leggi per non essere abborrita e trascurata. Senza un forte incoraggiamento le manifatture e l'arti di gusto fioriranno sempre in questa nazione; essa darà sempre il tono alla moda, essa deciderà della maniera colla quale gli Europei debbano vestirsi, ornarsi, addobbare le loro case, deformare sino le loro femmine, le quali perdono nelle caricature della moda quella bellezza che la natura non

permette che si trovi fuori della semplicità. Tutto questo si otterrà da' Francesi senza un forte incoraggiamento: ma senza un forte incoraggiamento le loro campagne resteranno deserte; esse languiranno, come languiscono per difetto di coltivatori. Se il gran Colbert avesse conosciuta questa verità, e gli non avrebbe sacrificata l'agricoltura all'arti; promovendo la prima, avrebbe combinati i vantaggi dell'una e dell'altre, e la gloria del suo ministero non sarebbe ancora indecisa.

Dando un passo fuori della Francia, verso il mezzogiorno, io trovo diverso genio, diversa indole, ed un carattere tutto diverso.

Io veggo nello Spagnuolo una certa onestà che risplende ne' suoi discorsi, nelle sue amicizie, che si palesa nella sua maniera di contrattare (1); io vi veggo anche una

(1) La loro buona fede si ritrova lodata anche dagli Scrittori dell' antichità. Giustino *Lib.*

certa ruvidezza di maniere, un certo attaccamento particolare ai suoi antichi usi, un'anima disposta alla superstizione, ed un certo spirito d'orgoglio che gli fa comparir vile la fatica. Questo mi basta per dedurne che il legislatore deve in questa nazione profittare riguardo ad alcuni oggetti dell' indole e del carattere dei suoi cittadini, e correggerla negli altri,

Egli può servirsi, per esempio, della loro onestà, e della buona fede per promuovere e facilitare il commercio interno ed esterno; egli può sbarazzare i contratti da una gran porzione di quelle solennità che li ritardano, ma che le leggi hanno dovuto altrove opporre alla frode ed all'inganno (1). Egli può

XLIII. loda la loro fedeltà nel conservare i depositi.

(1) Non sarebbe questa la prima volta che le leggi lasciano al genio ed al carattere del popolo il far le veci della loro sanzione. Noi sappiamo che i Romani per molto tempo non

servirsi della loro ruvidezza nelle maniere, come d'un sostegno per la rigidezza de' costumi. Il loro attaccamento particolare agli antichi usi deve avvertirlo del disprezzo, nel quale potrebbero cadere anche le più utili novità, deve avvertirlo che in questa nazione, più che in ogni altra, queste debbono esser molto ben preparate, e con molta sobrietà intraprese. La loro disposizione alla superstizione dovrebbe far vedere al legislatore che la Spagna avrebbe piuttosto bisogno d'un' inquisizione contro la soverchia credulità, e contro gli impostori che ne profittano, che

ebbero leggi particolari contro il peculato, e quando questo delitto cominciò a comparire in Roma, fu creduto così infamante che la semplice restituzione di ciò che si era preso, fu considerata come una gran pena. Leggasi ciò che dice Livio di *L. Scipione lib. XXXVIII.* Platone (*de legibus lib. XII.*) dice che Radamanto che governava un popolo pieno di religione, non esigeva per pruova che il giuramen to.

d'un' inquisizione contro l'irreligione, alla quale lo Spagnuolo non pare disposto, e dovrebbe mostrargli che i progressi de' lumi e delle cognizioni (quell'argine universale della superstizione) si dovrebbero in questa nazione, più che in ogni altra, accelerare. Finalmente quello spirito d'orgoglio che fa loro comparir vile la fatica, dovrebbe fargli conoscere, che nella Spagna non basterebbe solo che le leggi rendessero profittevole la fatica per promuoverla, ma che dovrebbero nobilitarla, dovrebbero impiegare quell'istesso spirito d'orgoglio ch'oggi la disprezza per farla desiderar da tutti, rendendola onorevole. Non mi si opponga la solita obbiezione dell'impossibilità. Niente è impossibile ad un saviol Legislatore. Se l'esilio della patria, come si è osservato poc'anzi, divenne un onore presso i Greci, se una buona legislazione seppe render desiderabile l'*Ostracismo*; se quest'era l'ultimo voto che l'Ateniese illustre dirigeva agli Dei in

compenso delle sue grandi azioni ; se un legislatore de' nostri tempi ha saputo dare nel settentrione dell' Europa un nuovo tono alla sua nazione ; se la Svezia non si riconosce più, da che Gustavo è salito sul suo trono ; se una rivoluzione universale nella costituzione del Governo, ne' costumi , e fin nella maniera di vestire de' suoi sudditi è stata preparata e perfezionata in pochi anni di questo giovane Principe ; sarà forse impossibile farne una così facile nella Spagna ? Se il mio grande oggetto fosse di fare un piano di legislazione per questa sola nazione , farei vedere la strada che si dovrebbe tenere , gli istrumenti che si dovrebbero impiegare , e la facilità di quest' operazione : ma non è questo il mio assunto. Io non ho parlato in questo capo della Francia e della Spagna , che per mostrare in qual maniera deve influire sul sistema della legislazione il genio, l' indole , e il carattere del popolo che deve riceverla . Contento della chiarez-

za colla quale mi pare d'aver sviluppato le mie idee, io passo ad esaminare come debba influirvi il clima.

L'opposizione de' filosofi e de' politici riguardo a quest'oggetto; la difficoltà di dare qualche chiarezza ad una questione così oscura come questa, e gli ostacoli che s'incontrano, allorchè si vogliono generalizzare i principj legislativi che ne derivano, mi faranno dilungare più di quello che vorrei in quest'esame. Io spero che questo difetto sarà compensato dalla novità, dall'importanza, e dall'evidenza de' risultati.

C A P O XIV.

Quarto oggetto del rapporto delle leggi: il clima.

Si è creduto, e si crede forse ancora che Montesquieu sia stato il primo a parlare dell'influenza del clima. Quest'è un errore. Si

sa che prima di lui quest' oggetto non isfuggì dalla penna del delicato ed ameno Fontenelle (1). Chardin, uno de' viaggiatori che ragionano, fa molte riflessioni circa l' influenza del clima sul fisico e sul morale degli uomini. L' Abate Dubos sostenne e sviluppò i pensieri di Chardin, e Bodino, che aveva forse letto nell' Opere di Polibio che il clima forma la figura, il colore ed i costumi delle nazioni, ne aveva già fatta la base del suo sistema nella sua repubblica, e nel suo metodo dell' istoria cento cinquanta anni prima di loro (2). Prima di tutti questi scrittori Ippocrate, il divino Ippocrate ne aveva diffusamente parlato nel suo

(1) Macchiavelli parla anche dell' influenza del clima sul fisico e sul morale de' popoli in varj luoghi delle sue Opere.

(2) *Septentrionales Populos*, dic' egli nel libro 5. cap. 1., *vi & armis subditos fore in officio continere, australes religionis ac numinis metu; ceteros aequitate, & imperio rationis.*

trattato celebre dell'*aere*, dell'*acque*, e de' *luoghi*. Viene finalmente l'Autore dello *Spirito delle leggi*, e senza citare alcuno di questi autori non fa che alterare i principj d'Ippocrate, e spingere più in là l'idee di Dubos, di Chardin e di Bodino. Egli volle far credere al pubblico d'esser il primo a parlar di questo, ed il pubblico lo credette. Bisogna per altro perdonare questa frode ad un genio creatore, il quale avvezzo a pensare da se, credeva d'inventare anche quando copiava. Ai pensieri di questi celebri scrittori io ardisco di aggiungere anche i miei, giacchè non è difficile *inventis addere*.

Io lascio volentieri all'Autore dello *Spirito delle leggi* tutte le sue osservazioni sulla lingua d'un irco, coperta di picciole preminenze vestite d'alcuni peli e d'una specie di lanuggine, ed intermezziati d'alcune piramidi che formano nella parte superiore alcuni piccioli pennelli che spariscono subi-

to che questa lingua si fa gelare, principj da' quali l'autore deduce i diversi gradi di sensibilità, di forza, e di coraggio, il maggiore o il minor urto delle passioni, e il trasporto più o meno grande per i piaceri ne' diversi climi. Io tralascio volentieri quest'osservazioni, che sarebbero meglio collocate in un'istoria del microscopio che in una ricerca politica, nè credo che si debba estendere tanto in là l'influenza del clima, fino a crederla la causa universale di quasi tutti i fenomeni morali e politici, come fa quest'autore celebre, il quale in questa ricerca ha mostrata più bizzarria, più genio, ch' esattezza d'osservazioni, e verità di conseguenze. Io mi guarderei bene dall'urtare negli stessi suoi difetti, e mi guarderei bene dall'abusare dell'istoria, e della sacra fiaccola dell'esperienza, com'egli fa.

Potrei io, per esempio, asserire coll'Autore dello *Spirito delle leggi*, che il clima è quello che fa

che i popoli settentrionali abbiano sempre soggiogati i popoli più meridionali, allorchè trovo altrettante prove nell'istoria per contrastare quest'opinione quante se ne possono trovare per sostenerla? I Romani che furono soggiogati da' popoli del nord in un tempo, non soggiogarono essi gli stessi popoli in altri tempi? Le loro armi vittoriose non trionfarono forse de' Sarmati e de' Brettoni? Tamerlano partendo dalle sponde dell' Indo, non portò forse la conquista fin ne' climi gelati della Siberia? I Peruani non soggiogarono forse molti popoli situati al settentrione del loro paese? Gli stendardi superstiziosi delle Crociate non furono forse messi in pezzi da' valorosi Saraceni? Quest'istesso popolo, nascendo dall'arene ardenti dell'Arabia, non soggiogò forse molte nazioni, non trionfò degli Spagnuoli, non portò la desolazione fin nel centro della Francia? Gli Unni non abbandonarono forse le paludi Meotidi per caricar di catene molti popoli si-

tuati al nord del loro paese? I Parti non furono forse l'oggetto del terror di Roma in un secolo nel quale i Romani non avevano ancora niente perduto del loro antico coraggio? Tra' i popoli più guerrieri che abbia avuta la terra non è stato forse un tempo, nel quale vi si potevano numerare gli Elamiti e gli Egizj? Il solo era forse più lontano dalla Persia ne' bei giorni di Ciro? La Laconia abitata oggi da' più timidi schiavi, non fu forse la patria de' guerrieri e degli eroi? E forse il clima quello che fa che non si ritrovino più Focioni in Atene, Pelopidi in Tebe, e Decj in Roma?

Potrei in oltre asserire coll' istesso autore che il clima è quello che fa che i popoli settentrionali sieno più amanti della libertà dei popoli meridionali, quando veggio il dispotismo stabilire egualmente il suo trono nell' arene infocate della Libia, e nelle foreste gelate del settentrione; ne' piani fertili dell' Indostan, e ne' deserti della

Scizia? Potrei io credere, che i popoli più settentrionali sieno fatti per esser liberi, quando veggio la feudalità distendere le sue radici nella Russia, nella Danimarca, nella Svezia, nell'Ungheria, nella Polonia, ed in quasi tutta l'Europa? Potrei io credere, che il clima caldo condanni l'uomo alla schiavitù, mentre che veggio l'Arabo vagabondo eludere per tanti secoli il giogo del dispotismo che opprime il Perso, l'Egiziano, ed il Moro suoi vicini? Sotto l'istesso parallelo, per così dire, non vediamo noi il Tartaro indomabile, e il Siberiano schiavo?

Potrei finalmente attribuire al clima la frequenza de' suicidj in Inghilterra, mentre che veggio più di cinquanta infelici darsi la morte colle proprie mani in un solo anno a Parigi (1), mentre che in Ginevra si contano dieci o dodici suicidj ogni anno, e mentre che in

(1) Nell'anno 1774.

Roma per sette secoli non si conobbe altro suicidio che quello di Lucrezia, e quindi nello spazio di pochi anni, senza che il clima si fosse mutato, Catone, Bruto, Cassio, Antonio, e tanti altri diedero al mondo questo fatale esempio?

Io non la finirei mai, se volessi passare sotto rivista tutti gli effetti che Montesquieu attribuisce al clima, ma che in fatti la ragione e l'esperienza ci obbligano ad attribuire ad altre cause, se non in tutto, almeno nella più gran parte da esso indipendenti. Il lettore potrà dirigersi all'opera celebre del Sig. Hume (1), il quale ha saputo colla vastità delle sue cognizioni e colla profondità dei suoi raziocinj disingannare il pubblico da questi paradossi, ai quali l'eloquenza e le grazie epigram-

(1) *Essais Moraux*, *Essai 24.* e leggesi l'*Esprit d'Elvezio* in tutta l'Opera, e particolarmente nel Discorso III.

matiche di Montesquieu avevano data un'aria di verità. Ma siccome gli estremi sogliono esser sempre viziosi, io credo che questi due autori celebri sieno ugualmente condannabili; l'uno per aver dato troppo al clima, l'altro per avergli tutto negato. Scegliendo la via di mezzo, io mi contento di dire, I. che il clima può influire sul fisico e sul morale degli uomini, come causa *concorrente*, ma non mai come causa *assoluta*; II. che la sua influenza è sensibile, e grande ne' climi forti, cioè in quelli che sono o estremamente caldi, o estremamente freddi, ma che appena si può discernere ne' climi temperati; III. che non è la sola posizione d' un paese riguardo al solè quella che ne deve determinare il clima; IV. che qualunque sia la forza della sua influenza, questa non dev' essere trascurata dal legislatore, il quale deve riparare agli effetti del clima, allorchè sono perniciosi; deve profittarne, allorchè sono utili; de-

ve rispettarli , allorchè sono indifferenti.

Io prego il lettore a non precipitare alcun giudizio poco favorevole al metodo che son costretto a tenere in questo capo , prima d'averlo interamente letto: io lo prego a non condannarmi di superfluità , vedendo che io m'impegno in alcune questioni che al primo aspetto pare che sieno estranee al mio unico oggetto. Allorchè egli vedrà dove vanno ad unirsi tutte queste fila , egli si persuaderà della necessità nella quale io sono di fissare con precisione tutti questi dati , per venire quindi allo sviluppo de' principj legislativi da essi dipendenti. Per rischiarare dunque queste proposizioni coll' istesso ordine col quale le ho esposte , io comincio dalla prima.

Non si può dubitare che il clima non influisca sul fisico e sul morale dell' uomo . La materia ignea sparsa sulla superficie del nostro globo è senza dubbio una delle forze della natura , e questa
forza

forza non può rimanere senza attività . Essa deve far sentire i suoi urti così sopra i vegetabili , come sopra gli animali . L'uomo , quantunque distinto da questi per le perfezioni della sua anima , può , facendo uso delle sue facoltà intellettuali , riparare in parte agli effetti di questa forza sempre attiva , ma non può sicuramente distruggerla . L'eccesso o la scarsezza di questa materia sparsa nell'atmosfera , nella quale egli vive , è quello che produce o il calore o la freddezza del clima . L'uomo potrà dunque riparare in parte a questo caldo o a questo freddo , ma non potrà distruggerne interamente l'azione . Un grado estremo di calore derivato dall'aspetto del sole o da una causa locale , deve rilassare le sue fibre rendendole più delicate , deve , agitando gli umori , snervare il suo corpo con traspirazioni troppo copiose ; deve finalmente diminuire il suo calore naturale , il quale , come dai Fisiologi si è dimostrato , è sempre

in ragione inversa del calore del clima. Posto questo, la parte morale dell'uomo potrebbe non esser sensibile a quest'alterazione che si cagiona nella sua parte fisica? Per noi, che viviamo ne' climi temperati, quando un caldo eccessivo sopravviene, non vediamo noi la nostra memoria illanguidirsi? Non ci vediamo noi sull'orlo dell'imbecillità? Pare che un velo ci nasconda le nostre idee; pare che una forza straniera opprime tutte le nostre facoltà intellettuali; pare che noi abbiamo perduto il dritto di disporne. Sono tanti e così forti i rapporti del nostro spirito col nostro corpo, che le percosse dell'uno debbono necessariamente dall'altro risentirsi. E' una stranezza dunque il credere che il clima non influisca sul fisico e sul morale degli uomini; ma non è minore stranezza il pretendere che questa forza sia l'unica che agisca sull'uomo.

Se lo spirito deve soggiacere agli urti del corpo, il corpo deve

anche soggiacere agli urti dello spirito. La dipendenza reciproca che hanno tra loro gli obbliga a questa legge. L'educazione, le leggi, la religione, lo spirito, le massime, e i principj del Governo sono tante forze che agiscono di continuo sull'uomo civile. Queste accelerano o ritardano lo sviluppo delle sue facoltà intellettuali; queste o promuovono o frenano o dirigono le sue passioni; queste fanno ch'egli sia vile o coraggioso; amante della libertà, o insensibile al peso delle catene del dispotismo; tutte queste cause morali unite alle cause fisiche, tra le quali il clima ha qualche volta il primo luogo, e qualche volta l'ultimo; tutte queste cause, io dico, concorrono a modificare l'uomo civile, tutte queste cause fanno che egli sia quello che è. È difficile il determinare precisamente quali sieno i gradi d'attività di ciascheduna di queste forze ma riducendo in generale la questione, si potrà dire, che presso una società di

selvaggi le cause fisiche hanno il primato, e presso una società più incivilita lo hanno le morali (1).

(1) Niuno più d'Ippocrate conobbe questa verità. Mi piace di rapportare quì un tratto di questo scrittore celebre, per far vedere quanto i miei principj sieno a' suoi analoghi. Esaminando egli i motivi pei quali quasi tutti i popoli dell'Asia odiano la guerra, egli non esclude è vero il clima, ma ne attribuisce principalmente la cagione alla natura del loro Governo. Dopo aver accennati i motivi fisici, egli dice: *Propter quas sane causas imbelles universum Asianorum genus existit, atque adhuc amplius propter leges. Maxima enim Asia pars sub regibus est. Ubi autem non in sua potestate vivunt homines, neque sui juris sunt, sed dominis subiecti, ibi non multum curiosi sunt, quo modo se ad bellum apparent, imo magis hoc curant, ut ne bellicosi videantur. Pericula enim eis non equalia instant. Nam hi in militiam proficisci, laboresque perferre, ac mortem oppetere pro dominis suis coguntur, relictis interim domi liberis, uxoribus, ac reliquis amicis: atque siquidem viriliter, & feliciter bellum gesserint, dominis inde commoda accedunt, eorumque facultates inde augentur, verum ipsis præter pericula, & cædes nihil demetitur. . . At quod quicumque in Asia Græci, itemque Barbari dominis*

Il clima dunque influisce sul fisico e sul morale degli uomini come causa concorrente, ma non mai come causa assoluta. Ma, tutte le altre cause uguali, agisce egli in tutti i luoghi coll' istessa forza? Eccoci pervenuti alla seconda proposizione.

Si è detto, che l' influenza del clima è sensibile, è grande nei climi forti, cioè in quelli che sono o estremamente caldi, o estremamente freddi; ma che si può appena discernere nei climi temperati. Esaminiamolo.

L'uomo, secondo l' osservazione dei Fisiologi, non è suscettibile

*non subsunt, sed jure suo degunt, sibi ipsis-
que omnes labores lucrifaciunt, illi bellicosis-
simi omnium existunt Unde bellicosio-
res quoque Europæi exstant non ob hanc solam
causam (allude al clima), sed & propter le-
ges. Non enim regibus obediunt, quemadmo-
dum Asiani. Ubi enim sub regibus vivitur,
ibi necesse est, homines timidissimos esse,
quemadmodum & supra ostendi. Ippocrate de
æribus, aquis & locis: paragr. 39., 40.,
41., 54.*

che d'un grado determinato di calore. Questo calore non è altro che il composto del suo calore naturale, e del calore atmosferico del paese, dove egli vive. A misura dunque che il calore atmosferico è maggiore, il suo calore naturale sarà minore e *viceversa*, a misura che il calore atmosferico sarà minore, il suo calore naturale sarà maggiore. Nei climi temperati il calore naturale ordinariamente si equilibra col calore dell'atmosfera, o se ci è qualche differenza, questa è così picciola che si può dire essere quasi insensibile, se non nella sua intensità, almeno nei suoi effetti. Ma nei climi forti, nei climi o estremamente caldi, o estremamente freddi, questa differenza deve essere molto grande, deve essere necessariamente molto sensibile. Se, per esempio, in un paese il calore atmosferico, supera di due terze parti il calore naturale; e se in un altro paese il calore naturale supera di due terze parti il calore atmosferico,

l'alterazione che si produrrà nel meccanismo degli abitanti di questi due paesi, è così grande, è così opposta, che gli effetti che deve produrre così nello sviluppo delle loro facoltà fisiche, come delle loro facoltà morali da quelle in gran parte dipendenti, debbono necessariamente palesarsi anche all'occhio dell'osservatore meno avveduto. Chi non vedrebbe nella Groenlandia o nel Senegal l'influenza del clima sul temperamento, sui costumi, sulla maniera di vivere degli abitanti di questi due paesi? Ma chi potrebbe avvedersi di questa influenza in Parigi, in Genova, in Napoli, in Costantinopoli? Io non dico che in questi paesi il clima non abbia alcuna influenza; dico solo, che questa è così picciola, è così insensibile, che ci è bisogno d'una prevenzione molto favorevole al sistema di Montesquieu per avvedersene. Nei climi dunque forti l'influenza del clima è grande, è sensibile, ma nei climi temperati appena si può

congetturare. Ma si domanda: è la sola posizione d'un paese riguardo al sole quella che determina la natura del suo clima? Sotto l'istesso parallelo non si potrebbe forse trovare un clima estremamente caldo, ed un clima estremamente freddo; un clima temperato, ed un clima forte? Questa è la terza proposizione che ci siam proposti di esaminare.

Io mi contento d'illustrarla col fatto. Se la sola posizione d'un paese riguardo al sole dovesse determinare la natura del suo clima per calcolarne i gradi del caldo e del freddo, non si dovrebbe far altro che osservare il numero dei gradi e dei minuti che separano il parallelo, sotto il quale è situato, dall'equatore. Questa operazione sarebbe molto facile; ma il geografo che la facesse non dovrebbe far altro che salire su d'una montagna vicina, o discendere verso una vicina spiaggia del mare situata precisamente nell'istessa latitudine, per conoscere la falla-

cia . Egli troverebbe che tra dugento paesi situati sotto l'istesso parallelo , appena due o tre potrebbero godere dell'istesso clima ; egli troverebbe negli altri delle diversità più o meno sensibili a misura che le circostanze locali sarebbero più o meno diverse ; egli vi troverebbe anche qualche volta un' opposizione decisiva . Sotto l'istesso parallelo nel quale l'Africa è bruciante , le Cordeliere del Perù non sono forse sempre coperte di neve ? Tutto il rigore della zona fredda non si diffonde forse nel nuovo mondo sopra la metà di quella che per la sua posizione riguardo al sole dovrebbe esser temperata ? Terra nuova , una parte della nuova Scozia e del Canada sono paesi situati nel medesimo parallelo di quello che passa per la Francia ; il paese degli Eskimaux , parte di Labrador , e i paesi situati nella baja meridionale di Hudson sono sotto il medesimo parallelo della Gran-Brettagna ; e nulla di me-

no qual distanza infinita tra' loro climi (1)!

Non è dunque la sola posizione d'un paese riguardo al sole quella che deve determinarne il clima. Ciò che costituisce la natura del clima d'un paese è il grado costante di calore, o di freddo che vi regna nell'atmosfera, e questo non dipende solo dalla latitudine, ma può dipendere anche da molte altre circostanze locali, come dall'elevazione del paese sul mare, dall'estensione del continente, dalla natura del suolo, dalla vicinanza dei boschi, dall'altezza e posizione delle montagne adjacenti; dai venti che vi spirano con frequenza, e da molte altre simili circostanze (2).

Persuasi dunque della verità delle tre prime proposizioni da me esposte, io vengo alla quarta che.

(1) Robertson, Istoria dell' America, Lib. IV.

(2) Vedi Varenio *Geografia generalis* Cap. XXVI. Prop. 1.

è quella che più interessa al mio argomento.

Si è detto, che qualunque sia la forza dell'influenza del clima, questa non deve essere trascurata dal legislatore, il quale deve riparare agli effetti del clima allorchè sono perniciosi: deve profittarne allorchè sono utili; deve rispettarli allorchè sono indifferenti. Ecco dove vanno ad unirsi tutte le linee che si sono finora tirate.

Noi abbiamo detto (1), che sebbene il clima non influisca mai sull'uomo come causa assoluta, ma come causa concorrente, nulla di meno i suoi influssi debbono necessariamente agire così sul fisico, come sul morale degli uomini. Il legislatore potrebbe dunque trascurarli?

Si è detto inoltre (2), che l'influenza del clima non è sempre

(1) Nella prima proposizione.

(2) Nella seconda proposizione.

l'istessa; che i suoi influssi si fanno dove più e dove meno sentire; che la sua influenza nei climi forti è molto grande, nei climi temperati lo è molto meno. Qual diversità dunque deve produrre nel sistema legislativo questa diversa forza del clima? Esaminiamolo.

Riguardo ai climi la massima generale, *che gli estremi si toccano*, si avvera. Nei climi estremamente caldi, e nei climi estremamente freddi, lo sviluppo delle facoltà morali dell' uomo viene egualmente impedito dal clima. Il calore naturale dell' uomo, come si è osservato (1), essendo sempre in ragione inversa del calore del clima, viene estremamente diminuito nei climi estremamente caldi, ed estremamente accresciuto nei climi estremamente freddi. Queste due cause fisiche opposte producono l'istesso effetto morale. Siccome esse

(1.) Nell' esame della seconda proposizione.

alterano ugualmente il naturale meccanismo dell' uomo , debbono ugualmente impedire lo sviluppo delle sue facoltà morali che non possono nell' uomo esser indipendenti dal suo fisico. Il massimo rilassamento delle fibre, il tenuissimo attrito dei fluidi , la lentezza del moto dell' animale ne' climi estremamente caldi rendono l' uomo d' una estrema debolezza , di una sensibilità tenuissima , e per conseguenza di una stupidità grande. Dell' istessa maniera nei climi estremamente freddi la massima rigidità e tensione delle fibre, il massimo attrito dei fluidi, la strettezza somma dei vasi sanguigni , un sangue crasso ed infiammabile , debbono necessariamente produrre il torpore e la stupidità. Che ne deriva da questo? Ne deriva , che gli urti delle leggi debbono essere tanto nei climi estremamente caldi , quanto nei climi estremamente freddi , ugualmente forti per ottenere gli effetti che si desiderano. Nei climi temperati basterà al

legislatore di torre gli ostacoli per produrre quel moto politico che dà vita alla società; ma nei climi, dei quali si è parlato, non basta torre gli ostacoli, ma ci è bisogno di urti, e di urti fortissimi. Grandi premj, grandi minacce, un'educazione più robusta, un'emulazione risvegliata con la massima energia dalle leggi, un'industria animata non solo dalla libertà, i beneficj della quale basterebbero nei nostri climi temperati per portarla al massimo grado d'attività, ma animata anche dalla munificenza del Governo ec.: questi sono i mezzi coi quali il legislatore può riparare agli effetti del clima, allorchè sono perniciosi. Ma vediamo un poco, s'egli può qualche volta riparare alla causa istessa.

Si è detto (1), che non è la sola posizione di un paese riguardo al sole quella che ne determina il clima, ma che le circostanze lo-

(1) Nella terza proposizione.

cali vi hanno anche la loro parte. Or queste circostanze locali sono molte volte riparabili. Se esse dipendono dalla molteplicità de' boschi, dal ristagno delle acque, dalla vicinanza delle maremme, o da altre simili cause, la legislazione in questi casi, favorendo la popolazione e l'agricoltura, vedrà i boschi tagliati, vedrà asciugate le maremme, vedrà tolti gli impedimenti che trattenevano il corso dell'acque, vedrà in una parola diminuirsi i rigori del clima a misura che si sopprimono le cause che concorrevano ad inasprirlo. Non è questa una vana ed astratta speculazione. Noi ne abbiamo infinite esperienze così nell'antico come nel nuovo emisfero. L'istoria delle vicende fisiche del nostro globo ci somministra infiniti esempi dell'alterazioni locali avvenute nei climi di molti paesi, derivate dai progressi o dalla decadenza della popolazione e dell'industria dei popoli che gli hanno abitati. La dolcezza del clima d'Italia non

si riconosceva più dopo che i barbari venuti dal nord la devastarono colle loro armi, coi loro costumi, e colle loro leggi. La popolazione e l'industria degli Olandesi animata dalle loro savie leggi e dalla loro libertà, ha corretti i rigori dell'antico clima dei Batavi. L'istesse cause han prodotti gl'istessi effetti in molti paesi della Germania, nell'Inghilterra, e nella Pensilvania. Gli eroi che abitano quest'ultima regione han saputo sottrarsi con ugual gloria dai rigori del loro clima, che dalle oppressioni della loro antica metropoli. Una buona legislazione può dunque qualche volta temperare i rigori del clima; può sempre riparare ai suoi effetti allorchè sono perniciosi; con quanta maggior facilità potrà dunque profittarne allorchè son utili!

Nei nostri climi temperati nei quali la natura in vece di ritardare accelera nell'uomo lo sviluppo delle sue facoltà intellettuali; dove la moderata elasticità dell'aere

pare che destini l'uomo che la respira a godere del dono esclusivo di spiegare rapidamente tutta la sua attività, dove nè la soverchia rigidità e tensione delle fibre derivata da un estremo freddo, nè il soverchio loro rilassamento derivato da un estremo caldo non cagionano la stupidità, nè diminuiscono la sua sensibilità; dove l'energia della volontà unita alla robustezza dei corpi, al vigore degli uomini, alla fecondità delle femmine, promuoverrebbe infinitamente la popolazione se le cause morali non rendessero per così dire inutili gli sforzi favorevoli delle cause fisiche; nei nostri climi finalmente, ove la dolcezza dell'aere offre all'industria un campo che non ha confini; ove tutte le arti e tutte le manifatture, così quelle che han bisogno del fuoco, così quelle che richieggono il genio, come quelle che richieggono la forza negli artefici; tutte possono essere con ugual fortuna coltivate; nei nostri climi temperati, io di-

co, con qual facilità la legislazione potrebbe ottenere i progressi della popolazione, dell'industria, delle arti, delle manifatture, dell'istruzione pubblica! Io l'ho detto: per ottenere queste cose nei climi forti, nei climi estremamente caldi, o nei climi estremamente freddi, ci vogliono degli urti e degli urti fortissimi; per ottenere queste cose nei climi temperati, per ottenerle per esempio nella nostra Italia, basterebbe torre gli ostacoli. Sforzi piccioli si richiegono dunque da voi, o felici legislatori di queste felici regioni. È la natura quella che ha spianata la strada per la quale i vostri popoli possono esser condotti alla prosperità. Sono le vostre leggi quelle che l'han riempita di sassi, di bronchi, d'impedimenti vergognosi. Rimettete dunque questa strada nello stato nel quale la natura l'aveva lasciata, e abbandonate a lei la cura di perfezionare la sua opera.

Ecco come il legislatore può pro-

fittare degli effetti del clima, allorchè son utili; vediamo ora come debba rispettarli, allorchè sono indifferenti.

Tra gli effetti del clima ve ne sono alcuni che non sono nè perniciosi, nè utili, ma che sono indifferenti. Contrastare in questi casi colla natura è uno sforzo inutile che non può produrre mai alcun bene, ma che spesso può cagionare dei disordini molto perniciosi.

Se una specie d'industria, per esempio, se alcune arti, se alcune manifatture sono contrarie al clima d'una nazione, il legislatore promuovendole non urterebbe forse in un errore grossolano? Quest'industria, queste arti, queste manifatture ad onta delle leggi non rimarrebbero forse sempre imperfette? Non sarebbero forse sempre poco profittevoli a coloro che le esercitano. Le braccia sacrificate a queste occupazioni, non potrebbero forse con maggior profitto degli artefici e dello Stato essere

impiegate a quelle manifatture, a quelle arti, a quella specie d'industria che il clima soffre e richiede? Non potrebbe la nazione col superfluo di queste abbondantemente provvedersi di quelle che il clima le nega? Se un'arte ha bisogno di molto fuoco potrebbe ella esser coltivata con profitto in un paese ove il clima è estremamente caleroso; e se ha bisogno dell'aria aperta, potrebbe ella esser esercitata con vantaggio in un paese estremamente freddo? Che dovrebbe dirsi d'un legislatore che volesse stabilire l'arte de' cristalli nel Zanguebar, e un commercio di costruzioni di navi sulle spiagge gelate della Lapponia? Troppo lontano o troppo vicino all'equatore in un clima molto caldo, o in un clima molto freddo l'uomo può essere inabile ad alcuni lavori ed a certe occupazioni, nelle quali riuscirebbe con felicità in un clima diverso.

Non omnis fert omnia tellus.
Questo si può dire anche dell'uo-

mo. Opporsi alla natura di questi casi è una bizzaria inutile e perniziosa. Il legislatore dunque ripari agli effetti del clima allorchè sono perniciosi, ne profitti allorchè son utili, li rispetti allorchè sono indifferenti, e imiti la politica del legislatore degli Ebrei, il quale proibì di mangiare la carne di porco, i pesci senza squama e senza ali, stabilì alcune lavande purificatorie, ordinò l'astinenza ed il digiuno; ma non prescrisse mai l'uso dell'olio ad un popolo che viveva sotto un cielo caloroso, ed in un paese nel quale il clima rendeva perniziosa questa specie di condimento ai suoi abitanti.

Dal clima io passo all' altr' oggetto fisico del rapporto delle leggi alla natura del terreno.

Quint' oggetto del rapporto delle leggi la fertilità e la sterilità del terreno.

I terreni considerati relativamente alla loro fertilità o sterilità possono ridursi in tre diverse classi. In quelli, ne' quali il suolo dà tutto con picciolissimo soccorso dell'uomo; in quelli, ne' quali la generosità della natura è relativa all'industria di coloro che li coltivano; ed in quelli finalmente che rimangono sempre sterili, quantunque inaffiati dal sudore de' loro abitatori. Sotto questi diversi aspetti il legislatore deve considerare il terreno della sua nazione. Nel primo di questi casi, siccome la classe produttiva richiede un picciolo numero di persone, il legislatore può con meno pericolo proteggere le manifatture e le arti; perchè in un terreno così fertile, la classe

de' manifattori non sarà mai così numerosa da poter togliere alla terra quelle poche braccia ch'essa richiede per raccorre i frutti della sua fertilità.

Nel secondo caso al contrario, quando la terra richiede molte braccia per coltivarla, la soverchia moltiplicazione della classe degli artieri e de' manifattori deve esser prevenuta dalle leggi; facendo esse l'opposto, e moltiplicando l'arti e gli artisti a spese dell'agricoltura recherebbero un doppio male allo stato. Esse trascurerebbero i beneficj dell'agricoltura che sono le prime sorgenti della ricchezza delle nazioni, senza per altro giovare alle manifatture; poichè il prezzo caro delle derrate, derivato non dall'eccesso della consumazione, ma dal difetto della produzione, senza giovare a' proprietarj dovrebbe necessariamente diminuire lo smaltimento delle manifatture alzando il prezzo dei lavori. Questo fu l'errore del celebre Colbert.

Nella terza supposizione finalmente quando il terreno è così sterile che non produce niente col maggior soccorso dell'uomo, allora le leggi debbono eccitare all'industria, alle arti, al traffico quelle braccia che i rifiuti del suolo scoraggiscono, per compensare colle produzioni delle mani l'avarizia della natura. Ecco come Atene divenne il paese dell'abbondanza sulle arene del Pireo: ecco come Tiro e Sidone chiamarono l'opulenza ne' paesi della sterilità: ecco come l'Olanda sotto un cielo tempestoso, e sopra un terreno vacillante ed esposto di continuo agli insulti del mare ha innalzata la sua grandezza co' beneficj dell'industria e del commercio, tanto più profittevoli, quando sono uniti a' beneficj della libertà (1). La natura del terreno

(1) Non si dovranno maravigliare coloro che leggeranno questo libro nel vedere la velocità colla quale io scorro sopra questi oggetti,

terreno non è dunque un oggetto da trascurarsi nell' intrapresa de' Codici. Non lo è meno la situazione e l'estensione del paese.

C A P O XVI.

Sesto oggetto del rapporto delle leggi: la situazione locale e l'estensione del paese.

Se la situazione e l'estensione di un paese influiscono sul genere proprio dell' industria di quel popolo che l' abita, debbono necessariamente influire anche sul sistema della sua legislazione. Supponiamo per esempio, che una nazione sia situata sui lidi del mare, che sia

ti, i quali pare che dovrebbero richiedere un esame più distinto; ma siccome questi principj dovranno essere sviluppati nel seguente libro di quest' Opera, io non ho voluto far quì altro che accennare le cose più generali per dare un' idea dei principj che derivano dal rapporto delle leggi colla natura del terreno.

Provveduta di canali di comunicazione e di porti, che abbia d'intorno nazioni sprovviste di arti e di mestieri, e per conseguenza obbligate a ripetere d'altronde i frutti dell'industria; che l'estensione del suo terreno sia così picciola che non possa supplire a' bisogni de' suoi abitanti; questo Stato avrà allora tutte le apparenze che possono eccitare un popolo ad essere manifattore e commerciante, e le leggi debbono in questo caso secondare i disegni della natura.

Tutte queste circostanze s'incontrarono nell'Olanda, allorchè gli abitanti delle Provincie-Unite scossero la dominazione Spagnuola, e cominciarono a pensare a' loro interessi. Il mare che bagna questa libera regione, offriva loro le produzioni di tutta la terra e la comunicazione coll'universo. La sterilità del suo terreno, la picciolezza della sua estensione, e le acque che ne nascondevano il suolo nel tempo istesso che facilitavano la

comunicazione nell'interno, gli obbligavano a cercare altrove i mezzi della loro sussistenza. L'Europa, nella quale essa occupava un posto così infelice, era ancora nell'ignoranza. La maggior parte delle nazioni che l'abitavano, separate dalla guerra e dalla discordia, si contentavano di ciò che loro offriva un terreno mal coltivato, e un traffico che non si estendeva più in là dei limiti di ciascheduna provincia.

Tutto dunque invitava, o per meglio dire, obbligava gli Olandesi a formare un popolo di manifattori e di commercianti. Essi videro nel commercio, che forse per la maggior parte delle nazioni non è che un interesse accessorio, l'unico appoggio della loro libertà, della loro vita, e della loro sussistenza. Senza terra, e senza produzione essi si determinarono dunque di far valere quelle degli altri popoli; sicuri che dalla prosperità universale nascerebbe la loro prosperità particolare. La loro educazio-

ne, le loro massime di Governo, tutto il sistema finalmente della loro legislazione fu diretto a quest'unico oggetto, e l'evento ha giustificata la loro condotta. Ma non si trovano da per tutto le istesse disposizioni.

Quando Pietro il Grande, questo Principe che avrebbe fatto più, se avesse meno intrapreso, quando Pietro il Grande, io dico, intraprese il gran progetto d'eccitare i suoi popoli alle manifatture, alle arti, ed al commercio; quando egli volle creare una marineria formidabile per facilitare e proteggere questo commercio, non si avvide che la *situazione* e l'*estensione* del suo paese si opponevano a questo disegno. Un Impero, che racchiude, considerato nella sua maggior estensione, uno spazio di duemila e dugento leghe di lunghezza e di ottocento di larghezza, un Impero così sprovvisto d'uomini, che per calcolo fatto non può contare che sei uomini per ogni lega quadrata, potrebbe, senza distruggere intera-

mente l'agricoltura, torre tante braccia dalla coltura della terra per destinarle alle manifatture, alle arti, alla nautica? Ma quando anche la sua popolazione fosse stata proporzionata alla sua estensione, e quando l'una e l'altra avessero potuto permettere questo sacrificio, glielo avrebbe impedito la sua situazione. La Russia ha poche coste, la maggior parte non sono abitate, molte sono inaccessibili, essa è sprovvista di porti; e quell'istesso di Cronstadt che serve di porto a Pietroburgo è uno de' più infelici e de' meno sicuri dell'Europa. I due mari che bagnano questo vasto Impero, sono, come si sa, de' meno favorevoli alla navigazione ed al commercio.

Finalmente la sua vicinanza coll'Inghilterra, coll'Olanda, e co'Danesi, doveva far comprendere a questo Principe che il commercio di proprietà e di produzione doveva solo convenire a questa grande monarchia, e che conveniva nelle circostanze nelle quali erano allora

le cose di lasciare a' suoi vicini quello di trasporto.

La concorrenza era quella ch'egli doveva promuovere, e quest'è quella che fu trascurata. Si è lasciato per quasi un secolo intero il commercio della Prussia tra le mani de'soli Inglesi che han data la legge così nelle compre come nelle vendite. La grand'arte consisteva non nel formare una marineria commerciante, ma nell'invitare i Danesi, gli Olandesi, e le nazioni istesse del mezzogiorno a concorrere cogli Inglesi a questo commercio. La Russia avrebbe allora venduto più e comprato a meno. Ma queste riflessioni non bastarono per distogliere il Czar Pietro dalla sua intrapresa. Egli vide l'Olanda fiorire sotto gli auspicj della sua marineria. Egli credè di potere ottenere l'istesso fine cogli istessi mezzi, senza badare alla diversità infinita delle circostanze. Questa funesta ignoranza dell'arte più interessante per chi governa, dell'arte, io dico, di combinare,

accompagnò infelicamente l'amministrazione di Pietro il Grande; ciò che la rese più brillante, che utile. Ed in fatti qual vantaggio recò egli a'suoi sudditi? Con tutto il suo genio, con tutti i sudori che sparse non fece che togliere alcuni piccioli mali, ma mise il suggello a' più gravi. Egli diede alla Russia pittori, statuarj, manifattori, e piloti; ma accrebbe il numero degli infelici. Egli volle cominciare da quello dove doveva finire; cercò di ripulire la sua nazione prima di farla uscire dalla miseria; cercò di riformare i costumi prima di riformare la costituzione; credè finalmente di poter far nascere un popolo d'Olandesi e d'Inglesi in mezzo al dispotismo ed alla feudalità de' Russi.

Ecco perchè tutte le sue leggi, il suo zelo, e i suoi viaggi non furono utili che per Pietroburgo, ed adornando questa produzione delle sue mani non fece altro che richiamare alla memoria degli uomini l'idea di quel colosso mo-

struoso che aveva una testa d'oro sopra un busto di fango. Regola generale: bisogna cominciar sempre dal principio, e contrastare quanto meno si può colla natura. È per questa ragione appunto che la situazione, l'estensione del paese, e la natura del suo terreno sono tra il numero degli oggetti più interessanti, co' quali il legislatore deve combinare le sue mire nell'intrapresa d'un nuovo Codice.

Ogni picciola differenza di questo genere di cose può produrne una grandissima negli interessi delle nazioni, e per conseguenza nel sistema della loro legislazione economica.

Nel seguente libro si svilupperanno meglio tutte queste verità, che io non ho fatto quì che accennare, per dedurne i principj generali di questa scienza. Non ci è cosa che io tema tanto, quanto il dir troppo. Io rigetto in ogni capo una quantità d'idee che mi si presentano. Questo è un sacrificio che io fo alla sobrietà, virtù

necessaria per chi scrive, ma che costa infiniti sforzi per acquistarsi. Tra l'altre verità che io avrei voluto dimostrare in questo capo, e che l'esame del rapporto delle leggi coll'estensione del paese avrebbe rese opportune all'argomento che ho per le mani, ci era quella della possibilità d'ideare un buon piano di legislazione anche pel più vasto Impero della terra.

Un errore, del quale l'Autore dello Spirito delle leggi è stato forse l'origine, e che da una falsa esperienza ha ricevuta un'apparenza di verità, ha sedotta una gran porzione de' moderni politici. Si crede generalmente che i dominj di grand'estensione non sieno suscettibili d'altro Governo che del dispotico, e che il problema d'una buona legislazione non sia risolvibile che ne' piccioli Stati.

La grand'estensione d'un paese dovrà dunque privarlo di questo beneficio? Dovranno dunque i grand'Imperj languire sotto il giogo del dispotismo? Sarà forse vero che i

corpi più grandi in natura sieno i più imperfetti, e che l'arte non possa perfezionare un colosso, come perfeziona una picciola statua?

Quest'opinione è troppo funesta, troppo rattristante per l'umanità per non essere impugnata. Ma io lascio all'istitutrice Augusta delle Russie il far ravvedere l'umanità da quest'errore, e il mostrarle col fatto la possibilità di quest'intrapresa. Nel caso che il suo Codice non corrispondesse all'aspettazione dell'Europa ed al suo zelo; nel caso che questo somministrasse una prova di più in favore dell'opinione di questi politici, io li prego di ricordarsi dell'estensione immensa dell'Impero della China e degli elogi ch'essi stessi han fatti della moderazione del suo Governo, e della saviezza delle sue leggi.

C A P O XVII.

Settim' oggetto del rapporto delle leggi: la religione del paese.

Niun oggetto ha tanto richiamata la cura dei più celebri legislatori della terra, quanto il rapporto delle leggi colla religione del paese.

Nell'infanzia delle nazioni presso i popoli nascenti la religione è stata piuttosto un culto che un aggregato di dogmi. Si erigeva un altare, s'immolava una vittima, si spargevano alcune libazioni per ottenere qualche favore da' Numi, o per placarli, e questo era quello che si chiamava avere una religione.

Si cominciò quindi a credere che gli Dei dovevano un giorno premiare le virtù, e punire i delitti. Ma l'idea di queste virtù e di questi delitti era vaga e spesso erronea. La religione alle volte or-

ordinava quello che la morale proibiva, e proibiva quello che la morale ordinava. In questi contrasti tra la religione e la morale, in questi errori tra le nozioni de' delitti e delle virtù, del bene e del male, le leggi dovevano interporri per sostenere con una mano quello che s'urtava coll' altra (1). Gli

(1) Allorchè il rispetto per gli antichi usi, o la semplicità, o la superstizione hanno stabilito in una repubblica alcuni misteri, o alcune cerimonie che offendono il pudore, allora, dice Aristotile (*Polit. Lib. VII. Cap. XVII.*), la legge deve permettere che i padri di famiglia vadano al tempio a celebrare questi misteri per le loro mogli e pei loro figli. Svetonio (in Augusto *cap. XXXI.*) ci dice, che Augusto proibì a' giovani dell' uno e dell' altro sesso d' assistere ad alcune cerimonie notturne, e che ristabilendo le feste Lupercales, proibì ai giovani di corrervi nudi. Noi sappiamo finalmente che le leggi nel tempo stesso che permettevano agli stranieri di onorare Cibeles colle Frigie cerimonie, proibivano a' Romani di mescolarvisi; ed allorchè dai Romani si celebrava questa festa, tutte le cerimonie indecenti ed oscene erano proscritte.

Dei viziosi del Paganesimo non potevano sicuramente prescrivere ai mortali una morale che le loro pretese azioni avrebbero contraddetta; nè un culto che non si risentisse delle loro follie, e di quei loro delitti istessi che la cieca e stupida credulità aveva imparato a venerare insieme co'sognati mostri che gli avevano commessi. Il Greco ed il Romano poteva farsi un dovere di religione di credere agli oracoli o a'sogni, di regolare le sue azioni colle profezie della Pizia, col volo degli uccelli, coll'appetito de' polli sacri, coll'osservazioni degli auguri, o degli aruspici; ma non poteva sicuramente farsi un dovere di religione d'esser casto, sobrio, e moderato. Nel mentre che colui che aveva rapita la bella Europa e il giovane Ganimede, era da lui venerato come il padre de' Numi; nel mentre ch'egli vedeva che i delitti più vergognosi non avevano impedita l'apoteosi d'alcuni uomini ch'egli aveva imparato a venerare come Numi;

nel mentre che gli emblemi di Venerere, delle Grazie e degli Amori risvegliavano la sua voluttà, ed accendevano i suoi viziosi desideri; nel mentre che il Dio osceno degli orti e del vino esigeva il suo culto; nel mentre che la Dea onorata con egual fanatismo, e con eguale indecenza in Amatunta, in Citera, in Pafos, a Gnido, ed in Idalia pareva che non volesse altro incenso che quello che si mescolava co' vapori della voluttà, che non si compiacesse d'altri sacrificj che di quelli del pudore, che non esigesse altro culto che quello delle passioni; in una parola, nel mentre che il credulo *politeista* si vedeva circondato da Dei che proteggevano i suoi vizj e i suoi piaceri, in questo mentre, io dico, i costumi, molto lungi dall'ottenere un soccorso dalla religione, ne ricevevano le più fatali scosse. Il loro unico punto d'appoggio doveva esser la saviezza delle leggi, le quali dovevano riparare i mali che la religione cagionava, senza

distruggere la religione istessa, la quale era riguardo ad altri oggetti assolutamente necessaria al buon ordine della società. Non ci vuol molto a vedere quanto dovess'essere difficil cosa il riuscire in questa intrapresa. Ma non si può dire l'istesso nello stato presente delle cose.

Oggi che nell'Europa si professa una religione divina, una religione che non altera ma che perfeziona la morale, che non distrugge ma che garantisce la società e l'ordine pubblico; che alle minacce delle leggi contro i delitti aggiugne quelle d'un giudice giusto, contro del quale non giovano nè le tenebre, nè le mura domestiche; una religione che frena e dirige tutte le passioni, che non è gelosa soltanto delle azioni, ma de' desiderj e dei pensieri; che unisce il cittadino al cittadino, e il suddito al Sovrano; che disarmala mano dell'offeso, nel mentre che ordina al magistrato di vendicare i suoi torti; che prescrive un culto; che or-

dina alcune pratiche religiose, dalle quali l'uomo è dispensato subito che i bisogni dello Stato lo richiedono: una religione, io dico, di quest' indole non deve molto imbarazzare un legislatore. Basta ch' egli la garantisca dagli insulti della miscredenza, e della superstizione; basta ch' egli procuri di conservarla nella sua purezza, purezza che può essere alterata da' suoi nemici, come da' suoi ministri; basta ottenere questo per poter tutto sperare dalla religione, e niente temere da' suoi abusi.

Ecco la grande differenza che ci è tra il rapporto delle leggi colle false religioni, ed il rapporto delle leggi colla vera.

I principj che derivano dal primo, debbono essere principj di correzione, e quelli che derivano dal secondo, debbono essere di semplice protezione: di semplice protezione, io dico, giacchè tutto quello che previene gli abusi della religione fra di noi, giova più d'ogn' altra cosa alla religione istessa.

Un corpo di leggi , per esempio che limitasse il numero degli Ecclesiastici, che cercasse di proporzionarlo a' veri bisogni della religione , che impedisse egualmente a' membri di questo sacro corpo di nuotare nell' opulenza, che d' avvilirsi nella miseria ; che privando una porzione del Sacerdozio dei fondi e de' dominj che stanno male impiegati tra le sue mani , sottraesse nel tempo istesso l' altra dall' umiliazione d' andar mendicando i mezzi della sua sussistenza, sostituendo , come s' osserverà altrove, alla proprietà della prima , ed alla mendicizia della seconda un salario proporzionato alla gerarchia, alle funzioni, agli obblighi di ciaschedun ministro del Santuario: un corpo di leggi di questa natura, prevenendo una gran porzione degli abusi che macchiano la religione, ne sarebbe il più fermo sostegno, ed il miglior garante : egli favorirebbe nel tempo istesso il decoro della religione, e la prosperità dello Stato. Questo è

evidente . Quando il numero degli Ecclesiastici fosse ristretto , quando fosse proporzionato a' veri bisogni della religione , allora il Sacerdozio potrebbe trovare maggior rigidezza di costumi , e maggior perfezione ne' suoi individui ; allora l'agricoltura , le arti , il commercio conterebbero tante braccia di più , che oggi intruse nel Santuario discreditano la religione , e son di peso allo Stato ; allora nella nostra comunione più che in ogn' altra , ove il celibato è unito al Sacerdozio , a misura che si verrebbe ad diminuire il numero di coloro che dovrebbero reggere a quest' astinenza , la mensa del Signore si vedrebbe meno macchiata dalle sozzure di coloro che la servono ; la pace delle famiglie , e l' onestà conjugale sarebbero meno turbate da' ministri dell' altare , e la popolazione si risentirebbe meno del sacrificio ch' essi fanno della loro virilità .

Nella maniera istessa , quando gli Ecclesiastici non conoscessero

nè l'eccesso delle ricchezze in una parte, nè l'eccesso della povertà nell'altra, essi non irriterebbero gli uomini col loro fasto, nè si richiamerebbero il loro disprezzo colla loro miseria.

Finalmente quando lo Stato intero, e non la privata carità dei fedeli provvedesse al loro sostentamento, allora la loro lingua destinata a predicare la verità della religione, e i dogmi della morale, non si degraderebbe col mendicare una sussistenza ch'essi hanno un dritto di ripetere dallo Stato che servono; allora la verità che essi predicano, non essendo più l'esordio d'una richiesta, o il titolo d'una prestazione, lascierebbe di divenir sospetta; allora finalmente l'impostura e la superstizione fuggirebbero lontane dal Santuario, non potendo più divenire una sorgente di ricchezze.

Ecco come dovrebbe esser protetta la religione Cristiana, e questi sono i principj generali che de-

rivano dal rapporto delle leggi colla religione dell'Europa. Per non cadere in ripetizioni inutili, io mi riservo di sviluppare questi, e di esaminare gli altri meno generali principj nel sesto libro di quest'Opera, dove si parlerà delle leggi che riguardano la religione.

C A P O XVIII.

Ottavo oggetto del rapporto delle leggi: la maturità del popolo.

Tutti i popoli cominciano dall'esser fanciulli; tutti gli Stati cominciano dall'esser deboli. Essi vacillano per molto tempo intorno alle loro cune prima d'acquistare bastante forza per abbandonarle. Durante questo tempo le loro leggi debbono necessariamente risentirsi della loro debolezza, e della loro infanzia. L'inconsequenza e la leggerezza di questa età deve necessariamente trasparire a traverso de' loro Codici, come si palesa

nella loro maniera di pensare, nei loro usi, ne' loro costumi, nel loro culto.

Essi cominciano quindi ad uscire da questa fanciullezza. Quasi insensibilmente i loro corpi si sviluppano; essi acquistano una giusta estensione. L'effervescenza della povertà seguita dal rigore della gioventù fa loro tutto intraprendere. L'orgasmo, nel quale sono allora tutte le loro fibre gli obbliga ad agire. Questa è per gli Stati, come per gli uomini, l'età delle passioni, de' desiderj, delle speranze, de' pericoli; questa è l'età nella quale o essi soccombono alle loro intraprese, o s'arricchiscono coll'industria, o s'ingrandiscono colle conquiste. Qui comincia la maturità de' popoli, e questo è il tempo della rifazione dei loro Codici.

Finchè durava la loro fanciullezza l'infanzia della legislazione era propria dello stato nel quale essi erano. Allorchè cominciavano ad agire; allorchè l'azione divenne

per essi un bisogno ; allorchè gli avvenimenti si succedevano colla massima rapidità ; allorchè l'aspetto della società si cambiava ogni giorno col cambiamento degli interessi ; de' rapporti , coll'acquisto o di nuove provincie , o di nuove sorgenti di ricchezze : durante questo tempo una savia amministrazione doveva supplire al difetto delle leggi , doveva contentarsi di ripararle come poteva ; ma doveva aspettare che la sorte del popolo cominciasse a fissarsi , doveva riservare ad un tempo di maggior quiete la grande intrapresa di gittare a terra l' antico edificio delle leggi che nella prima età del popolo era forse opportuno , e che nella seconda non poteva esser che riparato .

Questo tempo di maggior quiete , questo tempo nel quale la sorte d' un popolo comincia a fissarsi ; questo tempo nel quale i veri interessi della nazione si possono conoscere , questo tempo finalmente nel quale si manifestano a chi

governa i materiali propri per gitare i fondamenti stabili, e durevoli d'una prosperità, che derivata da una serie d'avvenimenti fortunati non potrebbe senza di questi esser che precaria; questo tempo, io dico, è quello che chiamasi maturità d'un popolo. L'epoca dunque della maturità d'un popolo dovrebbe esser quella della rifazione del suo Codice.

Quest'epoca è venuta per la maggior parte delle nazioni Europee: ne hanno esse profittato? hanno esse pensato a questa necessaria rifazione?

Ah! i nostri Codici sono ancora quelli della nostra infanzia. Le leggi che ci dirigevano dieci secoli fa, seguitano ancora a dirigerci. Noi eravamo nella nostra fanciullezza cacciatori e pastori, e noi lo siamo ancora ne' nostri Codici (1). Se si è creduto doversi fa-

(1) Per poco che si abbia cognizione della presente giurisprudenza; non si prenderà per enfatica quest'espressione.

re di tempo in tempo alcune addizioni a questi Codici, queste nuove leggi si sono fabbricate sul piano delle antiche, dalle quali i nostri Governi non hanno ardito di allontanarsi, e che si lasciano sussistere tutte insieme. A questa raccolta immensa, a questo *mosaico* di centomila pietre di diversi colori, accozzate senza ordine e senza proporzione si è dato il nome di *giurisprudenza*. Nel tempo della nostra maturità noi non abbiamo fatto altro che moltiplicare il numero di queste pietre. La massa è cresciuta in volume e in deformità.

Questi sono i monumenti innalzati alla giustizia presso la maggior parte de' popoli dell' Europa, e questa è l'indifferenza colla quale i loro Governi han messo mano al grand' edificio della legislazione. Qual meraviglia dunque che la loro prosperità sia stata così precaria, e che la loro maturità sia stata seguita così presto da una

una decrepitezza che gli avvicina alla morte?

Popoli, non disperate: il tempo di riparare a questo difetto, di supplire a questa negligenza non è ancora interamente scorso. Se i vostri Governi han lasciata passare la stagione più propria e più opportuna per la vegetazione di questa pianta salutare della legislazione, sappiate che la saviezza, il zelo, ed i talenti di coloro che oggi li compongono, i soccorsi che la filosofia ha loro dati, i libri luminosi che sono comparsi su tutti gli oggetti che interessano la felicità pubblica, la prevenzione istessa del volgo contro i disordini che oggi esistono, e contro la giurisprudenza che ci priva di proprietà e di sicurezza, formano un concorso di circostanze così favorevoli per la rifazione de' vostri Codici che non si sarebbero sicuramente incontrare prima di questo tempo. Se i Governi vi si determinano, se essi vogliono profittarne, se non isdegheranno di

chiamare in soccorso la ragione e i suoi ministri per questo lavoro, le loro omissioni, la loro antica oscitanza, la perdita d' un tempo più opportuno sarà sicuramente compensata al centuplo; voi non vedrete soltanto la vostra decrepitezza sparire, ma acquisterete col vigore della gioventù la speranza istessa dell' immortalità (1).

(1) Io potrei a questo proposito dire ciò che Demostene disse agli Ateniesi per indurli a non disperare nell' infelice loro situazione. Ateniesi. diss' egli, non disperate, io vi prego, riflettendo sulla vostra sorte presente, per quanto funesta possa questa apparire agli occhi vostri. La causa istessa delle vostre sventure deve oggi essere il fondamento delle vostre speranze. Non è forse la vostra negligenza e l' indifferenza colla quale si maneggiano da voi gli affari, la causa de' vostri mali? *Quest' istesso dunque vi deve incoraggiare*, poichè se avendo operato come si conveniva, le cose fossero nello stato nel quale ora sono, allora sì che non ci resterebbe niente da sperare. *Πρώτον μὲν οὖν ἐκ ἀθυμίας, ὡς ἄνδρες Ἀθηναῖται, τοῖς παρῆσι πράγμασιν, εἰδ' ἂν πάνυ φανῶς ἔχει*

DELLA LEGISLAZIONE. 339

Con questo felice augurio io termino questo Libro, nel quale non ho fatto altro che sviluppare le regole generali della Scienza della Legislazione. Sviluppando i principj generali della *bontà assoluta* delle leggi, e della *bontà relativa*, esaminando gli oggetti che costituiscono questo rapporto, cercando in questi rapporti i diversi stati delle nazioni, e per conseguenza la differenza che si deve esser nel sistema delle loro leggi, io non ho fatto altro che osservare il complesso e la sola superficie di questo immenso edificio. Approssimia-

δοκει, ὃ γὰρ εἰ χεῖρισον αὐτῶν ἐκτοῦ παρεληλυθότος χρόνου, τῷτο πρὸς τὰ μέλλοντι βέλτισον ὑπάρχει. πῶ οὐ εἰ τοῦτο ὅτι οὐδὲν, ὡς ἄνδρες Ἀθηναῖοι, τῶν δεόντων ποιοῦντων ὑμῶν, κακῶς τὰ πράγματα εἶχει; εἰποῖγε εἰ πάνθ' ἃ προσῆκε πραττέσθαι οὕτως εἶχε, εἰδ' ἂν ἔλπις ἢ αὐτὰ βελτίω γέσθαι. *Demostene nella prima Filippica.* Il pessimo stato della nostra legislazione ci fa vedere, che i mali che soffriamo non sono necessarij. Correggiamo le nostre leggi, e noi saremo guariti.

mo ora lo sguardo, volgiamo ora le nostre mire alle parti che lo compongono. In questa nuova ricerca le leggi politiche ed economiche saranno le prime a richiamare la nostra osservazione. Queste saranno l'oggetto del seguente Libro che sarà compreso nel seguente volume di quest'Opera.

Fine del Tomo I.

INDICE

DEL PRIMO TOMO.

<i>I</i> ntroduzione .	p. 7
Piano ragionato dell' Opera .	26

LIBRO PRIMO.

Delle regole generali della Scienza
della Legislazione.

CAP. I. Oggetto unico ed universale della Legislazione, dedotto dall' origine delle società civili . 79

CAP. II. Di ciò che si comprende sotto il principio generale della tranquillità e della conservazione, e dei risultati che ne derivano . 89

CAP. III. La Legislazione, non altrimenti che tutte le altre facoltà, deve avere le sue regole, e i suoi errori sono sempre

i più gravi flagelli delle na-
zioni. 93

CAP. IV. Della bontà assoluta delle
Leggi. 93

CAP. V. Della bontà relativa delle
Leggi. 128

CAP. VI. Della decadenza dei Co-
dici. 134

CAP. VII. Degli ostacoli che s'in-
contrano nel cambiamento della
Legislazione d'un popolo, e dei
mezzi per superarli. 140

CAP. VIII. Della necessità d'un
Censore delle Leggi, e dei do-
veri di questa nuova magistra-
tura. 133

CAP IX Della bontà relativa del-
le Leggi considerata riguardo
agli oggetti che costituiscono
questo rapporto. 163

CAP X Primo oggetto di questo
rapporto: la natura del Go-
verno. 163

CAP XI. Proseguimento dell' istes-
so oggetto, su d'una specie di
Governo che chiamansi misto. 190

CAP. XII. Secondo oggetto del rap-

porto delle Leggi : il principio
che fa agire il cittadino nei
diversi Governi. 230

CAP. XIII. Terzo oggetto del rap-
porto delle Leggi: il genio, e
l'indole dei popoli. 257

CAP. XIV. Quarto oggetto del rap-
porto delle Leggi: il clima. 279

CAP. XV. Quinto oggetto del rap-
porto delle Leggi: la fertilità
o la sterilità del terreno. 310

CAP. XVI. Sesto oggetto del rap-
porto delle Leggi: la situazio-
ne e l'estensione del paese. 313


CAP. XVII. Settimo oggetto del
rapporto delle Leggi: la religio-
ne del paese. 323

CAP. XVIII. Ultimo oggetto del
rapporto delle Leggi: la matu-
rità del popolo. 332

2082P


punto delle leggi: il principio
 che fa agire il cittadino nei
 diversi Governi. 230
 Cap. XIII. Terzo oggetto del rap-
 porto delle leggi: il genio e
 l'indole dei popoli. 237
 Cap. XIV. Quarto oggetto del rap-
 porto delle leggi: il clima. 240
 Cap. XV. Quinto oggetto del rap-
 porto delle leggi: la fertilità
 o la sterilità del terreno. 240
 Cap. XVI. Secondo oggetto del rap-
 porto delle leggi: la situazione
 ne e l'estensione del paese. 247
 Cap. XVII. Settimo oggetto del
 rapporto delle leggi: la religio-
 ne del paese. 252
 Cap. XVIII. Ultimo oggetto del
 rapporto delle leggi: la manie-
 ra del popolo. 252

56465



~~8465~~

4665







MILANGIE

LEGISLAZ



I



UNIVERSITÀ DI PADOVA

Ist. di Fil. del Diritto
e di Diritto Comparato

III

F

108



della repubblica, e che questa ne distribuisca una porzione a ciaschedun padre di famiglia per goderne in qualità d'usufruttuario; condanna il lusso, introduce una specie di gloria e d'onore nella frugalità; avvilisce le manifatture; vuole che la terra si coltivi dai servi, e che un cittadino libero non abbia altra occupazione che quella che riguarda la robustezza del corpo, e l'arte della guerra.

Egli immerge i suoi cittadini in un ozio guerriero, e per prevenirne le funeste conseguenze, regola tutte le loro azioni. I loro cibi, il loro pranzo, sino gli oggetti su i quali debbono cadere i loro discorsi ne' pubblici portici, sono determinati dalla legge. Il ballo, la scorsa, la lotta, e tutto ciò che può fortificare il corpo, e disporlo alle fatiche della guerra, diviene l'oggetto de' pubblici spettacoli e il gran decoro del cittadino. Egli previene la dissolutezza de' due sessi col soccorso d'un rimedio che pare che dovrebbe fomentarla. E-

gli vuole che le donzelle vadano sempre col volto scoperto, e che del tutto nude combattano co' giovanetti negli esercizi pubblici; persuaso che il rimedio più sicuro contro le impressioni della natura è d'avvezzare i sensi al suo spettacolo.

L'evento giustifica tutto il sistema della sua legislazione; e la sua repubblica diviene l'ammirazione dell'universo, e conserva la sua felicità e la sua forza per sei secoli.

Un legislatore d'un'altra repubblica, separata dalla prima da uno spazio di poche leghe, pensa tutto all'opposto. Le sue leggi proteggono il commercio, animano le arti, incoraggiscono l'agricoltura, promuovono il travaglio, e richiamano da ogni parte le ricchezze. Conscia della sterilità del suolo della sua repubblica, questo legislatore chiama in soccorso l'industria.

Egli vuole che ciascheduno dei suoi cittadini eserciti un mestiere;

